

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 389° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 4 DICEMBRE 1998

—————

## INDICE

### **Commissioni permanenti**

5<sup>a</sup> - Bilancio ..... *Pag.* 3

---

*CONVOCAZIONI* ..... *Pag.* 271

**BILANCIO (5ª)**

VENERDÌ 4 DICEMBRE 1998

**169ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica MACCIOTTA, per le finanze VIGEVANI e per le comunicazioni VITA.*

*La seduta inizia alle ore 10,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente dichiara inammissibili gli emendamenti 31.14, 31.13, 31.18, 31.16, 31.0.3, 32.3, 32.9, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.0.1, 32.0.3, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.9, 33.11, 33.12, 33.13, 33.16, 33.18, 33.19 (limitatamente alle parti relative agli scavalchi), 34.1, 34.3, 34.5, 35.32, 35.29, 35.50, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.9, 36.16 (limitatamente alla lettera *c*)), 36.18 (limitatamente alla lettera *c*)), 36.22 (limitatamente alla lettera *c*)), 36.26 (limitatamente alla lettera *a*)), 36.27 (limitatamente alla lettera *a*)), 36.32, 36.33, 36.34, 36.35, 37.2, 37.7, 37.11, 37.0.1, 38.3, 38.18 (limitatamente al secondo periodo).

Si passa all'esame dell'articolo 31.

Il senatore PACE illustra gli emendamenti 31.1 e 31.2, concernenti la tutela della stampa periodica medio-minore, volti ad assicurare la sopravvivenza delle pubblicazioni più deboli.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 31.17, relativo al termine di prescrizione dei diritti di eredità.

Il senatore VEGAS rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dai senatori del gruppo Forza Italia all'articolo 31.

Il senatore PIZZINATO aggiunge la sua firma ed illustra gli emendamenti 31.13, 31.14, 31.15 e 31.16, relativi alla corresponsione degli arretrati che, per gli ultrasettantatreenni, dovrebbe avvenire in un'unica soluzione.

I senatori GUBERT, DE MARTINO Guido, MAZZUCA POGGIOLINI e CÒ aggiungono la propria firma agli emendamenti testé illustrati dal senatore PIZZINATO.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 31.9, 31.1, 31.10, 31.2 e 31.17.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo è invece accolto l'emendamento 31.4. Il presidente dichiara pertanto assorbito l'emendamento 31.15.

Su invito del relatore, il senatore VEGAS ritira l'emendamento 31.8.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 31.5, 31.3 e 31.6.

Facendolo proprio il senatore MORANDO ritira l'emendamento 31.0.1, mentre il senatore VEGAS ritira l'emendamento 31.0.2.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il senatore CÒ illustra gli emendamenti 32.1 e 32.2.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 32.3.

Il senatore PIZZINATO, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti del senatore TAPPARO.

Il senatore PACE illustra l'emendamento 32.9.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 32.1 e 32.5. Posto ai voti è invece accolto l'emendamento 32.4 al quale il senatore CRESCENZIO aggiunge la propria firma.

Sull'emendamento 32.2 si apre un breve dibattito nel quale intervengono il relatore, il sottosegretario MACCIOTTA e il senatore CÒ

che annuncia il proprio voto favorevole. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 32.6, 32.7, 32.8, 32.10, 32.15 e 32.16.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 32.0.2 e 32.0.4.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 33.5 e il senatore VEGAS illustra l'emendamento 33.17. Infine, il senatore BONATESTA illustra gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 33.5, 33.6, 33.7 e 33.8.

Su invito del relatore, e del rappresentante del Governo, il senatore BONATESTA ritira l'emendamento 33.10.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 33.14 e 33.15.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'emendamento 33.17 è accolto.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, è infine respinto l'emendamento 33.20.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il sottosegretario VITA illustra gli emendamenti 34.6 e 34.10.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.2 e 34.4, mentre l'emendamento 34.6 presentato dal Governo, posto ai voti, è accolto.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 34.7, 34.8 e 34.9.

Sull'emendamento 34.10 esprimono il proprio voto favorevole i senatori MORANDO e CÒ, mentre i senatori MORO e VEGAS annunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi. Posto ai voti, l'emendamento è accolto.

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 34.11 e 34.12 sono accolti.

Si passa all'esame dell'articolo 35.

Il senatore CASTELLI, nell'illustrare gli emendamenti proposti, sottolinea la propria contrarietà ad una rimodulazione delle tariffe che penalizzi esclusivamente determinati soggetti, favorendone altri; condivide, peraltro, il principio di prevedere una partecipazione finanziaria al servizio. Dopo avere espresso perplessità sul riferimento alle «categorie meritorie» contenuto nel disegno di legge, sollecita il sottosegretario Macciotta a fornire maggiori informazioni in relazione alle notizie diffuse in data odierna sulla presentazione di un emendamento del Governo finalizzato a ridurre le dotazioni di cassa del bilancio dello Stato per un importo pari a 15.000 miliardi.

Il senatore VEGAS dà per illustrati gli emendamenti proposti, osservando peraltro che non comprende la necessità di istituire un unico fondo per l'editoria cui affluiranno tutti gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale.

Il sottosegretario MACCIOTTA, in relazione alle richieste del senatore Castelli, dopo aver ricordato che l'obiettivo di riduzione delle dotazioni di cassa è uno dei criteri indicati nella risoluzione approvativa del DPEF, fa presente che tale iniziativa intende ridurre la discrezionalità del Governo, assegnando, con la votazione dei vincoli di cassa, un maggior ruolo al Parlamento.

Il senatore GUBERT, nell'illustrare gli emendamenti proposti, sottolinea le difficoltà che le piccole associazioni devono affrontare per ottenere i contributi. Ritiene, quindi, che la soluzione proposta nel disegno di legge non sia condivisibile, auspicando una ulteriore riflessione sul testo dell'articolo.

Il senatore CÒ si sofferma sull'emendamento 35.49, in cui si prevede che venga prevista una assegnazione preferenziale alle pubblicazioni con tiratura inferiore alle 20.000 copie. Dà per illustrati i restanti emendamenti.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 35.2, 35.26, 35.45, 35.3, 35.25, 35.4 e 35.35.

In relazione all'emendamento 35.37, il relatore fa presente di aver presentato l'emendamento 35.1000 che intende risolvere il problema sollevato nella seconda parte dell'emendamento del senatore Gubert. Dopo aver osservato che appare difficile individuare una definizione oggettiva delle categorie meritorie, sottolinea che sembra necessario prevedere alcune facilitazioni per le piccole associazioni.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo e il voto favorevole del senatore PACE e del senatore GUBERT, l'emendamento 35.1000 viene accolto.

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 35.37, 35.5, 35.9, 35.13, 35.15, 35.34, 35.34-*bis* 35.41, 35.47, 35.6, 35.12, 35.33, 35.17, 35.38, 35.40 e 35.49.

Il presidente COVIELLO fa proprio l'emendamento 35.42 e lo ritira.

Su invito del relatore, gli emendamenti 35.28, 35.48 e 35.43 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, senza discussione, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 35.24 e 35.7.

L'emendamento 35.46 viene respinto dopo che il relatore e il rappresentante del Governo esprimono il proprio avviso contrario.

Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 35.27 e 35.23.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare l'emendamento 35.8.

Dopo che il senatore Pace insiste per la votazione dell'emendamento, il relatore GIARETTA osserva che l'emendamento 35.8 prevede, sostanzialmente, una forma di finanziamento ai partiti, sottolineando l'incoerenza dei proponenti, che appartengono ad una parte politica che, fuori dal Parlamento, critica il finanziamento pubblico ai partiti.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore e stigmatizza le posizioni demagogiche assunte da talune forze politiche di opposizione in ordine al finanziamento pubblico di partiti e contraddette dal loro concreto comportamento in sede parlamentare.

Il senatore PACE respinge tali critiche e ritiene incongruo introdurre tale questione con riferimento all'emendamento presentato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 35.8 e 35.21 vengono quindi separatamente posti ai voti e respinti.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare gli emendamenti 35.39, 35.14 e 35.20, che vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

Posti separatamente in votazione, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 35.22, 35.51 e 35.30 sono respinti.

Il senatore MORANDO fa proprio l'emendamento 35.1 e, su invito del relatore, lo ritira.

Il relatore GIARETTA fa proprio l'emendamento 35.44 e lo ritira. Osserva peraltro che appare condivisibile il merito dell'emendamento 35.16, anche se esprime parere contrario sulla copertura proposta. Esprime, altresì, avviso contrario sull'emendamento 35.10.

Il sottosegretario VITA esprime avviso contrario sugli emendamenti 35.16 – in quanto introduce agevolazioni che si sovrapporrebbero ad agevolazioni già esistenti – e 35.10.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 35.16 e 35.10 sono respinti.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, dopo che il presidente COVIELLO precisa che l'emendamento non richiede compensazione, l'emendamento 35.18a viene accolto, risultando assorbito il 35.18.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 35.11, 35.19 e 35.31.

Il sottosegretario VITA illustra l'emendamento 35.0.1, osservando che si tratta di formalizzare una decisione, presente già nel collegato dello scorso anno, che fissava il canone di concessione per la RAI per l'anno 1998 nella misura di 40 miliardi.

Il senatore GUBERT fa presente che l'emendamento riguarda l'esercizio 1998 e non dovrebbe essere contenuto nel disegno di legge in esame, che riguarda il bilancio per il triennio 1999-2001.

Il senatore CASTELLI dichiara di condividere le osservazioni del senatore Gubert.

Il senatore VEGAS, dopo essersi dichiarato contrario sul merito dell'emendamento, prevedendosi erogazioni a soggetti operanti in un settore protetto dalla concorrenza, ritiene non condivisibile prevedere l'integrale utilizzazione delle risorse del fondo speciale; osserva, infine, che appare poco verosimile che possano essere effettuati i decreti di variazione di attuazione delle disposizioni in esame entro il 31 dicembre 1998.

Il relatore GIARETTA, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 35.0.1, fa presente che non si tratta di una norma a favore della RAI, ma di una disposizione che pone in posizione di parità i soggetti operanti nel sistema televisivo. Sottolinea peraltro, che le risorse del fondo speciale utilizzate dall'emendamento, tenuto conto dell'imminente scadenza dell'esercizio, non sarebbero state altrimenti utilizzate dalle rispettive amministrazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 35.0.1 viene accolto.

Sono, poi, ritirati gli emendamenti 35.0.2 e 35.0.3.

Si passa all'esame dell'articolo 36.

Il sottosegretario MACCIOTTA chiede l'accantonamento dell'esame degli emendamenti all'articolo 36.

Dopo che il relatore GIARETTA concorda con la richiesta del rappresentante del Governo, l'articolo 36 viene accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 37.

Il senatore PACE dà per illustrati gli emendamenti presentati.

Il senatore CASTELLI, nell'illustrare i propri emendamenti, fa presente che l'emendamento 37.4 intende confermare la possibilità di utilizzare le aree di pertinenza ferroviaria; l'emendamento 37.5 conferma la contrarietà già manifestata dal proprio Gruppo nel corso dell'esame del decreto-legge, di analogo contenuto, recentemente esaminato.

Il senatore CÒ illustra gli emendamenti presentati, soffermandosi sull'emendamento 37.7, che mira ad affrontare in via definitiva la questione relativa alla sicurezza dei trasporti ferroviari, prevedendo anche l'assunzione dei lavoratori con contratto a tempo determinato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene posto ai voti e respinto l'emendamento 37.1.

L'emendamento 37.3 viene accolto, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo esprimono avviso favorevole.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare l'emendamento 37.4, osservando che quanto previsto dovrebbe poter essere già effettuato nell'ambito del contratto di programma.

Dopo che il sottosegretario MACCIOTTA concorda con le osservazioni del relatore, il senatore Castelli ritira l'emendamento 37.4.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, senza discussione, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 37.5, 37.6 e 37.10.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare gli emendamenti 37.8, 37.12 e 37.15.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 37.8.

Il presidente COVIELLO fa propri gli emendamenti 37.12 e 37.15 e li ritira.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, vengono quindi accolti gli emendamenti 37.9 e 37.13.

L'emendamento 37.17 risulta assorbito.

L'emendamento 37.14 viene posto ai voti e respinto.

Il relatore GIARETTA sollecita il ritiro dell'emendamento 37.13, al fine di individuare una formulazione più precisa della proposta emendativa.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore, precisando che a suo avviso non è necessario intervenire legislativamente sulla materia.

Il senatore PIZZINATO dichiara di essere favorevole all'emendamento, che recepisce una normativa che risulta già vigente per le altre imprese operanti nel settore della pulizia.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 37.16; ritira altresì l'emendamento 37.18.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 37.19 viene posto ai voti e respinto.

In relazione all'emendamento 37.20, il relatore GIARETTA rileva che si tratta di una questione di rilievo, particolarmente per quanto riguarda la sperimentazione nei servizi di trasporto ferroviario urbano.

Il sottosegretario MACCIOTTA propone il ritiro dell'emendamento, poichè ritiene che in base alla legislazione vigente sia già possibile realizzare quanto previsto dall'emendamento; anche in questo caso, peraltro, si riserva di effettuare per l'esame in Assemblea un adeguato approfondimento.

Il senatore CASTELLI osserva che la costituzione di società miste per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario urbano non viene pre-

vista dalla direttiva CEE; pur ritenendo necessario l'intervento legislativo che superi tale l'impossibilità, ritira gli emendamenti 37.20 e 37.21.

Il presidente COVIELLO fa proprio e ritira l'emendamento 37.22.

Si passa all'esame dell'articolo 38.

Il senatore CÒ da per illustrati i propri emendamenti.

Il senatore VEGAS illustra i propri emendamenti, sottolineando di non condividere il merito dell'intero articolo, che prevede trattamenti differenziati a seconda dei soggetti coinvolti. Si sofferma sull'emendamento 38.18, con il quale si intende escludere la possibilità di utilizzare per spese di personale le entrate derivanti dalla dismissione dei beni della difesa; a tale riguardo sollecita un approfondimento della questione relativa alla qualificazione delle spese per la difesa quali spese in conto corrente.

Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti presentati, con i quali si prevede la competenza del Ministero dell'Ambiente nel caso della dismissione di beni compresi in aree protette o di pregio naturalistico e del Ministero dei Beni Culturali nel caso di vendita di beni tutelati.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, senza discussione, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 38.1, 38.2, 38.4, 38.5, 38.7, 38.8 e 38.9.

Il relatore GIARETTA si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento 38.6.

Il senatore RIPAMONTI riformula l'emendamento 38.6 che, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene accolto nel testo modificato.

Il senatore MORANDO fa proprio l'emendamento 38.10 e, su richiesta del relatore, lo ritira.

Il senatore RIPAMONTI ritira gli emendamenti 38.11 e 38.12.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare gli emendamenti 38.13, 38.16 e 38.17. In relazione all'emendamento 38.13, ritiene che debba essere approfondita l'attuale formulazione, al fine di definire le priorità e i termini per il diritto di prelazione; anche l'emendamento 38.16 richiede una ulteriore riflessione, eventualmente prevedendo una riformulazione che riservi una percentuale degli introiti.

Gli emendamenti 38.13, 38.16 e 38.17 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti; viene altresì ritirato l'emendamento 38.18.

Dopo che il relatore GIARETTA si è rimesso alle valutazioni del Governo e con l'avviso favorevole del sottosegretario MACCIOTTA, l'emendamento 38.19 viene accolto.

Su richiesta del relatore viene ritirato l'emendamento 38.0.1.

Sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 38.14 e 38.15.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

### **170ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i ministri per le finanze Visco e per la sanità Bindi, nonché i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vita, per le finanze Vigevani, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per i trasporti e la navigazione Danese.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 39.7, 39.17, 39.18, 39.30, 39.47 (limitatamente al terzo periodo), 39.51, 39.53, 39.55, 39.58, 39.63, 39.74, 39.76 ( limitatamente al comma 4), 39.77, 39.82, 39.83, 39.84, 39.86, 39.87, 39.88, 39.100, 39.102, 39.106,

39.110, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3 e 39.0.6, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.4, 41.10, 41.12, 41.13, 42.7, 42.8, 42.10, 42.13, 42.14, 42.28, 42.31, 42.32, 42.33, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.6, 43.0.1, 46.1, 46.4, 46.0.2, 46.0.9, 46.0.4, 46.0.5, 46.0.6, 46.0.7, 47.2, 48.5, 49.3, 49.7, 49.0.2, 49.0.3, 50.0.1, 53.10, 53.11, 54.0.6, 54.0.7, 55.5, 55.0.1.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti a sua firma.

Il senatore RIPAMONTI illustra gli emendamenti a sua firma.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 39.45 e rinuncia ad illustrare gli altri emendamenti a sua firma.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 39.75, sottolineando l'importanza di un intervento volto a fornire alle «Commissioni di conciliazione territoriali», previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993, gli strumenti indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.

Il senatore CÒ aggiunge la sua firma all'emendamento 39.75.

Il senatore FIGURELLI aggiunge la sua firma e illustra l'emendamento 39.0.4, sottolineando come tale proposta emendativa si inserisca nella prospettiva di un rafforzamento della cooperazione allo sviluppo e sia diretta a consentire, nel prossimo esercizio finanziario, l'utilizzazione, nella misura del 20 per cento, delle disponibilità esistenti sul fondo rotativo di cui all'articolo 26, della legge n. 227, del 1977.

Il presidente COVIELLO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo. 39.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.1 e 39.2.

Il Presidente avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 39.3 e 39.4.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 39.5.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 39.6, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 39.8.

Il presidente COVIELLO fa proprio e ritira l'emendamento 39.9, accogliendo un invito in tal senso del relatore.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare l'emendamento 39.10 e tutti gli altri emendamenti successivi di contenuto analogo.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara la disponibilità del Governo a ricercare una copertura adeguata per consentire l'approvazione in Aula di proposte che vadano nella direzione auspicata nel predetto emendamento.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira gli emendamenti 39.10 e 39.11.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 39.12.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso su di esso parere contrario il senatore AZZOLLINI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 39.13, sottolineando come la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 39 del testo in esame, rappresenti un tentativo di eludere la normativa comunitaria fornendo di fatto un contributo statale all'impresa RAI.

Dopo ulteriori interventi dei senatori MORO e PACE che condividono la posizione del senatore Azzollini, posto ai voti, è respinto l'emendamento 39.13, di contenuto identico agli emendamenti 39.14, 39.15 e 39.16.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.19 e 39.20.

Il presidente COVIELLO avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 39.21, 39.22 e 39.23.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 39.24.

Vengono ritirati gli emendamenti 39.25, 39.26 e 39.27.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 39.28.

Il presidente avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 39.29.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.31 e 39.32.

Vengono ritirati gli emendamenti 39.33 e 39.34.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO e con riferimento all'emendamento 39.35, il sottosegretario di stato VI-

TA fa presente che esistono sistemi di rilevamento dell'ascolto per quanto riguarda l'emittenza locale, ma che tali sistemi non assicurano un grado di affidabilità tale da poter basare su di essi l'erogazione dei finanziamenti in questione.

Più in generale, ribadisce l'impegno del Governo a ricercare e trovare una soluzione in merito alle problematiche sottese alla proposta emendativa sopra richiamata.

Dopo ulteriori interventi del senatore MORO, del senatore CURTO e del sottosegretario MACCIOTTA, il senatore CIRAMI aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 39.35.

Il senatore OCCHIPINTI ritira l'emendamento 39.36.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.37, 39.38, 39.39, 39.40, 39.41, 39.42 e 39.43.

Il Presidente avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 39.44.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, e dopo interventi in dichiarazione di voto dei senatori FERRANTE e VEGAS, è posto ai voti e respinto l'emendamento 39.45.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 39.46.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 39.47, limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.48, 39.49, 39.50 e 39.52.

Il sottosegretario di Stato MACCIOTTA modifica l'emendamento 39.54, riformulandolo nell'emendamento 39.4000 che, con il parere favorevole del relatore, viene posto ai voti e approvato.

Viene ritirato l'emendamento 39.56.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.57 e 39.59.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo e, dopo interventi in dichiarazioni di voto dei senatori MORANDO e CASTELLI, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 39.60.

Il relatore invita i presentatori a ritirare l'emendamento 39.61.

Il sottosegretario di stato VITA concorda con il relatore e rileva che, pur essendo certamente condivisibile lo spirito dell'emendamento, la sua approvazione determinerebbe un eccesso di intrusione nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre è ampiamente prevedibile che questa, autonomamente, terrà comunque conto dell'esigenza di promuovere l'uso e l'interconnessione a reti telematiche del sistema scolastico ed universitario pubblico.

Il senatore CÒ insiste per la votazione dell'emendamento 39.61.

Posto ai voti, l'emendamento 39.61 è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e dopo interventi del senatore VEGAS e del sottosegretario MACCIOTTA, è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.3000.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno invitato al ritiro i presentatori dell'emendamento 39.62, interviene il senatore SEMENZATO che ne auspica l'approvazione e insiste per la votazione dell'emendamento.

Dopo un intervento del presidente COVIELLO, l'emendamento 39.62 è posto ai voti e respinto.

Il senatore CIRAMI aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 39.64.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 39.65.

Il senatore MORO, dopo un chiarimento del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 39.66.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 39.67.

Il senatore MONTELEONE annuncia il voto favorevole sull'emendamento 39.67, sottolineando l'esigenza di rafforzare l'impegno finanziario a favore della ricerca scientifica.

Il sottosegretario di stato MACCIOTTA evidenzia che il venire meno dell'esenzione fiscale sui premi potrebbe determinare una riduzione complessiva del volume delle giocate con effetti negativi per l'erario, che si ripercuoterebbero anche in danno del finanziamento per la ricerca scientifica.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 39.67.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, è respinto l'emendamento 39.68.

Il senatore DE MARTINO Guido, fa proprio l'emendamento 39.69, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, al quale aggiungono la propria firma i senatori CIRAMI e MARINO.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.69, di contenuto identico all'emendamento 39.70.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.71, 39.72 e 39.73.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.75.

Vengono ritirati gli emendamenti 39.76 (per la parte non inammissibile) e 39.78.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.79.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.80, 39.81, 39.85, 39.89 e 39.90.

Il Presidente avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 39.91 e 39.92.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.93 e 39.94.

Con il parere favorevole del relatore, e dopo un intervento del senatore LAGO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.95.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il sottosegretario di stato MACCIOTTA e il senatore VEGAS, è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.96.

Il sottosegretario di stato MACCIOTTA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 39.97, sottolineando l'opportunità che le operazioni ivi considerate siano poste in essere in regime di neutralità fiscale.

Dopo brevi interventi del senatore LAGO e del senatore FERRANTE, con il parere favorevole del relatore, è posto ai voti e approvato l'emendamento 39.97.

Viene ritirato l'emendamento 39.98.

Accogliendo un invito del rappresentante del Governo, il senatore MARINO modifica l'emendamento 39.99, sopprimendo la parola «eventuali» e inserendo dopo le parole «maggiori entrate» le altre «accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali del bilancio».

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, è approvato l'emendamento 39.99 come da ultimo modificato.

Vengono ritirati gli emendamenti 39.101, 39.103 e 39.104.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 39.105.

Viene ritirato l'emendamento 39.107.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 39.108.

Viene ritirato l'emendamento 39.109.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 39.111, di contenuto identico agli emendamenti 39.112, 39.113, 39.114, 39.115, 39.116, 39.117, 39.118, 39.119, 39.120, 39.121 e 39.122, dopo che allo stesso emendamento 39.111 hanno aggiunto la propria firma tutti i presentatori di tali emendamenti.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare gli emendamenti 39.0.4 e 39.0.5, che il presidente COVIELLO fa propri e ritira.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo viene quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 39.2500.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime avviso favorevole sull'emendamento 39.1000, proponendo peraltro una riformulazione al fine di prevedere un'adeguata informazione al Parlamento.

Con il parere favorevole del relatore, viene quindi posto in votazione e accolto l'emendamento 39.1000 come riformulato.

In relazione all'emendamento 39.0.7, il senatore MINARDO sollecita una riflessione che consenta di risolvere il problema relativo a coloro che hanno presentato domanda di condono edilizio e, pur avendo versato la dovuta oblazione, non hanno potuto sanare l'abuso edilizio.

Il relatore GIARETTA sollecita il ritiro dell'emendamento, anche al fine di individuare una idonea formulazione.

Il senatore MINARDO ritira l'emendamento 39.0.7.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 39.0.8 e 39.0.9.

Si passa all'esame dell'articolo 40.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 40.1.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime avviso favorevole sull'emendamento 40.2.

Il senatore VEGAS sottolinea di aver presentato un emendamento di analogo tenore, riferito all'articolo 45; propone quindi di votarlo congiuntamente.

Viene quindi accolto l'emendamento 40.2, identico al 45.8.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene respinto l'emendamento 40.0.1.

Dopo che il rappresentante del Governo si rimette alle valutazioni della Commissione e il relatore propone una riformulazione e si dichiara favorevole viene accolto l'emendamento 40.0.5.

Viene, quindi, ritirato l'emendamento 40.0.6.

Si passa all'esame dell'articolo 41.

Vengono posti separatamente ai voti, senza discussione, e respinti gli emendamenti 41.1, 41.3, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9 e 41.11, su cui il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso avviso contrario.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo vengono accolti gli emendamenti 41.2 e 41.4.

Il senatore MORANDO fa proprio l'emendamento 41.0.1 e, su invito del relatore, lo ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 42.

Il senatore VEGAS dichiara di valutare favorevolmente le disposizioni dell'articolo 42, che prevedono interventi di rifinanziamento di numerose leggi.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 42.1, 42.2, 42.5, 42.6, 42.9, 42.11, 42.12 e 42.15.

Dopo che il relatore GIARETTA invita al ritiro, il senatore RIPAMONTI ritira gli emendamenti 42.16, 42.3 e 42.4.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 42.17, 42.18, 42.19, 42.20, 42.23, 42.24, 42.25, 42.26, 42.27, 42.35 e 42.34.

Il presidente COVIELLO fa proprio e ritira l'emendamento 42.21.

Il senatore MORANDO fa proprio e ritira l'emendamento 42.22.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra una riformulazione dell'emendamento 42.29.

Il senatore LAGO dichiara di non condividere la riduzione di risorse destinate a rilevanti finalità per risolvere il contenzioso e il completamento delle opere di cui alla legge n. 219 del 1981.

Il senatore MORO osserva che è già stato approvato un testo analogo, che evidentemente non si è dimostrato risolutivo; sottolinea l'incapacità a individuare soluzioni efficaci a problemi annosi.

Il senatore MORANDO rileva che se il Gruppo della Lega Nord avesse collaborato maggiormente, senza effettuare l'ostruzionismo nel corso dell'esame presso la Camera, forse non sarebbe ora necessario intervenire per sanare il contenzioso.

Il sottosegretario MACCIOTTA ricorda che non è stata approvata la disposizione ricordata dal senatore Moro e che l'emendamento in esame mira ad affrontare la questione rimasta non risolta.

Con il parere favorevole del relatore e l'astensione del senatore Ciarami, viene posto ai voti e accolto l'emendamento 42.29 (nuovo testo).

Viene altresì accolto, l'emendamento 42.30.

Ripresi gli emendamenti accantonati all'articolo 3, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 2 dicembre).

Il relatore GIARETTA esprime avviso contrario sugli emendamenti 42.0.1, 42.0.2, 42.0.3 e 42.0.5, cui si associa il rappresentante del Governo.

Posti ai voti gli emendamenti 42.0.1, 42.0.2, 42.0.3 e 42.0.5 sono quindi respinti.

Il senatore MORANDO fa proprio e ritira l'emendamento 42.0.7.

Si passa all'esame dell'articolo 43.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 43.1, 43.2 e 43.3.

Si passa all'esame dell'articolo 44.

Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti presentati.

Senza discussione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 44.2, 44.3, 44.4 e 44.1.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 45.

Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti presentati.

Senza discussione e con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.6 e 45.7.

Il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 45.5.

Si passa all'esame dell'articolo 46.

Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti presentati.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 46.9, 46.6, 46.3 e 46.7.

Viene quindi accolto, con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 46.2.

Risulta assorbito l'emendamento 46.8.

Il senatore SEMENZATO ritira l'emendamento 46.5. Ritira altresì l'emendamento 46.0.1.

Il presidente COVIELLO fa proprio e ritira l'emendamento 46.0.8.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene respinto 46.0.3.

Si passa all'esame dell'articolo 47.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene posto ai voti e respinto l'emendamento 47.1.

Si passa all'esame dell'articolo 48.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4.

Si passa all'esame dell'articolo 49.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 49.1, 49.2 e 49.6.

Il relatore GIARETTA invita a ritirare l'emendamento 49.4, osservando che sarebbe opportuno individuare una formulazione più idonea.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 49.4, precisando che si tratta di una questione che riguarda tutti i soggetti residenti in zone colpite da calamità naturali.

Dopo che il relatore GIARETTA si rimette alle valutazioni del Governo e il Governo invita a ritirare l'emendamento, il presidente COVIELLO fa proprio l'emendamento 49.5 e lo ritira.

Viene quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 49.8, su cui il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso parere favorevole.

In relazione all'emendamento 49.9 la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI sollecita l'attenzione della Commissione al fine di rendere utilizzabili aree destinate ad insediamenti produttivi.

Il RELATORE invita la proponente a ritirare l'emendamento, per presentarlo nel corso dell'esame del disegno di legge collegato ordinamentale.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 49.9.

Il senatore SCIVOLETTO, su richiesta del relatore ritira l'emendamento 49.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 50.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 50.1, 50.2 e 50.3.

Il relatore GIARETTA propone di ritirare l'emendamento 50.0.2, per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno poiché ritiene che sia da valorizzare il ruolo delle casse peote, quali istituti di solidarietà sociale.

Il senatore MORO fa proprio l'emendamento 50.0.2 e lo ritira.

Si passa all'esame dell'articolo 51.

Il senatore CASTELLI illustra l'emendamento 51.1, osservando che è ingiustificabile che possano essere qualificati tecnici competenti coloro che non posseggono alcun titolo di studio.

Il relatore GIARETTA propone di ritirare l'emendamento, trasformandolo eventualmente in un ordine del giorno.

Il senatore MORO ritira quindi l'emendamento 51.1.

Il presidente COVIELLO fa proprio e ritira l'emendamento 51.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 52.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 52.1 e 52.5.

Il senatore AZZOLLINI sollecita l'approvazione dell'emendamento 52.2, evidenziandone il rilievo per le famiglie con persone disabili.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'osservare che il limite di reddito è troppo elevato, esprime avviso contrario.

L'emendamento 52.2 viene quindi respinto.

Il senatore MORANDO fa propri gli emendamenti 52.3 e 52.4 e li ritira.

Dopo che il relatore si rimette alle valutazioni del Governo e il rappresentante del Governo invita al ritiro, il senatore DE MARTINO Guido ritira l'emendamento 52.6, evidenziando l'importanza delle anti-

cipazioni di cassa, soprattutto nei programmi di finanziamento europei per interventi urbani. Ritira altresì l'emendamento 52.7.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra una riformulazione dell'emendamento 52.10.

Il senatore MORANDO ricorda che l'elevato livello di mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti dipende dal tipo di raccolta di tale ente, avvenuta a tassi fissi. L'emendamento 52.10 (nuovo testo) consente di rinegoziare tali mutui, comportando quindi un miglioramento rispetto alla situazione vigente, ma mantiene una consistente penale nel caso di rinegoziazione, che appare eccessiva. Ritiene quindi opportuno approvare l'emendamento, ricercando una migliore formulazione prima dell'approvazione definitiva.

Il senatore CURTO si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento che affronta una questione di estremo rilievo per molti enti locali; tenuto conto del più ampio problema della contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti – che a differenza di quelli contratti con il settore bancario sono rinegoziabili solo a condizioni molto onerose – ritiene necessario intervenire nuovamente sul tema, rimuovendo le condizioni di iniquità per gli enti locali. Auspica quindi un miglioramento nella formulazione del comma in esame.

Il senatore FERRANTE, nell'esprimere apprezzamento per la proposta del Governo che in parte affronta una questione di grande rilievo, ritiene sia necessario chiarire le modalità operative rinviate alla Cassa depositi e prestiti e la definizione dell'importo dell'indennizzo che rimane comunque eccessivo.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver valutato positivamente la formulazione dell'emendamento del Governo, dichiara l'astensione sul voto al fine di sollecitare una migliore formulazione nel corso dell'esame in assemblea.

Con il parere favorevole del relatore viene quindi accolto l'emendamento 52.10 (nuovo testo).

Il senatore PACE ritira l'emendamento 52.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 53.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 53.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo vengono separatamente posti ai voti e accolti gli emendamenti 53.1 e 53.2, in relazione al quale il presidente COVIELLO aveva preventivamente precisato che non richiede compensazione.

Gli emendamenti 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8 e 53.9 risultano quindi assorbiti.

Il senatore MINARDO ritira l'emendamento 53.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 54.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti proposti, ribadisce la contrarietà all'articolo nel suo complesso e in particolare al comma 4.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che l'articolo mira ad evitare che soggetti insediati su aree industriali che non utilizzano, possano mantenere tale situazione di privilegio, impedendone una utilizzazione economica. Esprime quindi avviso contrario sugli emendamenti 54.1, 54.3 e 54.4; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 54.2 (nuovo testo).

Il relatore GIARETTA concorda con i pareri espressi dal rappresentante del Governo.

Posti ai voti vengono quindi respinti, con il parere favorevole del senatore AZZOLLINI, gli emendamenti 54.1, 54.3 e 54.4.

Viene quindi accolto l'emendamento 54.2 (nuovo testo).

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 54.0.1, 54.0.2, 54.0.3 e 54.0.4.

Il senatore CRESCENZIO fa proprio e ritira l'emendamento 54.0.5.

Si passa all'esame dell'articolo 55.

Il senatore GUBERT sottolinea la macchinosità delle procedure previste per erogare le risorse alle famiglie; gli emendamenti proposti mirano a semplificare i meccanismi, prevedendo crediti d'imposta, e introducendo correttivi per tenere conto della numerosità delle famiglie. Ribadisce la propria contrarietà alla formulazione proposta che, premia le convivenze mentre occorrerebbe agevolare maggiormente le coppie regolarmente sposate.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, viene respinto l'emendamento 55.1.

Il relatore GIARETTA condivide lo spirito semplificatorio che informa gli emendamenti proposti dal senatore GUBERT; ritiene peraltro che la limitatezza dei fondi obblighi a concentrare l'intervento sulle fa-

miglie più bisognose e che non è quindi possibile prevedere l'automatizzazione dei meccanismi agevolativi. Esprime quindi parere contrari su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 55.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con le osservazione del relatore.

Posti separatamente ai voti, senza discussione, sono quindi respinti gli emendamenti 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 55.10, 55.11, 55.12, 55.13, 55.14 e 55.15.

Il presidente COVIELLO propone di esaminare gli emendamenti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.1 (nuovo testo) osservando che esso rende immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie stanziata nel disegno di legge finanziaria per il diritto allo studio. Per evitare problemi di ammissibilità formale viene temporaneamente prevista una copertura finanziaria all'interno del disegno di legge collegato.

Con l'emendamento in esame si realizza un importante passo nella direzione dell'effettivo riconoscimento del diritto allo studio, prevedendo l'intervento pubblico – attraverso le decisioni assunte da regioni e comuni – per garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo per gli studenti della scuola dell'obbligo e, anche, attraverso l'utilizzazione del comodato, per quelli della scuola secondaria superiore.

Il senatore VEGAS esprime la propria perplessità sull'emendamento 2.1 (nuovo testo), che costituisce una soluzione inidonea al problema dell'effettività del diritto allo studio. A suo avviso, il meccanismo della fissazione di prezzi massimi per i libri di testo determinerà, analogamente a quanto già avviene nel sistema sanitario, mercati paralleli e inaccettabili divari nella qualità degli stessi testi.

Il senatore CAMPUS considera rischioso il riferimento, contenuto nel comma 3 dell'emendamento, a «norme ed avvertenze generali per la compilazione del libro di testo» demandate alla competenza del Ministro della pubblica istruzione. Teme che, in tal modo, si realizzi un controllo sul contenuto dell'insegnamento. Chiede, inoltre, chiarimenti sul comma 4 e sul meccanismo per la fissazione dei prezzi.

Il sottosegretario MASINI precisa che la formula contenuta al comma 3 è identica a quella già prevista per i libri delle scuole elementari e non risulta che abbia dato luogo a problemi del tipo di quelli evidenziati dal senatore Campus. Quanto al comma 4, esso è finalizzato unicamente a garantire la transizione in vista della piena entrata in vigore della nuova normativa.

Il senatore CRESCENZIO dichiara di non condividere le previsioni del comma 1 dello stesso emendamento, in quanto non sembra congruo

utilizzare il comodato per la fornitura dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie superiori. Non si può dimenticare, infatti, che i libri scolastici costituiscono un valore in sé, in quanto devono anche servire a far apprezzare ai giovani l'importanza di «possedere» i libri, avvicinandoli ad un pieno apprezzamento della loro funzione culturale.

Il senatore MORO ritiene che sarebbe stato di gran lunga preferibile attribuire autonomia impositiva agli enti locali, demandando a loro la scelta sugli strumenti da utilizzare per migliorare la situazione della scuola.

Il senatore GUBERT è dell'avviso che il sistema individuato nell'emendamento possa determinare iniquità e sia inutilmente complicato, specie per il numero eccessivo di adempimenti necessari per la sua realizzazione.

La senatrice PAGANO, pur comprendendo le ragioni esposte in taluni interventi, sottolinea che con l'emendamento presentato dal relatore si realizza una importante innovazione: il diritto allo studio assume un carattere finalmente concreto e, con esso, si viene incontro ad una esigenza avanzata dagli studenti e dalle famiglie. Sottolinea, inoltre, il rilievo attribuito alle regioni e ai comuni, nonché il giusto richiamo al decreto legislativo n. 109 del 1998 per la valutazione della situazione economica dei beneficiari.

L'emendamento 2.1 (nuovo testo) viene quindi messo ai voti e accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso dell'esame dell'articolo 4, era stato accantonato l'emendamento 4.16. Precisa che esso, in assenza dei proponenti, deve considerarsi decaduto.

*La seduta, sospesa alle ore 20,20, riprende alle ore 21,40.*

Il PRESIDENTE avverte che riprende l'esame dell'emendamento 2.0.1.

Il senatore VEGAS raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 che ripropone la esigenza di rilancio del settore edilizio ai fini del sostegno dell'occupazione, attraverso l'incremento della detrazione di imposta per i lavori di ristrutturazione edilizia; la propria parte politica rimane, peraltro, convinta della necessità di sommare tale agevolazione alla previsione di una aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto per il settore della ristrutturazione edilizia.

Su tale emendamento prende la parola il senatore MORANDO, a giudizio del quale l'agevolazione della detrazione dall'imposta dei redditi delle spese effettuate per le ristrutturazioni nell'edilizia, che pure ha rappresentato un positivo intervento, non ha dato i risultati sperati in ter-

mini occupazionali; per sostenere l'occupazione, in un settore che ha un notevole indotto, sarebbe opportuno prevedere un'aliquota agevolata dell'imposta del valore aggiunto sulle ristrutturazioni. A questo proposito illustra l'ordine del giorno 0/3662/48/5 e preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.0.1.

Prende quindi la parola il ministro VISCO, il quale ricorda che il Governo ha avuto il *placet* in sede comunitaria allorché fu proposta la misura della detrazione dall'imposta sui redditi delle spese effettuate per la ristrutturazione edilizia, mentre invece finora è stato sempre respinta ogni proposta italiana di prevedere una aliquota agevolata per l'imposta sul valore aggiunto. In sede di valutazione dell'agevolazione della detrazione del 41 per cento non si può non riconoscere che i risultati non corrispondono a quelli preventivati, soprattutto in considerazione del fatto che in un settore caratterizzato da una notevole evasione fiscale - soprattutto per le piccolissime imprese - la determinazione di agevolazioni tributarie non esplica grossi effetti. Per quanto riguarda la trattativa attuale, attesa la sostanziale situazione di stallo verificatasi da un anno a questa parte nonostante l'impegno del commissario Monti, il Governo è impegnato a preparare l'appuntamento del prossimo vertice di Vienna con la richiesta esplicita di inserire tra i provvedimenti finalizzati a rilanciare l'occupazione un intervento, sul lato fiscale, a sostegno dell'edilizia, anche in ragione del ruolo strategico che ha tale comparto nell'economia nazionale.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.0.1 e preannuncia l'accoglimento da parte del Governo in Assemblea dell'ordine del giorno testè illustrato.

Preso atto delle dichiarazioni del Ministro, l'ordine del giorno n. 0/3662/48/5, sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, non viene posto in votazione.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 2.0.1.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario MACCIOTTA preannunciano rispettivamente la presentazione di due emendamenti interamente sostitutivi degli articoli 28 e 36. Tali emendamenti sostitutivi vengono momentaneamente accantonati.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 2 dicembre).

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 23 sono preclusi.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, con separata votazione, vengono quindi respinti gli emendamenti

23.0.1 e 23.0.3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 3 dicembre).

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dell'articolo 56 e agli emendamenti ad esso riferiti; dichiara inammissibili gli emendamenti 56.0.1, 57.5, 57.0.1, 57.0.2, 57.0.4, 58.2, 58.4, 59.3, 62.1, 62.122, 62.30, 62.33, 62.85, 62.120 e 62.0.1.

Interviene il senatore GUBERT il quale illustra gli emendamenti 56.7, 56.8 e 56.9: a suo giudizio la opportuna previsione di un assegno di maternità deve essere limitata rispetto a casi in cui la maternità è originata da accertata fecondazione artificiale o da procedure di fecondazione non consentite dalla legge.

I presentatori rinunciano ad illustrare tutti gli emendamenti all'articolo 56.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 56.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Governo, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 56.2.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 56.3, sul quale Relatore e Governo avevano espresso parere contrario, il senatore PIZZINATO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 56.4, accogliendo un invito del sottosegretario Macciotta.

Il presidente COVIELLO, prendendo atto dell'assenza del rappresentante di Rifondazione comunista, dichiara decaduti tutti gli emendamenti presentati da tale parte politica agli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 56.7.

Sugli emendamenti 56.8 e 56.9 il RELATORE e il sottosegretario MACCIOTTA invitano il senatore Gubert al ritiro. Insistendo per la votazione la Commissione respinge gli emendamenti 56.8 e 56.9 – sull'ultimo dei quali avevano preannunciato voto favorevole i senatori MORO e CAMPUS e contrario la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 56.12.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 57 ed agli emendamenti ad esso riferiti, che si danno per illustrati.

Con separate votazioni, con il parere contrario del Relatore e del

rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti 57.1, 57.2 e 57.4.

Il sottosegretario MACCIOTTA, prendendo atto della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 57.5, ritiene peraltro opportuno riaffrontare la questione se riformulato per l'Assemblea.

Con il parere contrario del Relatore e del sottosegretario Macciotta, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 57.6 e 57.7.

Viene quindi ritirato l'emendamento 57.0.3.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 58 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si danno per illustrati.

Con separate votazioni, dopo l'espressione del parere contrario del Relatore e del ministro Bindi, vengono respinti gli emendamenti 58.6, 58.8, 58.9, 58.12, 58.13, 58.14, 58.15. Vengono poi ritirati gli emendamenti 58.10 e 58.11.

Dopo l'espressione del parere favorevole del Relatore e del ministro Bindi, posto ai voti viene approvato l'emendamento 58.16.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore GIARETTA e del ministro BINDI, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 58.17, 58.18 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore AZZOLLINI), 58.19, 58.20, 58.21, 58.22, 58.23, 58.24, 58.25, 58.26 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore AZZOLLINI), 58.27 (di contenuto identico al 58.26), 58.28, 58.29 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore AZZOLLINI) e 58.30.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 59 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si danno per illustrati.

Viene accantonato l'emendamento 59.1.

Il senatore CAMPUS interviene sull'emendamento 59.2, finalizzato ad inserire tra i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci destinati a soggetti affetti da epilessia farmacoresistente e non controllabile con le terapie correnti.

Il relatore GIARETTA si rimette al parere del Governo su tale emendamento.

Il ministro BINDI propone una riformulazione dell'emendamento (59.2 nuovo testo), che ha una portata più vasta e si riferisce ai farmaci per malattie invalidanti o rare.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 59.2.

Il senatore CAMPUS si dichiara favorevole ad accogliere l'invito al ritiro proposto dal Ministro a condizione che l'emendamento 59.2 (nuovo testo) sia modificato eliminando alla fine le parole «in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare».

Dopo un intervento del senatore MONTELEONE, il ministro Bindi non accoglie la proposta di modifica dell'emendamento 59.2 (nuovo testo).

Posto in votazione, viene quindi respinto l'emendamento 59.2.

Su proposta del senatore GIARETTA il ministro Bindi modifica l'emendamento 59.2 (nuovo testo) sostituendo le parole «provvedano» con le altre: «possano provvedere». Con tale ultima modifica, l'emendamento 59.2 (nuovo testo) viene approvato.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del ministro BINDI, il presidente COVIELLO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 59.4.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 60 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si danno per illustrati.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del ministro BINDI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 60.2 e 60.3.

Sull'emendamento 60.4 il relatore GIARETTA si rimette al parere del Ministro.

Il ministro BINDI esprime parere favorevole a condizione che, al primo periodo, dopo le parole «l'indicazione della nota» venga inserita la parola «, controfirmata,».

Il senatore MORANDO aggiunge la firma e modifica l'emendamento nel senso proposto dal Ministro.

Posto ai voti l'emendamento 60.4, come modificato, viene approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 60.5.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 60.6 vengono quindi dichiarati preclusi tutti i rimanenti emendamenti riferiti al comma 2.

Vengono poi respinti gli emendamenti 60.9 e 60.10.

Sull'emendamento 60.11, soppressivo del comma 5, dopo un intervento del senatore GUBERT, il ministro BINDI fa presente che i farma-

ci in questione non sono quelli cosiddetti innovativi, bensì i medicinali coperti da brevetti già registrati; si tratta quindi di una misura dal carattere perequativo.

Il senatore CAMPUS concorda in parte con la dichiarazione del Ministro, ma ritiene opportuno modificare il comma 5.

Il senatore VEGAS, prendendo atto della dichiarazione del Governo, riformula l'emendamento 60.11 volto ad inserire al comma 5, dopo le parole «di nuova autorizzazione» le parole «che non siano sottoposti alla disciplina del prezzo medio europeo».

Con il parere favorevole del ministro BINDI, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 60.11 (nuovo testo).

Vengono quindi ritirati tutti gli emendamenti riferiti al comma 5.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 61 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si danno per illustrati.

Vengono ritirati rispettivamente dai senatori Campus e Mazzuca Poggiolini gli emendamenti 61.16 e 61.24. Su invito del ministro BINDI e del relatore GIARETTA il presidente COVIELLO ritira l'emendamento 61.25, pur sottolineando il valore sociale dell'intervento in esso previsto.

Con separate votazioni, con il parere contrario del RELATORE e del ministro BINDI, vengono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 61.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 62 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Con separate votazioni, dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 62.3, 62.2, 62.4, 62.5, 62.11, 62.13, 62.17, 62.18, 62.21, 62.8, 62.27, 62.28, 62.31, 62.35, 62.36, 62.37, 62.38, 62.39, 62.40, 62.41, 62.42, 62.43, 62.44, 62.45, 62.46, 62.48, 62.49, 62.50, 62.51, 62.52 e 62.53.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 62.1500 (nuovo testo), presentato dal Governo.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, senza discussione vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.55, 62.56, 62.58, 62.59, 62.61, 62.67, 62.68, 62.69, 62.70, 62.72, 62.73, 62.75, 62.77, 62.78, 62.82, 62.83, 62.87, 62.88, 62.91, 62.92, 62.95, 62.107, 62.108 e 62.109.

Il presidente COVIELLO fa propri e ritira gli emendamenti 62.6, 62.9 e 62.14.

Il senatore MINARDO fa proprio e ritira l'emendamento 62.22.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, senza discussione vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.7, 62.10, 62.12, 62.16, 62.15, 62.19 e 62.23.

Il senatore CAMPUS, in relazione all'emendamento 62.24, osserva che le disposizioni del provvedimento collegato sono in contrasto con quanto stabilito nell'accordo tra sindacati del personale medico e Governo; sollecita quindi l'approvazione dell'emendamento 62.24 che mira a ripristinare quanto stabilito tra le parti.

Posti ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti gli emendamenti 62.24 (identico al 62.25), 62.26, 62.29, 62.32, 62.34, 62.47, 62.123, 62.60 e 62.57.

Il ministro BINDI illustra alcune riformulazioni degli emendamenti 62.56, 62.62, 62.74, 62.86, 62.93, 62.97; in particolare quest'ultima riformulazione assorbe tutti gli emendamenti presentati da più parti politiche relativi al reperimento di spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività intramuraria. Illustra altresì l'emendamento 62.300.

Con il parere favorevole del relatore vengono accolti gli emendamenti 62.56 e 62.62, nei testi riformulati, risultando conseguentemente assorbiti i vecchi testi.

Il presidente COVIELLO fa proprio e ritira l'emendamento 62.63.

Il senatore CAMPUS dichiara in relazione all'emendamento 62.65 di non condividere quanto proposto con il provvedimento collegato in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro per il medico in caso di incompatibilità, facendo presente che la decorrenza immediata non è prevista per alcuna categoria di dipendenti pubblici.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti gli emendamenti 62.64, 62.65, 62.66 e 62.71.

Il senatore CAMPUS rileva che si introduce un trattamento privilegiato per la figura del direttore generale, per la quale si prevede la revoca solo nei casi più gravi, rispetto ai medici, per i quali viene prevista la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

Con il parere favorevole del relatore viene accolto l'emendamento 62.74 nel testo riformulato, risultando assorbita la primitiva formulazione.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 62.76, 62.79, 62.80, 62.81 e 62.84.

Vengono, quindi, accolti gli emendamenti 62.5000, 62.86 (nuovo testo) e 62.93 (nuovo testo), sui quali il relatore aveva preventivamente espresso parere favorevole.

L'emendamento 62.90 risulta quindi assorbito e l'emendamento 62.94 precluso.

Viene quindi respinto l'emendamento 62.89, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo avevano formulato parere contrario.

Con il parere favorevole del relatore viene quindi accolto l'emendamento 62.97 (nuovo testo).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 62.96, 62.97, 62.98, 62.99, 62.100 e 62.102.

Su richiesta del relatore sono quindi ritirati, dai rispettivi proponenti 62.101, 62.103, 62.104, 62.105 e 62.106.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene respinto l'emendamento 62.110.

Il senatore GUBERT fa presente che l'emendamento 62.113 è analogo all'emendamento 62.2005.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del relatore, vengono accolti gli emendamenti 62.300 e 62.2005,

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 62.111 e 62.113.

Viene altresì accolto, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 62.112.

Senza discussione, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 62.114, 62.115, 62.116, 62.117, 62.118 e 62.119.

Dopo che il relatore si rimette alle valutazioni del Governo e il rappresentante del Governo esprime avviso contrario, l'emendamento 62.121 viene respinto.

Dopo la formulazione del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.0.2, 62.0.3, 62.0.4 e 62.0.5.

Si passa all'esame dell'articolo 36 precedentemente accantonato.

Vengono posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7 e 36.8.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra quindi l'emendamento 36.3000, finalizzato a dettagliare meglio il funzionamento della nuova normativa in tema di assicurazioni per i danni da calamità naturali.

Il senatore PASQUINI considera positivamente l'emendamento del Governo che migliora sensibilmente il testo approvato dalla Camera. Occorrerebbe, peraltro, precisare il tipo di calamità naturali a cui si vuole fare riferimento e la natura volontaria del consorzio previsto al comma 3.

Il senatore CASTELLI esprime perplessità sul carattere obbligatorio dell'assicurazione limitatamente ai casi di assicurazione contro gli incendi.

Il senatore FERRANTE ritiene che l'obbligo dovrebbe essere generalizzato, analogamente a quanto avviene per la responsabilità civile degli autoveicoli. Considera non sufficientemente chiara la disposizione relativamente agli effetti che si determinerebbero per i soggetti che decidessero di non assicurarsi. Appare indispensabile pertanto introdurre le opportune precisazioni all'interno dell'emendamento.

Il senatore VEGAS rileva come esistano rilevanti differenziazioni di rischio tra le diverse aree regionali e sottolinea che il meccanismo previsto non può funzionare efficacemente in mancanza di precisazioni sulle conseguenze della scelta di non assicurarsi. Anche se il testo appare migliorativo rispetto a quello del disegno di legge, non ritiene che sia stato condotto un sufficiente approfondimento,

Il senatore Guido DE MARTINO è dell'avviso che lo Stato non possa sottrarsi ai propri obblighi nei confronti di cittadini che siano stati colpiti da gravi calamità naturali. Formula quindi gravi perplessità sull'emendamento, in quanto esso non chiarisce l'ambito dell'intervento statale e non dispone idonee garanzie per gli strati meno agiati della popolazione.

Il senatore CAMPUS considera opportuno sopprimere l'articolo 36, che non contiene soluzioni idonee e che appare frutto di una qualche improvvisazione. Occorrerebbe approfondire le questioni ed individuare una strada coerente di riforma, anche al fine di non determinare sperequazioni con riferimento a quelle aree territoriali con minore rischio di calamità.

Il senatore FIGURELLI concorda con le preoccupazioni formulate dai senatori Guido De Martino e Ferrante: non è condivisibile, in particolare, il principio di limitare l'intervento dello Stato ad alcune

calamità e la non considerazione di talune situazioni di particolare disagio.

Il senatore GIARETTA fa presente che il meccanismo ipotizzato nell'emendamento è analogo a quello esistente nella maggior parte dei paesi avanzati. Del resto, fino a quanto lo Stato dovrà impegnare risorse finanziarie principalmente per interventi successivi alle calamità, sarà difficile compiere una efficace azione di prevenzione. Considera opportuno prevedere idonei livelli di garanzia per le fasce sociali che non sono in grado di assicurarsi.

Il senatore MINARDO si associa alle espressioni di perplessità, rispetto all'emendamento presentato dal Governo, già formulate in molti interventi.

Il senatore SEMENZATO ritiene che il meccanismo assicurativo sia poco efficace nei centri con grande densità di abitanti e che si ponga comunque un problema molto delicato di differenziazione tra cittadini assicurati e cittadini non assicurati, anche all'interno di uno stesso immobile. Estremamente difficoltosa appare poi l'applicabilità della norma nei centri storici.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI non comprende le ragioni della stretta connessione, prevista nell'emendamento tra assicurazione per gli incendi e assicurazione per i danni da calamità. Occorrerebbe poi definire una graduazione di applicabilità in relazione alle diverse aree territoriali ed inserire forme di tutela per le fasce più deboli della popolazione.

Il senatore MARINO segnala l'esigenza di prevedere il parere parlamentare sul regolamento previsto dal comma 4.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea che l'emendamento introduce una rilevante innovazione nell'ordinamento e che da ciò deriva l'esigenza di un adeguato approfondimento.

Il senatore FERRANTE ribadisce la necessità di precisare opportunamente il contenuto dell'emendamento, pur valutando positivamente la scelta di ricorrere a forme di assicurazione per i danni derivanti da calamità naturali.

Il sottosegretario MACCIOTTA valuta positivamente gli elementi offerti dalla discussione in corso: effettivamente, è indispensabile approfondire tutte le implicazioni derivanti da una innovazione di grande rilievo. Comprende anche talune resistenze non dissimili da quelle che vi furono quando si introdusse la assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile relativa agli autoveicoli e ritiene che si possa giungere ad un ulteriore miglioramento del testo, ferma restando la possibilità di modulare la riforma in sede di regolamento.

Il presidente COVIELLO, prendendo atto dell'esigenza di un ulteriore momento di riflessione per introdurre modifiche che appaiono indispensabili, propone di rinviare l'esame dell'emendamento.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene rinviato.

*La seduta termina alle ore 00,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3662****Art. 2.**

*Sopprimere il comma 1.*

*Consequentemente sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in quanto compatibili con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

2. Le Regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma precedente, disciplinano le modalità di ripartizione ai Comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle Regioni le somme sono direttamente ripartite tra i Comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro il 30 giugno 1999 sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze generali per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione, dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumersi quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n. 297 seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del

quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2 e l'articolo 631, comma 2 dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui ai presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.

**2.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

### **Art. 31.**

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**31.9**

POLIDORO

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**31.1** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera *d*) e all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2000».

**31.10**

POLIDORO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera *d*) e all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2000».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**31.2** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le somme arretrate di cui al comma 181 sono escluse dal computo dei redditi ai fini del diritto all'integrazione al minimo delle pensioni».*

**31.14** TAPPARO, PILONI, LARIZZA, SARACCO

*Sopprimere il comma 3.*

**31.17** GUBERT

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro un anno».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**31.4** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «dodici mesi».*

**31.15** TAPPARO, PILONI, LARIZZA, SAROCCO, BESOSTRI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346».*

**31.8** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai soggetti oltre i 73 anni ed agli anziani non autosufficienti la corresponsione degli arretrati avviene in un'unica soluzione».

**31.13** PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI

*Sopprimere il comma 5.*

**31.18** GUBERT

*Al comma 5, abrogare il primo periodo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**31.5** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «con compensazione» inserire la seguente: «parziale».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**31.3** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le rate annuali non ancora messe in pagamento alla data di entrata in vigore della presente legge sono corrisposte, a domanda, in unica soluzione agli aventi diritto di età non inferiore ai 75 (età da definirsi - ndr) anni ovvero che versino in grave stato di salute da individuare secondo i criteri obiettivi stabiliti dagli enti interessati e comprovati da adeguata documentazione».

**31.16** TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA, SAROCCO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 3, comma 6, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: "tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito" con le seguenti: "tasso ufficiale di sconto vigente in ciascun periodo di imposta"».

**31.6** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni in materia di pensioni ai superstiti)*

1. La tabella F, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita con la seguente:

"TABELLA F  
(articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Reddito superiore a 4 volte il trattamento percentuale di cumulabilità: 75 per cento minimo annuo del fondo lavoratori del trattamento di reversibilità dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Reddito superiore a 5 volte il trattamento percentuale di cumulabilità: 60 per cento minimo annuo del fondo lavoratori del trattamento di reversibilità dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

reddito superiore a 6 volte il trattamento percentuale di cumulabilità: 50 per cento minimo annuo del fondo lavoratori del trattamento di reversibilità dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio".

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il penultimo periodo aggiungere le seguenti parole: "I limiti di cumulabilità non si applicano, altresì, qualora il beneficiario, diverso dai figli superstiti aventi diritto, sia persona con handicap grave, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

*Conseguentemente, all'articolo 8, incrementare gli importi a copertura degli oneri previsti dai commi precedenti.*

**31.0.1**

TAPPARO, PILONI, SAROCCO

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è sostituito dal seguente:

“8. Per i lavoratori attivi alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che, entro e non oltre un anno dalla stessa data, siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni quali dipendenti di imprese che, nel medesimo periodo, estraevano o utilizzavano amianto come materia prima delle loro produzioni, l'intero periodo lavorativo e di esposizione soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio da amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5”».

**31.0.2** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, NOVI, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

1. Modifiche alla legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, all'articolo 7, comma 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: “, agli operai agricoli,” aggiungere le seguenti: “ai pescatori assicurati ai sensi della legge n. 250 del 1958,”».

**31.0.3** GUBERT

**Art. 32**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**32.1** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e della programmazione economica dispone» aggiungere le parole: «con effetto immediato».*

**32.5**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Al comma 1, aggiungere, nel primo periodo, dopo le parole: «interessato», le seguenti: «, a cui sia stata notificata la convocazione».*

**32.4**TAPPARO, SMURAGLIA, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA,  
SASSO, BESOSTRI

*Al comma 1, dopo le parole: «le giustificazioni addotte», sono aggiunte le seguenti: «si dispone l'immediato ripristino dei pagamenti relativi al trattamento economico di invalidità civile a partire dal momento in cui erano stati sospesi.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**32.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le giustificazioni addotte» aggiungere le seguenti: «dalla commissione medica stessa, che si assume la responsabilità di verificare e avallare le motivazioni della mancata presentazione esigendo in allegato documentazione».*

**32.6**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «A fini della determinazione del grado di invalidità si tiene conto non solo dello stato dell'invalido al momento della visita, ma anche delle testimonianze relative al suo stato medio o normale di vita. Agli effetti della valutazione del grado di autosufficienza dell'invalido si deve considerare anche l'autosufficienza ad avere una normale vita di relazione interpersonale e con le istituzioni pubbliche».*

**32.3**

GUBERT

*Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nessuna sospensione o revoca è disposta qualora l'invalido eccipisca nel verbale di visita come la verifica sia avvenuta da parte di persone non esperte nello specifico tipo di invalidità. Nel caso la commissione non possa provare la specifica ed adeguata esperienza clinica, la verifica viene integrata dalla visita di persona la cui adeguata esperienza nello specifico tipo di invalidità sia obiettivamente dimostrabile».*

**32.7**

GUBERT

*Al comma 3 alle parole: con decreto del Ministro del tesoro premettere le seguenti: Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

**32.8**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo».

**32.9**BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, FLO-  
RINO, MULAS, MEDURI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e presso le commissioni mediche» fino alla fine del comma*

**32.10**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il comma 260 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile anche alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti. Qualora i soggetti che hanno percepito indebitamente dette prestazioni siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti del 30 per cento dei redditi compresi tra lire 16 milioni e lire 24 milioni, del 50 per cento dei redditi compresi tra 24 milioni e lire 32 milioni e del 75 per cento dei redditi superiori a lire 32 milioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti di recupero dell'indebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. È dovuto il rimborso delle somme recuperate oltre i limiti sopra indicati».

*Conseguentemente all'articolo 20 la percentuale di riduzione degli stanziamenti ivi descritti è aumentata dal 10 all'11 per cento per l'anno 1999, mentre rimane invariata per l'anno 2000 e 2001.*

**32.11**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il comma 260 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile anche alle prestazioni economiche corrisposte agli

invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti. Qualora i soggetti che hanno percepito indebitamente dette prestazioni siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti del 30 per cento dei redditi compresi tra lire 16 milioni e lire 24 milioni, del 50 per cento dei redditi compresi tra 24 milioni e lire 32 milioni e del 75 per cento dei redditi superiori a lire 32 milioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti di recupero dell'indebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. È dovuto il rimborso delle somme recuperate oltre i limiti sopra indicati».

*Conseguentemente l'autorizzazione di spesa previsto dall'articolo 42, primo comma, lettera b), è ridotta per l'anno 1999, a lire 65 miliardi.*

Il comma aggiuntivo proposto estende ai trattamenti pensionistici degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti norme già in vigore per i pensionati dell'INPS. Si tratta perciò di una misura equitativa. La relativa spesa, che sarà sostenuta soltanto nell'anno 1999, può essere valutata in lire 5 miliardi.

**32.12**

CAMO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il comma 260 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile anche alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti. Qualora i soggetti che hanno percepito indebitamente dette prestazioni siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti del 30 per cento dei redditi compresi tra lire 16 milioni e lire 24 milioni, del 50 per cento dei redditi compresi tra 24 milioni e lire 32 milioni e del 75 per cento dei redditi superiori a lire 32 milioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti di recupero dell'indebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. È dovuto il rimborso delle somme recuperate oltre i limiti sopra indicati».

*Conseguentemente l'autorizzazione di spesa previsto dall'articolo 42, primo comma, lettera b), è ridotta per l'anno 1999, a lire 65 miliardi.*

Il comma aggiuntivo proposto estende ai trattamenti pensionistici degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti norme già in vigore per i pensionati dell'INPS. Si tratta perciò di una misura equitativa. La relativa spesa, che sarà sostenuta soltanto nell'anno 1999, può essere valutata in lire 5 miliardi.

**32.13**

DE LUCA Michele

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dispone la costituzione di uno o più Nuclei di controllo delle strutture periferiche incaricate delle verifiche di cui al presente articolo».

**32.14**

MANFROI, SERENA

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**32.15**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«10. I territori, individuati in base all'articolo 92.3.c del Trattato di Roma, sono da considerarsi aree depresse ai fini delle leggi nazionali».

**32.16**

STANISCIÀ, BISCARDI, VISERTA, DI ORIO, POLIDORO, DI BENEDETTO

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soli fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti invalidi per servizio per i quali non è prevista alcuna altra previdenza economica»»

**32.0.1**

VEDOVATO

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:

“2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a de-

correre dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, verso recupero della somma da porre a carico dell'ente che ha proceduto all'accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall'articolo 1, settimo comma, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 3, primo comma, primo periodo, del presente decreto».

2. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni dalla data del pagamento della somma capitale».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**32.0.2** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Disposizioni a favore dei soggetti portatori handicap)*

1. I mezzi, autoveicoli o motoveicoli, anche senza particolari modifiche tecniche, necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sono esenti dal pagamento della tassa di proprietà del veicolo».

*Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:*

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: "lire 20.000" con le seguenti: "8.000".

**32.0.3** LAGO, WILDE, MORO

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Disposizioni interpretative dell'articolo 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)*

1. Il comma 3 dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, deve intendersi nel senso che nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, all'INPS spetta la legittimazione passiva sta con riferimento alla fase dell'accertamento sanitario sia a quella della concessione dei benefici economici».

**32.0.4** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

**Art. 33.**

*L'articolo 33 è sostituito dal seguente:*

«Art. 33. - (*Pensioni di guerra*). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel terzo comma dell'articolo 102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo inteso in particolare a:

a) adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C), G) ed N), allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, successivamente aggiornate con le leggi 29 dicembre 1990, n. 422, e 8 agosto 1991, n. 261;

b) introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla corrispondente tabella allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, le integrazioni e le modificazioni che si rendono necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

c) estendere a tutti i titolari di pensioni di guerra l'indennità speciale annua senza alcun condizionamento al reddito;

d) ripristinare, con congrua rivalutazione, l'assegno di cura;

e) rideterminare la tabella F-1), allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

f) elevare il limite di reddito di cui all'articolo 70 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e parificarlo a quello previsto per la reversibilità ordinaria;

g) modificare l'attuale normativa dei ricorsi gerarchici con particolare riferimento alla norma che prevede l'istituto del silenzio-rigetto».

**33.1**

MANFROI, SERENA

*Sopprimere i commi 1 e 4.*

**33.2**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261, 262, 263, 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono applicabili a tutte le prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o prestazioni di famiglia nonchè rendite, anche se liquidate in capitale, percepite indebitamente e a carico di enti pubblici di previdenza obbligatoria, ivi compresi tutti gli enti e tutte le amministrazioni che gestiscono forme esclusive, esonerative, sostitutive, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al Testo Unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. La disciplina di sanatoria si intende applicabile agli indebiti di cui all'articolo 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 se di migliore favore rispetto alle norme di sanatoria di pagamenti indebiti, vengenti nei diversi regimi al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996. Il recupero integrale in caso di dolo, di cui al comma 265 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, si intende applicabile alle prestazioni indebitamente percepite a carico di Inps, Inail, Inpdap e di tutte le altre forme obbligatorie di previdenza nonchè ai trattamenti pensionistici di guerra».

**33.3** TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, SARACCO

*Al comma 1, nel testo proposto del comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la parola: «recupero» aggiungere le seguenti: «non ha luogo con riferimento alle pensioni di guerra e».*

**33.4** CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, PALOMBO, MANTICA, TURINI, MEDURI

*Al comma 1, alinea «263» sopprimere le parole: «salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**33.5** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.6** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA

*Sopprimere il comma 3.*

**33.7** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Con domanda diretta alla Direzione provinciale del tesoro cui fa capo l'interessato i grandi invalidi per causa di servizio militare di leva delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, le rispettive vedove e gli orfani possono optare, a domanda, per il trattamento pensionistico connesso ai gradi invalidi di guerra, alle vedove e agli orfani di guerra».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.8** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«6. Ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta di cui alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono erogati, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali attualmente classificati nella classe C, di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, qualora il medico di base ne attesti la indispensabilità e la insostituibilità per la terapia delle affezioni correlate all'invalidità pensionata».

*Conseguentemente, ridurre di lire 10 miliardi annui lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità».*

**33.9** BERNASCONI, PAPINI, DI ORIO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli invalidi di guerra, agli invalidi civili, ai ciechi, ai sordomuti e ai disabili psichici non si applicano i limiti di età eventualmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici e per le assun-

zioni presso ditte private, nonchè per beneficiare di agevolazioni fiscali e/o previdenziali».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.10** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. I motocicli e gli autoveicoli per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, esentati dal pagamento della tassa di possesso in quanto il veicolo è riconosciuto come ausilio indispensabile e insostituibile per la modalità del soggetto portatore di *handicap*, sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.11** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, va interpretato nel senso che i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti sono tutti coloro che necessitano di adattamenti per la guida o comunque per l'uso dei veicoli ivi indicati. Tale condizione è comprovata dalla annotazione sulla patente speciale o sulla carta di circolazione del veicolo dell'obbligo degli adattamenti necessari all'agibilità e all'uso del veicolo stesso, accompagnata da specifica certificazione rilasciata dalla competente commissione medica».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.12** BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, VALENTINO, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MEDURI

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (IVA al 4 per cento), rispettivamente agli articoli 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)*, e 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie, adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *h)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.13** BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, VALENTINO, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MEDURI

*Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:*

«5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e quello previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro.

Il limite di reddito di cui al comma 1 è rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

È abrogata la lettera *g)* dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.14** BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, VALENTINO, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MEDURI

*Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:*

«5-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per gli invalidi di guerra e civili, i sordomuti, i ciechi di guerra e civili, i disabili psichici,

quando richiesto, non si fa riferimento al reddito familiare ma sempre e comunque a quello personale».

*Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.15** BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, VALENTINO, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MEDURI

*Aggiungere i seguenti commi:*

«1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensione di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, non si fa luogo al recupero dell'indebito, salvo nei casi in cui sia accertato il dolo da parte dell'interessato. Ai fini di detto accertamento, l'omissione di denuncia non costituisce reato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai procedimenti di recupero in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

**33.16** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici esercizi».

**33.17** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

1. L'agevolazione fiscale, relativa all'abbattimento al 4 per cento dell'aliquota IVA, già prevista dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, per l'acquisto di autoveicoli da parte di cittadini con ridotte o impedito capacità motorie, nonché le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si interpretano nel senso che fra tali soggetti sono compresi quelli affetti da cecità bilaterale assoluta».

**33.18** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

1. Ai grandi invalidi per causa di servizio militare ed equiparato, nonché agli aventi diritto alla pensione ai superstiti, è consentita l'opzione per conseguire il corrispondente trattamento di guerra.

2. Pari facoltà è riconosciuta ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta per i caduti per servizio, vittime del dovere e categorie assimilate, che, ai fini del trattamento economico complessivo, sono assimilati agli aventi causa del grande invalido per servizio militare ed equiparato ascritto alla tabella "E, lettera A, n. 1" della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il nuovo trattamento derivante dall'opzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorre dal 1° gennaio 1998. Pari decorrenza è riconosciuta agli aventi diritto che avanzino domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente, lo stesso trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di opzione.

4. L'INPDAP (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche) deve corrispondere al Ministero del tesoro, per i soggetti che esercitano il diritto di opzione ai sensi dei precedenti commi, gli importi delle pensioni, ivi compresi gli assegni accessori, che avrebbe dovuto erogare agli stessi secondo la normativa vigente.

5. Alla lettera E della tabella "E", annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente: "5-bis) Ipoacusia bilaterale superiore all'80 per cento, accompagnata alla cecità bilaterale assoluta e permanente, in quanto vicariante".

6. La presunzione di interdipendenza, prevista nella lettera m) dei "Criteri per l'applicazione delle tabelle "A, B" ed "E", riportati dopo la medesima tabella "B", di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, introdotta dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, deve essere interpretata quale presunzione legale assoluta. Nella classificazione complessiva del danno anatomo-funzionale, pertanto, devono essere obbligatoriamente valutate anche le infermità che si sono instaurate sullo stesso organo già colpito da invalidità, le quali hanno dato diritto a trattamento pensionistico di guerra, o su organi ovvero apparati con esso cofunzionali.

7. Gli importi in atto al 1° gennaio 1998 dei seguenti assegni:

1) l'importo mensile dell'assegno di superinvalidità, di cui alla tabella "E", allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

2) l'importo mensile dell'assegno di cumulo, di cui alla tabella "F" allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

3) l'importo mensile degli assegni di integrazione previsti dall'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, già sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni;

4) l'importo mensile degli assegni di integrazione previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 442, e successive modificazioni e integrazioni;

5) l'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, assegnata ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata ai numeri 1) e 2) della lettera "A-bis" della tabella "E" annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonché ai grandi invalidi ascritti alla lettera "A, n. 2" della medesima tabella.

Sono aumentati, a partire dalla stessa data, del 6 per cento e di un ulteriore 6 per cento a partire dal 1° gennaio 1999.

8. L'importo in atto al 1° gennaio 1998 dell'assegno supplementare, di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, fruito dalle vedove dei grandi invalidi di guerra, è aumentato nella misura del 2,5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1998 e di un ulteriore 2,5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1999.

9. Ai grandi invalidi non vedenti con la perdita anatomica o funzionale dei due arti superiori o dei due arti inferiori ed a quelli che presentano la perdita totale o funzionale dei quattro arti, fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme, compete un assegno aggiuntivo annuo d'importo pari al complesso di una mensilità degli assegni loro spettanti, da liquidarsi nel mese di giugno, a decorrere dal mese di giugno 1998.

10. Ai superstiti aventi diritto alla pensione di guerra indiretta, qualora abbiano convissuto con il grande invalido di guerra ed abbiano provveduto alla sua assistenza almeno nei due anni precedenti la data del decesso dello stesso invalido, compete, *una tantum*, una somma pari a due annualità degli assegni accessori riconosciuti all'invalido deceduto.

11. Qualora alla condizione di convivenza ed assistenza di cui al precedente comma siano interessati più superstiti aventi diritto alla pensione di guerra indiretta, ripartita proporzionalmente tra tali superstiti in relazione al periodo di convivenza.

12. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero del tesoro.

13. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.19** MACERATINI, PALOMBO, DANIELI, PELLICINI, SILIQUINI, FLORINO, MULAS, PACE, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, BONATESTA, MEDURI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Nuovo limite di reddito in materia di pensioni di guerra)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è quello previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1 è rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

3. È abrogata la lettera g) dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**33.20** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

**Art. 34.**

*Sopprimere il comma 1.*

**34.1**

TAROLLI, BIASCO

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**34.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere i comma 1, 2 e 3.*

**34.3**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. La società "Poste italiane spa" dovrà essere completamente privatizzata entro il 31 dicembre 1999, ed entro tale data tutte le azioni attualmente possedute dal tesoro dovranno essere vendute a privati investitori».

**34.4**

MORO, TIRELLI, LAGO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera *d*) e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, con decorrenza 1° gennaio 2000».

**34.5**

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 1 cancellare le parole da: «ai sensi» fino a: «n. 71».*

**34.6**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.*

**34.7**

TAROLLI, BIASCO

*Sopprimere il comma 3.*

**34.8**

TAROLLI, BIASCO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il patrimonio immobiliare adibito a residenza dell'ex amministrazione delle Poste e telecomunicazioni è trasferito agli enti locali del territorio di appartenenza. Tali beni immobiliari dovranno essere regolati sulla base delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. Il valore patrimoniale dei beni immobiliari, calcolato sulla base delle segnalazioni perdisposte dalla società Poste italiane spa completa degli elementi identificativi dei singoli beni, viene liquidato tramite specifico contratto tra il Ministero delle comunicazioni e la Società Poste italiane spa».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**34.9**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «1997 in sede di attuazione della stessa. Entro» con le seguenti: «1997. A tal fine entro»; al secondo periodo, sostituire le parole: «in ordine alla abrogazione delle norme incompatibili con l'avvenuta trasformazione delle Poste italiane in società per azioni e della definizione delle» con le seguenti: «volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico, Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le».*

**34.10**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996 è applicabile alla società Poste italiane l'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997.

**34.11**

FALOMI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996 è applicabile alla società Poste italiane l'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997.

**34.12**

ERROI

**Art. 35.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**35.2** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

*a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*

*b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). - Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734,

sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).  
– Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

**35.26**

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**35.45**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sono soppressi i commi 1, 2 e 3.*

**35.32**

TAROLLI, BOSI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**35.3** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

*a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*

*b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

*«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.*

*Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

*«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:*

*a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».*

**35.25**

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**35.4**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1 sopprimere il primo periodo.*

**35.29**

TERRACINI

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, con decorrenza 1° gennaio 2000.....».*

**35.35**

TAROLLI, BOSI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in favore delle categorie meritorie».*

*Al comma 2, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «privilegiando le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore».*

**35.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:* «Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997» *e dopo le parole:* «è introdotto un contributo» *sopprimere le seguenti parole:* «diretto in favore di categorie meritorie».

**35.37**

GUBERT

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:* «Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, con decorrenza 1° gennaio 2000.....».

**35.42**

SEMENZATO

*Al comma 1 sostituire le parole da:* «Con decorrenza dal» *fino a:* «spedizioni postali di» *con le seguenti:* «Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, con decorrenza 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo volto ad agevolare le spedizioni postali di:».

**35.28**

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:* «Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, con decorrenza 1° gennaio 2000.....».

**35.48**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dal 1° gennaio 2000, *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2001.

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

*a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*

*b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

*«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

*«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.*

*Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

“a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

**35.24**

MORO, LAGO

*Modificare la decorrenza al 1° gennaio 2001.*

**35.7**

MULAS, FLORINO, SILIQUINI, MEDURI

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».*

*Conseguentemente all'articolo 39, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «relative al Ministero della difesa e di quelle».*

**35.43**

RIPAMONTI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «diretta in favore di categorie meritorie».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**35.5**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, dopo le parole: «è introdotto un contribut» sopprimere le parole: «diretto in favore di categorie meritorie».*

**35.9**

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «diretto in favore di categorie meritorie».*

**35.13**

MORO, CASTELLI, LAGO

*Al comma 1, dopo le parole: «è introdotto un contributo» sopprimere le parole: «diretto in favore di categorie meritorie».*

**35.15**

POLIDORO

*Al comma 1, dopo le parole: «è introdotto un contributo» sopprimere le parole: «diretto in favore di categorie meritorie».*

**35.34**

POLIDORO

*Al comma 1, dopo le parole: «è introdotto un contributo» sopprimere le parole: «diretto in favore di categorie meritorie».*

**35.34-bis**

TAROLLI, BOSI

*Al comma 1, dopo le parole: «è introdotto un contributo» sopprimere le parole: «diretto in favore di categorie meritorie».*

**35.41**

SEMENZATO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «diretto in favore di categorie meritorie».*

**35.47**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, dopo le parole: «un contributo diretto,» aggiungere le seguenti: «, di entità comunque non inferiore all'ammontare delle agevolazioni tariffarie godute nel 1999,».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**35.46**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «senza fini di lucro», aggiungere le seguenti: «e di materiale di propaganda elettorale».*

**35.27**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le medesime agevolazioni sono riconosciute per l'invio di materiale elettorale in occasione delle consultazioni elettorali».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

**35.23**

MORO, CASTELLI, LAGO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le norme di cui all'articolo 2, comma 20 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e degli articoli 17 e 20 della legge 1993, n. 515, restano comunque in vigore per gli editori delle pubblicazioni aventi esclusivi contenuti politici, sociali, sindacali e culturali, senza fini di lucro ma ai soli fini dell'espressione del pensiero ai sensi degli articoli 21, 39 e 40 della Costituzione della Repubblica italiana».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**35.8**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, MULAS, SILIQUINI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel*

Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

- a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

**35.21**

MORO, CASTELLI, LAGO

*Al comma 2, dopo le parole: «della programmazione economica,» aggiungere le seguenti: «, previo parere vincolante delle commissioni competenti,».*

**35.50**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, l'entità del contributo diretto di cui al comma 1 dovrà essere determinata in maniera tale che, a parità di spedizioni, l'onere da esse sostenuto non risulti comunque superiore a quello dell'anno precedente, aumentato del tasso di inflazione programmato».*

**35.39** RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI PETTINATO, PIERONI, SEMENZATO

*Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle ventimila copie per numero».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**35.6** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 2 dell'articolo 5, aggiungere il seguente periodo: «Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero».*

**35.12** POLIDORO

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero».*

**35.33** TAROLLI, BOSI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero».*

**35.17** TAROLLI, BIASCO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero».*

**35.38**

GUBERT

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero».*

**35.40**

SEMENZATO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero».*

**35.49**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Non possono essere ammesse al contributo diretto di cui al comma 1, le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b), che contengono informazioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione e anche di tipo redazionale per un area calcolata su base annua superiore al trenta per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione o che perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché della vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria.

**35.14**

MORO, CASTELLI, LAGO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le pubblicazioni delle imprese editrici di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, beneficiano del contributo diretto di cui al comma 1».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

*a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*

*b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

*«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

*«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.*

*Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 18, copo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone"».

**35.20**

MORO, LAGO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le stampe promozionali e propagandistiche dei soggetti di cui alla lettera c), comma 1, anche finalizzate alla raccolta di fondi, beneficiano del contributo diretto di cui al medesimo comma 1».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti»..

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiungere le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

**35.22**

MORO, LAGO

*Al comma 3, sostituire le parole da: «non superiore...» fino a: «per l'anno 2001» con le seguenti: «di 400 miliardi per l'anno 2000 e di lire 350 miliardi per l'anno 2001 purchè risultino almeno di pari entità rispetto all'ammontare delle agevolazioni tariffarie godute dagli aventi diritto nel 1999».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**35.51**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**35.30**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono effettuati», inserire le seguenti: «in relazione ai costi efficienti e».*

**35.1**

FALOMI

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono effettuati», inserire le seguenti: «in relazione ai costi efficienti e».*

**35.44**

ERROI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Al comma 16 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo del capoverso 15-bis le parole: "50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento"».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

*a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*

*b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

*Consequentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Consequentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Consequentemente, all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

**35.16**

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le seguenti parole: “nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio”».

*Consequentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppresa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

*«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

*«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.*

*Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

*«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:*

- a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».*

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista", sono sostituite con le seguenti: "della documentazione richiesta dall'editore"».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

«Art. 20. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

**35.18**

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al secondo periodo, le parole: “della residua documentazione prevista”, sono sostituite con le seguenti: “della documentazione richiesta all'editore”».

**35.18a**

MORO, CASTELLI, LAGO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 15-bis, dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dal seguente:

“15-bis. A decorrere dall'anno 1999, entro il 31 gennaio di ogni anno e purchè sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari all'ottanta per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La domanda per accedere all'anticipazione è corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo, resa dal legale rappresentante dell'impresa editrice attestante per l'anno di riferimento dei contributi richiesti: l'elenco soci dell'impresa, il numero delle uscite effettive, l'ammontare degli introiti pubblicitari, i costi e i ricavi afferenti la testata ai quali dovranno essere allegati le copie delle fatture emesse dallo stampatore dalle quali risulti la tiratura di ogni numero pubblicato, oltre alla dichiarazione di appartenenza e rappresentanza della forza politica debitamente certificate dai competenti organi parlamentari. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazio-

ne nonchè della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

**«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).** – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

**«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).** – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

**35.11**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La domanda per accedere all'anticipazione è corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo, resa dal legale rappresentante dell'impresa editrice attestante per l'anno di riferimento dei contributi richiesti: l'elenco soci dell'impresa, il numero delle uscite effettive, l'ammontare degli introiti pubblicitari, i costi e i ricavi afferenti la testata ai quali dovranno essere allegare le copie delle fatture emesse dallo stampatore dalle quali risulti la tiratura di ogni numero pubblicato, oltre alla dichiarazione di appartenenza e rappresentanza della forza politica debitamente certificate dai competenti organi parlamentari”».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

**35.19**

MORO, CASTELLI, LAGO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. La Società poste italiane spa è libera di contrattare le tariffe per le prestazioni dei propri servizi con grandi clienti o per spedizioni periodiche o di grandi quantità».

**35.31**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione)*

1. Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana spa per l'anno 1998 resta fissato nella misura di lire 40 miliardi.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 parzialmente utilizzando per detto anno:

a) quanto a lire 84.279 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

d) quanto a lire 19.422 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

e) quanto a lire 226 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

f) quanto a lire 984 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) quanto a lire 71 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero;

g) quanto a lire 18 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 dicembre 1998».

**35.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Provvidenze per l'editoria)*

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i contributi di cui al comma 10 sono altresì corrisposti a favore delle imprese editrici di quotidiana”

ni o periodici organi di partiti politici espressione di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano almeno un rappresentante in una delle due Camere, i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti»».

*Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 3.*

**35.0.2**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Provvidenze per l'editoria)*

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificata dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o periodici" inserire le seguenti: "a quella data" e sopprimere le seguenti parole: "e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997"».

*Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 3.*

**35.0.3**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Art. 36.**

*Sopprimere l'articolo.*

**36.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo 36, con il seguente:*

**Art. 36.**

*(Misure relative alla assicurazione contro le calamità naturali)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i contratti di assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati comprendono l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali quali terremoto, maremoto, frana, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, e nel caso del verificarsi della cala-

mità, l'intervento pubblico non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e l'importo del danno.

2. La garanzia di cui al comma 1 dovrà operare nel caso di calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ISVAP, per gli aspetti di rispettiva competenza, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio, anche attraverso la costituzione di un consorzio tra le compagnie di assicurazione;

b) l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

c) la determinazione dei premi assicurativi;

d) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa individuando percentuali massime del contributo statale per taluni danni;

e) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento pubblico resta precluso;

f) definire i parametri cui fare riferimento per determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e le modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni.

4. Con il medesimo regolamento è determinato il limite dell'intervento pubblico, in assenza di copertura assicurativa, al verificarsi delle calamità di cui al comma 2.

**36.3000**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, lettera h), sostituire le parole: «lire 24 miliardi» con le seguenti: «lire 20 miliardi» con le seguenti: «lire 30 miliardi» e le parole: «lire 26 miliardi» con le seguenti: «lire 20 miliardi».*

**36.2**

CARCARINO, IULIANO

*Sopprimere l'articolo.*

*Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale, 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**36.3**

PASQUINI

*Sopprimere l'articolo.*

**36.4**

PASQUINI

*Sopprimere l'articolo.*

**36.5**

MANFROI, SERENA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 1, dopo le parole: «Ministero della difesa» aggiungere le seguenti: «non incluse nelle unità previsionali di base di funzionamento».*

**36.6**

BORTOLOTTO, RIPAMONTI, SARTO, PIERONI, BOCO, CARELLA,  
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SEMENZATO

*Sopprimere l'articolo.*

**36.7**

PASQUINI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**36.8**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,  
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,  
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,  
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,  
MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, dopo le parole: «dei soggetti privati» inserire le seguenti: «e pubblici».*

**36.9**

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

*Al comma 1, le parole da: «, catastrofi o altri eventi» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «quali: terremoto, maremoto, frana, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**36.10**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle apposite Commissioni Parlamentari, si modificheranno agli indirizzi assicurativi al fine di garantire, a parità del prezzo della polizza, dai rischi derivanti da calamità naturali quali, inondazioni, eruzione vulcanica e calamità naturali, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 147 del decreto-legge 31 marzo 1991, n. 112. Organo preposto alla dichiarazione dello stato di emergenza è il sindaco».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**36.11**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, le parole da: «, catastrofi o altri eventi» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «quali: terremoto, maremoto, frana, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».*

**36.12**

CIMMINO

*Al comma 1, dopo le parole: «della garanzia» aggiungere: «senza aumento dei premi».*

**36.13**

MANFROI, SERENA

*Al comma 1, dopo le parole: «come definiti dall'articolo 2,» sopprimere le seguenti: «comma 1, lettera c),».*

**36.14**

BORTOLOTTO, RIPAMONTI, SARTO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

*Al comma 1, le parole da: «, catastrofi o altri eventi» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «quali: terremoto, maremoto, frana, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».*

**36.15**

CIMMINO

*Al comma 1, le parole da: «, catastrofi o altri eventi» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «quali: terremoto, maremoto, frana, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».*

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle calamità naturali;

b) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa;

c) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare l'estensione della copertura assicurativa di cui al comma 1;

d) prevedere la costituzione da parte delle imprese di as-

sicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche;

e) determinare i caratteri di abusivismo edilizio che escludono per determinati fabbricati l'accesso all'assicurazione;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento risarcitorio dello Stato resta precluso;

g) determinare l'importo di danno che deve rimanere a carico di ciascun assicurato».

**36.16** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

*Al comma 2, sostituire le parole: «sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP)» con le altre: «sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Colzano e l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP)».*

**36.17** SPECCHIA, CURTO, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, DE CORATO, MEDURI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle calamità naturali;

b) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa;

c) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare l'estensione della copertura assicurativa di cui al comma 1;

d) prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche;

e) determinare i caratteri di abusivismo edilizio che escludono per determinati fabbricati l'accesso all'assicurazione;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento risarcitorio dello Stato resta precluso;

g) determinare l'importo di danno che deve rimanere a carico di ciascun assicurato».

**36.18**

CIMMINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle calamità naturali;

b) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa;

c) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare l'estensione della copertura assicurativa di cui al comma 1;

d) prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche;

e) determinare i caratteri di abusivismo edilizio che escludono per determinati fabbricati l'accesso all'assicurazione;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento risarcitorio dello Stato resta precluso;

g) determinare l'importo di danno che deve rimanere a carico di ciascun assicurato».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**36.19**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, le parole da: «, catastrofi o altri eventi» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «quali: terremoto, maremoto, frana, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».*

**36.20**

CIMMINO

*Al comma 1, le parole da: «, catastrofi o altri eventi» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «quali: terremoto, maremoto, frana, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».*

**36.21**

TAROLLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle calamità naturali;

b) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa;

c) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare l'estensione della copertura assicurativa di cui al comma 1;

d) prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche;

e) determinare i caratteri di abusivismo edilizio che escludono per determinati fabbricati l'accesso all'assicurazione;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento risarcitorio dello Stato resta precluso;

g) determinare l'importo di danno che deve rimanere a carico di ciascun assicurato».

**36.22**

TAROLLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle calamità naturali;

b) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa;

c) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare l'estensione della copertura assicurativa di cui al comma 1;

d) prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche;

e) determinare i caratteri di abusivismo edilizio che escludono per determinati fabbricati l'accesso all'assicurazione;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento risarcitorio dello Stato resta precluso;

g) determinare l'importo di danno che deve rimanere a carico di ciascun assicurato».

**36.23**

CIMMINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle calamità naturali;

b) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa;

c) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare l'estensione della copertura assicurativa di cui al comma 1;

d) prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche;

e) determinare i caratteri di abusivismo edilizio che escludono per determinati fabbricati l'accesso all'assicurazione;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento risarcitorio dello Stato resta precluso;

g) determinare l'importo di danno che deve rimanere a carico di ciascun assicurato».

**36.24**

CIMMINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità d'attuazione del comma 1, ivi compresa l'istituzione di un apposito fondo di garanzia».

*Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.*

**36.25**

MANFREDI, RIZZI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare l'estensione della copertura assicurativa delle polizze incendio;

b) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle calamità naturali;

c) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa, operando in particolare sul piano della

disciplina della modalità di determinazione dei premi e della individuazione delle somme assicurate;

*d)* individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali non scatta l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali;

*e)* prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche;

*f)* prevedere aliquote dei premi assicurativi articolate anche in funzione della diversa classificazione di rischio sismico, di rischio vulcanico del comune in cui si trova l'immobile».

**36.26**

MANFREDI, RIZZI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

*a)* favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare l'estensione della copertura assicurativa delle polizze incendio;

*b)* prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle calamità naturali;

*c)* stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa, operando in particolare sul piano della disciplina della modalità di determinazione dei premi e della individuazione delle somme assicurate;

*d)* individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali non scatta l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali;

*e)* prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche;

*f)* prevedere aliquote dei premi assicurativi articolate anche in funzione della diversa classificazione di rischio sismico, di rischio vulcanico del comune in cui si trova l'immobile».

**36.27**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Al comma 2, dopo le parole: «sentito l'ISVAP» inserire le seguenti: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».*

**36.28**

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «Con lo stesso regolamento» fino alla fine del comma.*

**36.29**

MANFREDI, RIZZI

*Al comma 2, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**36.30**

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le regioni, le province, le comunità montane e i comuni sono tenuti a definire in sede di predisposizione dei bilanci pluriennali ed annuali un apposito fondo per le esigenze di previsione delle calamità naturali e per la gestione delle emergenze di protezione civile».

*Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 8.*

**36.31**

MANFREDI, RIZZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le regioni, le province, le comunità montane e i comuni sono tenuti a definire in sede di predisposizione dei bilanci pluriennali ed annuali un apposito fondo per le esigenze di previsione delle calamità naturali e per la gestione delle emergenze di protezione civile».

**36.32**

MANFREDI, RIZZI

*Inserire il seguente comma:*

«3. Le somme derivanti dai premi non riscossi delle lotterie nazionali affluiscono, nella misura del 50 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - per far fronte alle spese connesse alle situazioni di emergenza per le quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

**36.33**

BRIGNONE, MORO, LAGO

*Inserire il seguente comma:*

«3. Le somme derivanti dai premi non riscossi delle lotterie nazionali affluiscono, nella misura del 50 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - per far fronte alle spese connesse alle situazioni di emergenza per le quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

**36.34**

IULIANO, BESSO CORDERO

*Inserire il seguente comma:*

«3. Le somme derivanti dai premi non riscossi delle lotterie nazionali affluiscono, nella misura del 50 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - per far fronte alle spese connesse alle situazioni di emergenza per le quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

**36.35**

CARCARINO

### **Art. 37.**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**37.1**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 2, infine, aggiungere i seguenti periodi: «È fatto divieto alle FFSS spa di alienare il patrimonio per motivi di cassa; l'eventuale alienazione a fronte di investimenti deve essere contenuta nel contratto di programma. È fatto altresì divieto alle FFSS spa di partecipare a società miste con gli enti locali aventi finalità di valorizzazione e alienazione del proprio patrimonio laddove si rendessero necessarie varianti agli strumenti urbanistici».*

**37.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le acquisizioni, attribuzione e devoluzione a titolo di trasferimento di proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia aver riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8 comma 3, lettera h), 13 comma 1 lettera a) della legge 84/94 secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche nonchè alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro I del codice di navigazione e relative norme di esecuzione».

**37.3**

CARPINELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A partire dal 1° gennaio 1999 entro 12 mesi, la Ferrovie dello Stato spa su richiesta del comune interessato individua le aree di pertinenza ferroviaria che possono essere utilizzate dal comune stesso per finalità di interesse collettivo e di riqualificazione urbana anche mediante la realizzazione di opere strutturali. La Ferrovie dello Stato spa, d'intesa con il comune, stabilisce i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle suddette aree nonchè il corrispettivo dovuto dall'ente locale alla Ferrovie dello Stato spa per l'utilizzo medesimo».

**37.4**

MORO CASTELLI, LAGO

*Abolire i commi 6 e 7.*

**37.5**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Abolire il comma 6.*

**37.6**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «saranno parimenti assunti i lavoratori a copertura delle carenze riscontrate con le modalità di cui al presente comma 6».*

**37.7**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 6, sostituire le parole: «nel numero che sarà concordato» con le seguenti: «nel numero e per le mansioni concordate».*

**37.8**

SARTO, RIPAMONTI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sui posti individuati come eccedentari, da definire, in base al Contratto nazionale di lavoro, tra le parti mediante verifiche circostanziate e anche decentrate sulle professionalità indispensabili o meno per la produttività dell'azienda e l'efficienza del servizio, non è possibile attivare nuove assunzioni».

**37.9** SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO, BOCCO, CARELLA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Allo scopo di determinare le dotazioni organiche necessarie le norme previste dal comma 6 devono essere precedute dall'adozione da parte del Governo di un documento di indirizzo, da sottoporre al parere del Parlamento, in cui siano individuate le linee del nuovo piano d'impresa e della divisionalizzazione».

**37.10** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza del sistema ferroviario, i lavoratori del settore inerenti la sicurezza, quali la circolazione, la manutenzione dell'infrastruttura, devono essere assunti a tempo indeterminato».

**37.11** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di accelerare il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 7, e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articolo 8, le Ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite da Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società con apporto di capitale non superiore a lire 200 milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio».

**37.12** VERALDI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«7. Il personale di cui al comma 6, dipendente della Ferrovie dello Stato spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti commi avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi».

**37.13**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 7*

**37.14**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«Alle Ferrovie dello Stato ed alle società di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle società da esse costituite o dalle medesime derivanti a seguito della liberalizzazione o privatizzazione dei rispettivi settori, si applica l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, con l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1995, n. 351».

**37.15**

PALUMBO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. I contratti di appalto per il servizio di pulizia dei treni e delle stazioni stipulati dalle Ferrovie dello Stato spa devono essere sottoposti alla verifica di congruità economico-qualitativa entro il 30 giugno 1999.

All'accertamento dei requisiti delle ditte di pulizia si provvede tramite certificazione di qualità».

**37.16**

SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO, BOCCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA ATHOS, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7. Il personale di cui al comma 6, dipendente della Ferrovie dello Stato spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti commi avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi».

**37.17**

CARPINELLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Consiglio di amministrazione della società Ferrovie dello Stato spa verificherà entro 8 mesi i contratti ancora in essere a suo tempo stipulati da TAV con i *general contractors*, relativi alle varie tratte rispetto alle quali non siano stati ancora approvati alla data del 31 dicembre 1998 i progetti esecutivi; qualora attraverso adeguata motivazione e in base ad una approfondita analisi temporale del rapporto costi-benefici risulti più conveniente, a fronte dell'onerosità derivante nel tempo dai contratti, la rescissione degli stessi anche con conseguente pagamento di penale, il Consiglio di amministrazione è autorizzato alla rescissione e a ricorrere successivamente alle procedure di gara per l'affidamento degli interventi».

**37.18**

SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Entro il 1° gennaio del 2000 la Divisione infrastrutture delle Ferrovie dello Stato spa dovrà essere riorganizzata su strutture regionali autonome».

**37.19**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire il diritto di accesso di altri operatori di trasporto pubblico locale in un'ottica di liberalizzazione di alcune reti di trasporto pubblico locale che potrebbero operare in parallelo o in simbiosi con le Ferrovie dello Stato spa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, qualora si ravvisi la necessità di costituire un gestore unico dei servizi pubblici di trasporto urbano integrato sia su ferro che su gomma, può autorizzare, con proprio decreto, la costituzione di società di trasporto pubblico locale che operino secondo i criteri dettati dalla direttiva 91/440/CEE».

**37.20**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire il diritto di accesso di altri operatori di trasporto pubblico locale in un'ottica di liberalizzazione di alcune reti di trasporto pubblico locale che potrebbero operare in parallelo o in simbiosi con le Ferrovie dello Stato spa e qualora si ravvisi la necessità di costituire un gestore unico dei servizi pubblici di trasporto urbano integrato sia su ferro che su gomma, l'Accordo di programma tra regioni e Ferrovie dello Stato spa può autorizzare la costituzione di società di trasporto pubblico locale che operino secondo i criteri dettati dalla direttiva 91/440/CEE».

**37.21**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Al fine di accelerare il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 7, e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articolo 8, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società con apporto di capitale, non superiore a lire 200 milioni, ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio».

**37.22**

CARPINELLI

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Conservazione fondi di bilancio)*

1. Le somme disponibili sui capitoli: 1586 - UPB 2.1.10; 1591 - UPB 2.1.1.0; 1655 - UPB 2.1.2.5; 1658 - UPB 2.1.2.6; 1659 - UPB

2.1.2.6; 1671 - UPB 2.1.2.3; 1695 - UPB 2.1.2.2; 3621 - UPB 7.1.1.1; 3651 UPB 8.1.2.1; 3823 - UPB 9.1.2.1 del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1998, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Le somme assegnate per l'anno 1998 al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori dal comma 1, articolo 2, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1998, n. 245, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono esserlo entro l'anno 2000.

3. Le somme in conto residui iscritte sui capitoli: 7279 - UPB 2.2.1.6; 7311 - UPB 2.21.6; 8041 - UPB 9.2.1.1 del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1998, possono esserlo nell'anno successivo».

**37.0.1**

CARPINELLI

### **Art. 38.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**38.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**38.2**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere l'articolo 68 e l'articolo 61.*

*Conseguentemente, il fondo di cui alla legge n. 488/1992 è integrato di lire 1603 miliardi per il 1999, lire 2855 miliardi per il 2000 e lire 3446 miliardi per il 2001.*

**38.3**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*All'articolo 38, al comma 1, dopo le parole: «del Ministro della difesa» sostituire la parola: «di concerto» con la parola: «sentiti».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**38.4** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1 sostituire le parole: «a terzi in gestione» con le altre: «in gestione agli Enti locali che siano titolari di progetti approvati dal Consiglio Comunale e finalizzati a utilizzo pubblico degli stessi.».*

**38.5** CÒ, CRIPPA, RUSSP SPENA

*Al comma 1, dopoe le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela» aggiungere le seguenti parole: «e con il Ministro dell'Ambiente relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico».*

*Conseguentemente al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole: «Il Ministero della difesa entro e non oltre novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, comunica al Ministero dell'Ambiente l'elenco dei beni immobili individuati al fine del comma 1. Il Ministero dell'Ambiente si pronuncia, entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse naturalistico e ambientale di tali beni, ai quali si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394».*

**38.6** SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO

*Al comma 1, dopoe le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico».*

**38.6** (Nuovo testo) SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero per essere» a: «mediante concessione.».*

**38.7** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «a terzi» con le seguenti: «ad associazioni di volontariato con finalità sociali, in particolare di protezione civile, costituite senza finalità di lucro ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997.».*

**38.8** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Sopprimere il comma 2.*

**38.9** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli accordi necessari per le attività di cui al comma 1 del presente articolo può essere riconosciuta agli enti locali una quota non superiore al venti per cento del maggior valore degli immobili quale derivante per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana».

**38.10** UCCHIELLI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «in ogni caso ai fini della validità della vendita deve essere allegato il nulla osta da parte del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'Ambiente.».*

**38.11** SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «dopo la lettera e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,» aggiungere seguente: «Il Ministero della difesa entro e non oltre novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, comunica al Ministero dell'Ambiente l'elenco dei beni immobili individuati al fine del comma 1. Il Ministero dell'ambiente si pronuncia, entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse naturalistico e ambientale di tali beni, ai quali si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394.».*

**38.12** SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le regioni i comuni e le province nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione, hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai predetti, regioni comuni e province, la determinazione del valore degli stessi al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di nove mesi dalla notificazione. In conseguenza della notificazione i predetti, regioni comuni e province, hanno diritto di riscattare la quota dell'acquirente e di ogni successivo avente causa».

**38.13** MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «per essere riassegnate...» fino alla fine del comma.*

**38.14** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 1.400 miliardi» con le parole: «lire 700 miliardi».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**38.15** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 4, le parole: «nel complessivo limite di lire 1400 miliardi» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di lire 100 miliardi, allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio per le attività dell'Ufficio centrale del servizio civile conparticolare riferimento alla realizzazione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta così come previsto dal comma e) dell'articolo 8 della legge 230 del 1998 recante «Nuove norme per l'obiezione di coscienza» e nel limite di lire 1300 miliardi.»*

**38.16** SALVATO, SEMENZATO, RUSSO SPENA

*Al comma 4, le parole: «nel complessivo limite di lire 1400 miliardi» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di lire 50 miliardi, allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio per le attività dell'Ufficio centrale del servizio civile con particolare riferimento alla realizzazione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile con armata e non violenta così come previsto dal comma e) dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998 recante «Nuove norme per l'obiezione di coscienza» e nel limite di lire 1350 miliardi.»*

**38.17** PETRUCCI, LORETO

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:*

«È escluso in ogni caso l'utilizzo di dette risorse per il miglioramento di trattamenti economici destinati a personale per la corresponsione di pagamenti conseguenti a convenzioni e per spese di progettazione. Le spese per acquisto di armamenti vengono classificate nella legge di bilancio tra quelle in conto capitale, ferma restando la loro classificazione nel conto corrente ai soli fini delle statistiche internazionali».

**38.18** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Al comma 7, dopo le parole: «relative destinazioni» aggiungere le seguenti: «Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato Misto paritetico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano».*

**38.19** DOLAZZA, MORO, LAGO

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis. - (Alienazione di beni immobili siti nelle province aventi frontiera internazionale terrestre). - Al fine di semplificare gli atti di alienazione totale o parziale di beni immobili siti nel territorio appartenente a province aventi frontiera internazionale terrestre, la legge 3 giugno 1935, n. 1095, e successive modificazioni, e l'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati».

**38.0.1** DOLAZZA, MORO, LAGO

### **Art. 39.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «delle spese relative al Ministero della difesa e,».*

**39.1** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «relative al Ministero della difesa e di quelle».*

**39.2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa agli anni 2000 e 2001, ed elevata al 51 per cento per le seguenti opere:

- a) eliminazione di barriere architettoniche;
- b) realizzazione di opere, incluse quelle di manutenzione ordinaria, finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- c) adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- d) realizzazione di opere finalizzate all'adempimento delle misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994».

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «relative al Ministero della difesa e di quelle».

**39.3** RIPAMONTI, DE LUCA Athos, SARTO, BORTOLOTTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per il finanziamento di accordi di programma, tra il Governo e i settori industriali, mirati alla riduzione delle emissioni di gas serra viene istituito un Fondo, presso il Ministero dell'ambiente, per il finanziamento del quale è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per ciascun anno del triennio 1999-2001. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «relative al Ministero della difesa e di quelle».

**39.4** DE LUCA Athos, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, SARTO, PIERONI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MANCONI, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, SEMENZATO

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle spese» sopprimere le seguenti:* «relative al Ministero della difesa e di quelle».

**39.5** SALVATO, SEMENZATO, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini del cumulo di cui al comma 1, sono equiparati a 40 anni di contribuzione, 39 anni, sei mesi e 1 giorno».

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «relative al Ministero della difesa e di quelle».*

**39.6**

DE LUCA Athos

*Al comma 1, sostituire le parole: «con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa» con le seguenti: «con esclusione delle spese per acquisto di beni e servizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno - Direzione generale protezione civile e servizio antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».*

**39.7**

CARCARINO, IULIANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «con tre o più figli tutti con età inferiore a 18 anni» con le seguenti: «con nuclei familiari composti dal coniuge, da tre o più figli, fratelli, sorelle, nipoti di età inferiore i 18 anni, ovvero senza limite d'età se si trovino in una situazione d'infermità fisico o mentale che pregiudichi 1ª possibilità di dedicarsi al proficuo lavoro».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «14 per cento».*

**39.8**

BIASCO, TAROLLI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**Art. 44-bis.**

*(Trasporti regione Sardegna)*

1. Al fine di applicare nei confronti dei vettori aerei e marittimi, che gestiscono i collegamenti da e per la Sardegna e le sue isole minori, il principio di cui al Regolamento CEE 2408/92, nonché il dettato di cui all'articolo 130/A del Trattato di Amsterdam (che insieme richiamano il rispetto della necessaria coesione economica e sociale del Mezzogiorno, delle isole e della Sardegna, in conseguenza del tenore di vita normalmente basso e della grave forma di sottoccupazione), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con la regione competente, anche per l'individuazione delle modalità e delle tratte principali dei relativi servizi di trasporto, dispone l'abbattimento tariffario nella misura del 30 per cento, al netto di IVA, per il trasporto di persone e beni per via aerea e marittima, con primario diritto al trasporto per l'utenza residente in Sardegna.

2. L'abbattimento tariffario dovrà riguardare anche le aziende governative, ferroviarie e automobilistiche, già affidate per la loro ristrutturazione alle Ferrovie dello Stato spa dal 1° gennaio 1997, prescindendo dal rispetto del rispetto dello 0,35 per cento tra costi e ricavi di esercizi.

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

**39.9**

MANIS, ANGIUS, MELONI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 422 del 1993 per l'anno 1997 relativamente allo stanziamento del 1999, per l'anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per l'anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimenti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima del 50 per cento dell'importo di ogni singola spesa per tali investimenti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa somme di importo superiore allo 0,5 per cento dell'importo complessivo stanziato per l'anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investimenti operati».

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».*

**39.10**

FUMAGALLI CARULLI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«17. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987,

n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, e il comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni devono essere interpretati nel senso che per propri programmi informativi si intendono sia quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radiodiffusione sonora, sia i notiziari quotidiani acquisiti dalle agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per un tempo non superiore al 50 per cento dei propri programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora tra le ore 7 e le ore 20».

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».*

**39.11**

D'URSO, FUMAGALLI CARULLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 67. - (Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro). - 1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo di redditi da lavoro, previste nei casi di pensioni di vecchiaia».

*Conseguentemente, al comma 1, alle minori entrate per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante la seguente modifica, sostituire le parole: «sono ridotti del 5 per cento» con le seguenti: «sono ridotti del 6 per cento, nei limiti della somma necessaria alla copertura».*

**39.12**

MANIS

*Sopprimere il comma 2.*

**39.13**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

*Sopprimere il comma 2.*

**39.14**

MANFROI, SERENA

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.15**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662, sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

**«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).**  
– Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

**«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).** – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

**39.16**

MORO, CASTELLI, LAGO

*Nell'allegato 52/66 le somme stanziare dei beni cosiddetti abbandonati dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nella misura di lire 10 miliardi per l'anno 1999, 10 miliardi per l'anno 2000 e 10 miliardi per l'anno 2001 vanno sostituite con la somma di lire 40 miliardi per l'anno 1999, 30 miliardi per l'anno 2000 e 30 miliardi per l'anno 2001.*

*Tali finanziamenti potrebbero venire dalla ricerca scientifica (astronomia).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo.*

**39.17**

CALLEGARO, DE ANNA, TONIOLLI, COLLINO

*Nell'allegato 52/66 le somme stanziare per l'indennizzo dei beni cosiddetti abbandonati dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nella misura di lire 10 miliardi per l'anno 1999, 10 miliardi per l'anno 2000 e 10 miliardi per l'anno 2001 vanno sostituite con la somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, 1.000 miliardi per l'anno 2000 e 1.000 miliardi per il 2001.*

*Tali finanziamenti possono venire dalla ricerca scientifica (astronomia).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo.*

**39.18**

CALLEGARO, DE ANNA, TONIOLLI, COLLINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

**39.19**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, NOVI, MUNGARI

*Al comma 1, sostituire le parole: «tutti con età inferiore ai 18 anni» con le altre: «a carico».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi» con le altre: «100 miliardi».*

*Conseguentemente, all'articolo 55, comma 5, sostituire le parole da: «390 miliardi» a: «405 miliardi» con le altre: «500 miliardi per l'anno 1999, in lire 510 miliardi per l'anno 2000 e in lire 515 miliardi».*

**39.20** MACERATINI, LASAGNA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, MANTICA, CURTO, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI, MEDURI

*Al comma 2, sostituire la frase: «210 miliardi annue» con le seguenti: «200 miliardi per l'anno 1999, 202 miliardi per l'anno 2000 e 203 miliardi per l'anno 2001».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le cifre: «16 miliardi», «22 miliardi» e «33 miliardi», rispettivamente con le seguenti: «26 miliardi», «30 miliardi» e «40 miliardi».*

**39.21** BATTAFARANO, ERROI, FOLLIERI, CARELLA, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI, LORETO

*Al comma 2, sostituire la frase: «210 miliardi annue» con le seguenti: «200 miliardi per l'anno 1999, 202 miliardi per l'anno 2000 e 203 miliardi per l'anno 2001».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le cifre: «16 miliardi», «22 miliardi» e «33 miliardi», rispettivamente con le seguenti: «26 miliardi», «30 miliardi» e «40 miliardi».*

**39.22** NAPOLI Roberto

*Al comma 2, sostituire le parole: «210 miliardi annue» con le seguenti: «200 miliardi per l'anno 1999, 202 miliardi per l'anno 2000 e 203 miliardi per l'anno 2001».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le cifre: «16 miliardi», «22 miliardi» e «33 miliardi», rispettivamente con le seguenti: «26 miliardi», «30 miliardi» e «40 miliardi».*

**39.23** BATTAFARANO, ERROI, FOLLIERI, CARELLA, MANIERI, LORETO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato».

**39.24**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 422 del 1993 per l'anno 1997 relativamente allo stanziamento del 1999, per l'anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per l'anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimenti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima del 50 per cento dell'importo di ogni singola spesa per tali investimenti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa somme di importo superiore allo 0,5 per cento dell'importo complessivo stanziato per l'anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investimenti operati».

**39.25**

BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,  
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPPAMONTI, SARTO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre

1998, è stanziata la somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 422 del 1993 per l'anno 1997 relativamente allo stanziamento del 1999, per l'anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per l'anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimenti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima del 50 per cento dell'importo di ogni singola spesa per tali investimenti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa somme di importo superiore allo 0,5 per cento dell'importo complessivo stanziato per l'anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investimenti operati».

**39.26**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'ambito delle misure di sostegno dell'emittenza prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 422 del 1993 per l'anno 1997 relativamente allo stanziamento del 1999, per l'anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per l'anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimenti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima del 50 per cento dell'importo di ogni singola spesa per tali investimenti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa somme di importo superiore allo 0,5 per cento dell'importo complessivo stanziato per l'anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investimenti operati».

**39.27**

GUBERT

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 422 del 1993 per l'anno 1997 relativamente allo stanziamento del 1999, per l'anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per l'anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimenti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima del 50 per cento dell'importo di ogni singola spesa per tali investimenti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa somme di importo superiore allo 0,5 per cento dell'importo complessivo stanziato per l'anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investimenti operati».

**39.28**

MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, DE CORATO, SERVELLO, DEMASI, TURINI, PONTONE, MARRI, MONTELEONE, MAGGI, PASQUALI, MEDURI

*Al comma 3, sostituire il periodo: «è stanziata la somma di lire 16 miliardi per l'anno 1999, 22 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001» con il seguente: «è stanziata la somma di lire 31 miliardi per l'anno 1999, 32 miliardi per l'anno 2000 e 43 miliardi per l'anno 2001».*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 39, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «5,2 per cento per il 1999, del 5,3 per cento per il 2000 e del 5,2 per cento per il 2001».*

**39.29**

DI PIETRO, OCCHIPINTI

*Al comma 3, sostituire il periodo: «è stanziata la somma di lire 16 miliardi per l'anno 1999; 22 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001» con il seguente: «è stanziata la somma di lire 26 miliardi per l'anno 1999; 42 miliardi per l'anno 2000 e 53 miliardi per l'anno 2001».*

*Conseguentemente, la tabella A del disegno di legge n. 3661, al capitolo Ministero per i beni e le attività culturali (con taglio alla voce «interventi vari») modificare gli importi come segue:*

anno 1999	59.920 milioni;
anno 2000	70.950 milioni;
anno 2001	70.950 milioni.

**39.30**

ERROI

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo e sostituirlo con il seguente: «Detta somma è erogata entro il 30 marzo di ciascuno degli anni del triennio dal Ministro delle comunicazioni alle emittenti locali comunitarie».*

**39.31**

MANFROI, SERENA

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo e sostituirlo con il seguente: «Detta somma è erogata entro il 30 marzo di ciascuno degli anni del triennio dal Ministro delle comunicazioni alle emittenti locali, che autoproducono più del 50 per cento del proprio palinsesto, che ne facciano richiesta in proporzione inversamente proporzionale al fatturato».*

**39.32**

MANFROI, SERENA

*Sostituire, al terzo comma, la frase: «a) media dei fatturati realizzati nei tre anni precedenti; b) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente; c) almeno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogato ad emittenti televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208» con la seguente: «a) ascolto minuto medio giornaliero; b) media dei fatturati realizzati nei tre anni precedenti; c) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente; d) almeno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogato ad emittenti televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208».*

**39.33**

BATTAFARANO, ERROI, FOLLIERI, CARELLA, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI

*Sostituire, al terzo comma, la frase: «a) media dei fatturati realizzati nei tre anni precedenti; b) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente; c) almeno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogato ad emittenti televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208» con la seguente: «a) ascolto minuto medio giornaliero; b) media dei fatturati realizzati nei tre anni precedenti; c) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente; d) almeno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogato ad emittenti televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208».*

**39.34** BATTAFARANO, ERROI, FOLLIERI, CARELLA, MANIERI

*Al terzo comma, dopo la frase: «b) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente»; aggiungere la seguente: «c) indici di ascolto rilevati nell'anno precedente»; di conseguenza la lettera c) successiva diventa d).*

**39.35** NAPOLI Roberto

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) ascolto minuto medio giornaliero rilevato nell'anno precedente».*

**39.36** DI PIETRO, OCCHIPINTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 4, legge n. 223, del 1990, aggiungere:*

*7. È vietata l'installazione di nuovi impianti radiotelevisivi nelle zone sottoposte a vincolo secondo l'articolo 1 della legge n. 431 del 1985, quando esista una dislocazione alternativa tecnicamente equivalente, o comunque strettamente comparabile, in termini di copertura di territorio».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.37** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 38, legge n. 223, del 1990, aggiungere:

2. Qualora la diffusione sia inferiore al 60 per cento del territorio nazionale si applica il canone nella misura commisurata alle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, con possibilità di effettuare autonoma programmazione sino ad otto ore giornaliere».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.38** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.39** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.40** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, commi 154, 155 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla revisione generale e riordino del catasto, non può comportare l'aumento della pressione fiscale sugli immobili, sia per quanto concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, in quanto gli stessi sono finalizzati al riordino e semplificazione del catasto per favorire il recupero dell'evasione fiscale».

**39.41**

MORO, ROSSI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 sono sostituiti dal seguente:

“ 1. Le costruzioni o porzioni di costruzioni classificabili come rurali ai sensi del successivo articolo 2, comprese quelle utilizzate dall'amministrazione delle società di persone esercenti attività agricola, sono censite nella categoria speciale 'D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole' senza attribuzione di rendita, in quanto compresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono”».

*Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente*

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: “lire 20.000” con le seguenti: “lire 8.000”».

**39.42**

MORO, ROSSI, LAGO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi relativi maturati nel periodo di imposta 1998, i contribuenti possono destinare la quota dell'8 per mille sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, a favore dei rispettivi comuni di residenza, per scopi di interesse sociale, culturale ed artistico, per la conservazione dei beni culturali e per interventi straordinari per calamità naturali. Il Ministro delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apporta le dovute modifiche ai modelli 740».

**39.43**

MORO, ROSSI, LAGO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 si interpretano ed operano i propri effetti fin dall'origine della relativa norma nel senso che, fermo restando l'assolvimento da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, con legge 29 novembre 1952, n. 2398, degli obblighi contributivi ed assistenziali a loro carico, l'obbligo di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale del contributo per il Servizio sanitario nazionale relativamente a personale dello spettacolo occupato senza vincolo di subordinazione e a carico esclusivo di detto personale, fermo restando, in ogni caso, gli effetti prodotti a tutt'oggi e con salvaguardia comunque per il rapporti contributivi tutt'ora pendenti».

**39.44**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Al comma 6, dopo le parole: «in conto competenza relativi all'IR-PEF», aggiungere le seguenti: «con riferimento all'entità dell'imposta corrisposta da ciascun contribuente.».*

**39.45** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Al comma 6, sostituire la parola: «acattoliche» con le seguenti: «non cattoliche»*

**39.46** MANFROI, SERENA

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7-bis. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST spa (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito Centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, rilevate al 1° gennaio 1999, un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno, fino a complessive lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all'atto delle assegnazioni fino a lire 675 miliardi, disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per la gestione dei fondi pubblici di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 3, della legge n. 449 del 1997. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227».

**39.47** LARIZZA, GAMBINI, MICELE, LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7-bis. Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1977, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari importo, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni, all'atto del versamento delle assegnazioni di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1977, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227».

**39.48** TAROLLI, BIASCO

*Al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con il seguente:*  
«Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all'articolo 12, comma i della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari importo, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l'internazionalizzazione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni, all'atto del versamento delle assegnazioni di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1997, n. 266».

**39.49** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Al comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con il seguente:*  
«Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all'articolo 12, comma i della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari importo, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l'internazionalizzazione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni, all'atto del versamento delle assegnazioni di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1997, n. 266»

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.50** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, BONATESTA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. I contributi pubblici sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, possono essere concessi in una o più delle forme tecniche indicate nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I contributi di cui al presente comma sono concessi anche a valere sulle disponibilità relative agli anni 1997 e 1998 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35».

**39.51**

ZILIO

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.52** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il personale della Società poste italiane spa, comandato presso pubbliche amministrazioni, anche successivamente alla data del 31 dicembre 1997, è trasferito a domanda, da presentarsi entro il 30 giugno 1999, nelle qualifiche funzionali dei ruoli delle amministrazioni medesime sulla base di apposite tabelle di equiparazioni definite dalle amministrazioni riceventi di intesa con il dipartimento della funzione pubblica. Dopo l'inquadramento al predetto personale è attribuito un assegno personale pensionabile risarcibile e con qualsiasi futuro aumento, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito nell'ente di provenienza e quello spettante in qualità di dipendente dell'amministrazione di destinazione, qualora quest'ultimo risulti inferiore».

**39.53**

BESOSTRI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Al personale della società per azioni Poste italiane che alla data del 30 settembre 1998 si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**39.54**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Al personale della società per azioni Poste italiane che alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo le unità che abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

**39.4000**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il personale della Società poste italiane spa, comandato presso pubbliche amministrazioni, anche successivamente alla data del 31 dicembre 1997, è trasferito a domanda, da presentarsi entro il 30 giugno 1999, nelle qualifiche funzionali dei ruoli delle amministrazioni medesime sulla base di apposite tabelle di equiparazioni definite dalle amministrazioni riceventi di intesa con il dipartimento della funzione pubblica. Dopo l'inquadramento al predetto personale è attribuito un assegno personale pensionabile risarcibile e con qualsiasi futuro aumento, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito nell'ente di provenienza e quello spettante in qualità di dipendente dell'amministrazione di destinazione, qualora quest'ultimo risulti inferiore; alla decima riga, le parole: "non oltre il 30 novembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 30 novembre 1999, e non oltre il 30 novembre 2000"; e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto disposto dal presente comma non si applica al personale della Società Poste italiane spa comandato presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio dei Stato, anche successivamente alla data del 31 dicembre 1997. tale personale è trasferito a domanda, da presentarsi entro il 30 giugno 1999, nelle qualifiche funzionali dei ruoli delle amministrazioni medesime sulla base di apposite tabelle di equiparazioni definite dalle amministrazioni riceventi di intesa con il dipartimento della funzione pubblica. Dopo l'inquadramento al predetto personale è attribuito un assegno personale pensionabile risarcibile con qualsiasi futuro aumento, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito nell'ente di provenienza e quello spettante in qualità di dipendente dell'amministrazione di destinazione, qualora quest'ultimo risulti inferiore"».

**39.55**

BESOSTRI, MURINEDDU, TAPPARO

*Al comma 9, sostituire le parole da: «che abbia assunto servizio» a: «30 novembre 1999» con le seguenti: «comandato presso pubbliche amministrazioni con provvedimento formale perfezionato entro il 28 febbraio 1998 cessa dal comando entro il 30 settembre 2000».*

**39.56**

IL GOVERNO

*Al comma 9, decima riga, le parole «non oltre il 30 novembre 1999» sono sostituite con le parole: «a far tempo dal 30 novembre 1999,, e non oltre il 30 novembre 2000».*

**39.57**

BESOSTRI

*Al comma 99, aggiungere alla fine il seguente periodo:*

«Quanto disposto dal presente comma non si applica al personale della Società Poste Italiane spa comandato presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, anche successivamente alla data del 31 dicembre 1997. Tale personale è trasferito a domanda, da presentarsi entro il 30 giugno 1999, nelle qualifiche funzionali dei ruoli delle amministrazioni medesime sulla base di apposite tabelle di equiparazioni definite dalle amministrazioni riceventi di intesa con il dipartimento della funzione pubblica. Dopo l'inquadramento al predetto personale è attribuito un assegno personale pensionabile risarcibile con qualsiasi futuro aumento, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito nell'ente di provenienza e quello spettante in qualità di dipendente dell'amministrazione di destinazione, qualora quest'ultimo risulti inferiore».

**39.58**

BESOSTRI

*Sopprimere il comma 11.*

**39.59**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente all'atto Senato 3662 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:*

*a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*

*b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

*Conseguentemente all'atto Senato 3662 sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

**Art. 20.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)*

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

*Conseguentemente all'atto Senato 3662 sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

**Art. 20.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)*

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

*Consequentemente all'atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Consequentemente: all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

“4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”.»

**39.60**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Al comma 11, sostituire il testo con il seguente:*

«11. L'autorità delle comunicazioni individua le tariffe annue d'accesso privilegiato per promuovere l'uso e l'interconnessione a reti telematiche del sistema scolastico ed universitario pubblico».

**39.61**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 10, è inserito il seguente:*

«10-bis. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole “il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono così modificate: “si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con regolamenti emanati dal ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i regolamenti sono emanati entro 90 giorni da tale deliberazione».

**39.3000**

IL GOVERNO

*Al comma 11, dopo le parole: «un uso prolungato» aggiungere le seguenti: «anche se discontinuo».*

**39.62**

SEMENZATO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi televisivi e di telecomunicazioni via cavo e via satellite, sono soggetti ad Iva al 10 per cento la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, la riqualificazione di quelli esistenti, la sottoscrizione di abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché l'acquisto dei relativi apparati atti alla decodificazione.

*Conseguentemente: all'articolo 18, il comma 3 è abrogato.*

**39.63**

RIPAMONTI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di dare attuazione ai principi di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa di cui alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 31 marzo 1998, n. 112, a mente delle quali le competenze devono essere individuate alla luce dell'omogeneità delle funzioni svolte che, in materia di soccorso in mare e di sicurezza della navigazione, sono in linea con le attribuzioni conferite al Corpo delle Capitanerie di Porto, la lettera aa) del comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è integrata come segue:

aa) alla costituzione e gestione, affidata operativamente al Corpo delle Capitanerie di Porto, del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VIS».

**39.64**

NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 11 inserire il comma 11-bis con il seguente testo:*

«11-bis. L'Autorità delle comunicazioni individua le tariffe annue d'accesso privilegiato per promuovere l'uso e l'interconnessione a reti telematiche del sistema della ricerca pubblica e dei centri di ricerca ad esso collegati».

**39.65**

CO' CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere il comma 12.*

**39.66**

MORO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un'imposta pari al 10 per cento.

I proventi derivanti dalla disposizione di cui sopra sono versati al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per essere destinati al finanziamento delle attività di ricerca pubblica e privata di cui alla lettera a) del comma 2, del medesimo articolo 12, nonché delle attività di sperimentazione, pubblica e privata».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.67** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.68** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, possono essere trasferite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di cui al comma 13, con l'applicazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, e possono essere utilizzate anche per le medesime forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a 10 miliardi di lire».

**39.69**

PAGANO

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, possono essere trasferite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fondo di cui al comma 13, con l'applicazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, e possono essere utilizzate anche per le medesime forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del 1988 per il finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo inferiore a 10 miliardi di lire».

**39.70**

MONTICONE

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante disposizioni in materia di vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, sostanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione delle frodi, le parole: «compresa la somministrazione» sono soppresse, ove ricorrano».

**39.71**

MORO, ROSSI

*Il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale dovrà garantire per l'utenza domestica l'accesso ad Internet su tutto il territorio nazionale al costo di una telefonia urbana senza applicazione della tariffa urbana a tempo. L'organismo incaricato di fornire il servizio universale dovrà garantire su richiesta del fornitore di servizi di accesso alla rete Internet, l'applicazione ai numeri utilizzati per i sistemi di accoglienza, della tariffa speciale per l'accesso ad Internet dell'utenza privata. L'Autorità determina con proprio provvedimento in attuazione dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, la tariffa massima di collegamento per congrue frazioni di tempo non inferiori a quattro ore continuative».

**39.72**

TAROLLI, BIASCO

*Sopprimere il comma 15.*

**39.73**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Dopo il Comma 16 è aggiunto il seguente comma:*

«16-bis. All'articolo 69 del decreto legislativo 29/93. Commissioni di conciliazione – è aggiunto il seguente comma:

“4. È previsto il riconoscimento di un emolumento a favore dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nominati quali membri della Commissione di conciliazione conclusa positivamente.

Analogo emolumento è riconosciuto al rappresentante dell'amministrazione con potere di conciliare e al rappresentante del lavoratore del collegio di conciliazione di cui al successivo articolo 69-bis a).

Agli oneri di cui sopra si farà fronte mediante il capitolo di spesa n. 1.11.0 del Ministero del lavoro.

La modalità e la misura degli emolumenti di cui sopra – dopo un'intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali corporativamente più rappresentative – saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Con il medesimo decreto verranno stabilite le modalità per il versamento degli emolumenti, spettanti al rappresentante dell'amministrazione di cui al secondo capoverso del presente comma «nell'apposito costituendo Fondo per l'incentivazione e la produttività del personale”».

**39.74**

PIZZINATO, MACONI

*Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente comma:*

«16-bis. All'articolo 69 del decreto legislativo 2993 – Commissione di conciliazione – è aggiunto il seguente comma:

“5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero della funzione pubblica ed il Ministero del bilancio e del tesoro provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le 'Commissioni di conciliazione territoriali' degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato”».

**39.75**

PIZZINATO, MACONI

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«16-bis. L'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima”, è così sostituito:

“Art. 2. - *Elaborazione del piano nazionale della pesca.* – 1. Il Ministro per le politiche agricole predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano vigente.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, nonché, della situazione economica, sociale ed occupazione del settore e sullo stato delle risorse, il Piano è elaborato dal Ministro delle politiche agricole sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ed il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica rispettivamente di cui agli articoli 3 e 6 della legge 41/82.

3. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, determina la ripartizione dei fondi disponibili.

4. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle pesche speciali, nonché della pesca sportiva, integrano la dotazione finanziaria del Piano».

**39.76** BARRILE, PREDÀ, SARACCO, CONTE, MURINEDDU, PIATTI

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«17. Il comma 1, dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni e il comma 1, dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere interpretati nel senso che per propri programmi informativi si intendono sia quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radiodiffusione sonora, sia i notiziari quotidiani acquisiti dalle agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per un tempo non superiore al 50 per cento dei propri programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione tra le ore 7 e le ore 20».

**39.77** FALOMI

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«16-bis. In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 100, l'Ente nazionale per le strade è autorizzato a prorogare la durata della concessione, rilasciata alla società Autovie Venete, per la realizzazione e la copertura finanziaria degli interventi necessari per la realizzazione di quanto previsto nello studio di fattibilità del Corridoio paneuropeo n. 5 ed in particolare i collegamenti autostradali con i valichi confinari di Rabuiese (Trieste) e di S. Andrea (Gorizia)».

**39.78** CAMERINI, VOLCIC

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

«16-bis. Il punto b) dell'articolo 5 – comma 1 – del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1993, n. 293, è soppresso.

**39.79** VILLONE

*Dopo il comma 16, inserire il seguente comma:*

«17. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.80** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Aggiungere il seguente comma:*

«17. Ai fini dell'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi informativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radiodiffusione sonora.

I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono computabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.81** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«17. Ai fini dell'articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi informativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radiodiffusione sonora. I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono computabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

**39.82** VEGAS, D'ALÌ, CENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«17. Ai fini dell'articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi informativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radiodiffusione sonora. I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono computabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

**39.83**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«17. Ai fini dell'articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi informativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radiodiffusione sonora. I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono computabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

**39.84**

GUBERT

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 all'articolo 15, comma 17, le parole: “duecentomila” e “due milioni” sono sostituite rispettivamente da: “cinquantamila” e “cinquecentomila”».

*Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:*

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, le parole: “lire 20.000” con le seguenti; “lire 8.000”».

**39.85**

MORO, LAGO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo è delegato a presentare entro il 31 marzo 1999 un disegno di legge per la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri. Il disegno di legge dovrà:

- a) ridefinire le Direzioni generali e le relative competenze;
- b) riordinare gli Uffici dipendenti da ciascuna Direzione;
- c) rideterminare le piante organiche necessarie alle Direzioni ed ai singoli Uffici per assolvere ai propri compiti.

Il disegno di legge preciserà altresì le nuove modalità cui il Ministero degli affari esteri dovrà attenersi nella formulazione del proprio bilancio, prevedendo l'introduzione di rilevazioni sistematiche relative ai costi sostenuti per ciascuna funzione svolta dai singoli Uffici, alle prestazioni fornite dal personale ed a questo erogate, al fine di acquisire i dati necessari alla valutazione dei costi sostenuti in rapporto all'attività svolta da ciascun livello di responsabilità costituito all'interno del Ministero».

**39.86**

TABLADINI, MORO, LAGO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad erogare finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti presentati da enti, associazioni, istituti ed organizzazioni di carattere internazionale ed internazionalistico in ciascuno degli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001. Condizione necessaria per la concessione del contributo è l'esame dettagliato, da parte del Ministero degli affari esteri, delle spese connesse all'esecuzione del progetto per il quale viene chiesto il finanziamento. I progetti debbono essere presentati al Ministero entro e non oltre, rispettivamente, il 31 marzo 1999, il 31 marzo 2000 ed il 31 marzo 2001. Entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario, i soggetti beneficiari del contributo del Ministero degli affari esteri debbono produrre e consegnare al medesimo una relazione finale contenente la descrizione delle realizzazioni ottenute con il contributo erogato dal Ministero ed il rendiconto dettagliato delle spese sostenute. Il mancato invio della relazione e del rendiconto implica l'esclusione dei soggetti inadempienti dai finanziamenti previsti o richiesti nei successivi due esercizi finanziari. Il Ministero degli affari esteri non concede contributi di carattere straordinario ai predetti enti, associazioni, istituti ed organizzazioni di carattere internazionale ed internazionalistico».

**39.87**

TABLADINI, MORO, LAGO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "700 milioni";

b) all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "200 milioni";

c) all'articolo 3, sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "800 milioni";

d) all'articolo 3, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "500 milioni";

e) all'articolo 3, sostituire le parole: "la sede centrale" con le seguenti: "le sedi regionali, in proporzione al numero degli iscritti"».

**39.88**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Al comma 1 aggiungere la seguente:*

«l) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e del potenziamento della rete viaria nell'area metropolitana milanese è autorizzato il limite di impegno di lire 15 miliardi per gli anni 1999 e 2000 per la realizzazione della variante varesina (SS 233) nei comuni di Milano, Bollate e Arese».

*Copertura: all'articolo 39 dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:*

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: "lire 20.000" con le seguenti: "lire 8.000"».

**39.89**

WILDE, LAGO, MORO, CASTELLI

*Al comma 1 aggiungere la seguente:*

«l) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e del potenziamento della rete viaria nell'area metropolitana milanese è autorizzato il limite di impegno di lire 15 miliardi per gli anni 1999 e 2000 per la realizzazione della variante varesina (SS 233) nei comuni di Milano, Bollate e Arese».

*Copertura: all'articolo 39 dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:*

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: "lire 20.000" con le seguenti: "lire 8.000"».

**39.90**

WILDE, LAGO, MORO, CASTELLI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 sostituire le parole: "500. milioni" con "2 miliardi", "300 milioni" con "1 miliardo", "200 milioni" con "1 miliardo"».

*Compensazione: conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 pe ettolitro anidro a lire 1.255.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 98.000.*

**39.91**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

**39.92**

CASTELLI MORO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«17. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1998, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, al primo comma, dopo le parole: "oggetto di cofinanziamento dell'Unione europea" aggiungere le parole: "per i quali ultimi l'anticipazione del prezzo può essere concessa nel limite del 30 per cento della spesa"».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.93**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti commi:*

«16-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma primo sono soppresse le parole "i periodi successivi al 31 dicembre 1996" e dopo le parole "di ricerca", sono aggiunte

le parole “anche se svolti quale borsista del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università”;

2) al comma secondo, dopo le parole “i periodi”, sono aggiunte le parole “successivi al 31 dicembre 1996 e”.

*16-ter.* Le disposizioni contenute dal comma 260 al comma 265 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 vengono applicate qualora gli indebiti pensionistici non risultino già irripetibili sulla base della precedente, vigente normativa.

*16-quater.* Non è dovuta la restituzione delle maggiori somme percepite in buona fede fino alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esclusione dal calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni ed integrazioni, degli auemtni perequativi corrisposti agli ufficiali sul trattameto di pensione.

*16-quinquies.* Le disposizioni di cui alla lettera *a)* di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono autenticamente interpretate nel senso che, in deroga ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 2, continuano a trovare applicazione i requisiti di contribuzione e di assicurazione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992 anche per i soggetti che entro tale data abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente delal Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.

*16-sexies.* le parole di cui al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, “che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo.” sono sostituite dalle seguenti “che abbiano prestato non meno di 35 anni di servizio utili al trattamento di pensione, di cui 30 anni di servizio effettivo”.».

**39.94** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 16, aggiungere:*

«all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, comma 7 dfella legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l'anno 1998 ed in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 19 della medesima legge».

**39.95**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

«16-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di

convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finanziare previsto dalla legge finanziaria.

16-ter. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi».

**39.96**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 449 e dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché quelle poste in essere in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità fiscale».

**39.97**

IL GOVERNO

*Aggiungere il comma 16-bis:*

«All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è aggiunto in fine il seguente comma:

“11-bis. In relazione alle competenze statutariamente spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano e in particolare a quelle di cui agli articoli 80 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), l'addizionale di cui al presente articolo viene versata alle medesime Province autonome, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 7 e dall'articolo 2, con le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le predette Province autonome, nell'esercizio delle competenze in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con i comuni, assicurando comunque ai medesimi l'intero gettito dell'addizionale di cui al comma 3”».

**39.98**

TAROLLI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate per un importo pari al 20 per cento al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 239».

Oppure all'articolo 3, comma 8, aggiungere in fine al comma: «; è rifinanziato inoltre per un importo pari al 20 per cento delle eventuali maggiori entrate derivanti dai dividendi e dagli utili delle società per azioni possedute direttamente dallo Stato».

**39.99** MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI,  
MANZI

*All'articolo 39 è aggiunto il seguente comma:*

«17-bis. Il 1° comma dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni e il 1° comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere interpretati nel senso che per propri programmi informativi si intendono sia quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radiodiffusione sonora, sia i notiziari quotidiani acquisiti dalle agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per un tempo non superiore al 50 per cento dei propri programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora tra le ore 7 e le ore 20».

**39.100** TAROLLI, BOSI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

**39.101** DI BENEDETTO, CIMMINO, PALUMBO

*Aggiungere il seguente comma:*

«17-bis. Il 1° comma dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni e il 1° comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere interpretati nel senso che per propri programmi informativi si intendono sia quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radiodiffusione sonora, sia i notiziari quotidiani acquisiti dalle agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per un tempo non superiore al 50 per cento dei propri programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora tra le ore 7 e le ore 20».

**39.102** SEMENZATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-bis. Al comma 21, dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 anteporre le seguenti parole: "Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e"».

**39.103**

THALER AUSSERHOFFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«16-bis. Al comma 13-bis, dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 dopo le parole: «abbiano stipulato convenzioni» inserire le seguenti: "con un iscritto agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro o con una associazione o società tra i suddetti professionisti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero».

*Conseguentemente, al secondo periodo del comma 13-bis, sostituire le parole: «In entrambi i casi» con le seguenti: «In ogni caso»;*

*Conseguentemente, al terzo periodo del comma 13-bis, dopo le parole: «Centri di assistenza» inserire le seguenti: «o ai liberi professionisti per l'assistenza fiscale».*

**39.104**

THALER AUSSERHOFFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

“per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari al 30 per cento dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta; gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6"».

*Contestualmente al comma 1 dell'articolo 20 sostituire le parole: «sono ridotti del 10 per cento» con le seguenti: «sono ridotti del 12,5 per cento».*

**39.105**

IULIANO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«Le norme di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42, 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale con sede a Monaco Principato e dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale. La tabella A relativa all'articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene conseguentemente modificata. I contributi a favore degli enti di cui al comma 1 sono posti a carico, rispettivamente, delle unità previsionali di base 22.1.2.1 e 10.1.2.3 iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa».

**39.106**

PALUMBO, UCCHIELLI

*Aggiungere il seguente comma:*

«È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

**39.107**

DE MARTINO Guido

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1988, n. 176, sostituire le parole: «tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999» con le seguenti: «sei mesi».

**39.108**

MARCHETTI, MANZI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPO-  
NI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1988, n. 176, sostituire le parole: «tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999» con le seguenti: «sei mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2000».

**39.109**

MARCHETTI, MANZI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPO-  
NI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Il credito vantato dai gestori dei servizi di telecomunicazioni nei confronti del Ministero del tesoro relativamente alle agevolazioni di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 55, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i

servizi di telecomunicazioni resi fino al 31 dicembre 1997, sarà, a seguito della presentazione allo stesso dicastero di apposite dichiarazioni rese dai gestori relativamente a ciascuno degli esercizi cui il credito si riferisce, immediatamente liquidato, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 49.

Nelle predette dichiarazioni, i gestori dei servizi di telecomunicazioni attestano, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni, l'ammontare dei crediti relativi alle agevolazioni concesse a ciascun beneficiario

Tali dichiarazioni saranno corredate dalla necessaria documentazione fornita dall'editore ai gestori dei servizi di telecomunicazioni, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 49/83.

Ove necessario l'editore dovrà presentare ai gestori dei servizi di telecomunicazioni una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68 che confermi la sussistenza dei requisiti di cui sopra».

**39.110**

PALUMBO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.111**

CIMMINO, NAVA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.112**

BESOSTRI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.113**

PALUMBO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.114**

MUNDI, BESOSTRI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.115**

TAPPARO, PILONI, LARIZZA, SARACCO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.116**

CIMMINO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.117**

CIMMINO, GUBERT, NAVA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.118**

TAROLLI, BIASCO, ZANOLETTI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.119**

MORO, LAGO, ROSSI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *aggiungere le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

**39.120**

SELLA DI MONTELUCE

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«17. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *sono aggiunte le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.121**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica».

**39.1000**

MANTICA, MACERATINI, CURTO, PONTONE, PACE, MEDURI

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«17. Sono valide e ricevibili le decisioni fatte pervenire all'AIMA anche attraverso il sistema informativo entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate o correrre oltre i termini previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276».

**39.2500**

IL RELATORE

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-ter. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica internazionale...» *sono aggiunte le seguenti:* «... e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.122**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Gli aspiranti all'immatricolazione a Corsi di laurea o di diploma afferenti alle Facoltà di Architettura, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria ed odontoiatria e protesi dentaria per gli anni accademici 1996-97, 1997-98 e 1998-99, i quali hanno partecipato alle procedure concorsuali ed hanno impugnato innanzi ai tribunali amministrativi regionali gli atti delle stesse, abbiano o non abbiano conseguito l'iscrizione in sede cautelare, sono ammessi ad iscriversi, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I Consigli di facoltà o di Corso stabiliscono, entro i successivi sessanta giorni, a quale anno di corso debbano essere iscritti i richiedenti, tenendo conto delle lezioni eventualmente frequentati».

**39.0.1**

PALUMBO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Il comma 3, dell'articolo 15-*sexies* (*Trasferimento del patrimonio edilizio di Monterusciello al Comune di Pozzuoli*) convertito dalla legge 26 febbraio 1996, è sostituito dal seguente:

“3. Per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area Flefrea e dal terremoto del 1980, di cui all'articolo 1 comma 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonché per la corresponsione del giusto indennizzo dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 725 e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550”».

**39.0.2**

PALUMBO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni per l'assorbimento presso ACI Italia degli esuberanti di ACI 116)*

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116, risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da Società interamente controllata dall'Automobile club d'Italia, è riassunto in ACI nell'ambito della disponibilità esistente nella dotazione organica complessiva del personale di detto Ente, e comunque nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equiparazioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116, soggetto a riassunzione, con quelle del personale dell'Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1997, n. 29 allo stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

**39.0.3**

MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49)*

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate, fino ad un massimo del 20 per cento nel corso dell'esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed *in loco* dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo di competenza del Ministero degli affari esteri;

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di competenza del Ministero del commercio con l'estero;

d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative di riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.

3. L'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogato con decorrenza 30 giugno 1999. La promozione della partecipazione di società italiane ad imprese miste nei Paesi in via di sviluppo è affidata alla SIMEST spa, che opera ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie sul Fondo rotativo, di cui al comma 1, destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica al finanziamento delle imprese miste nei Paesi in via di sviluppo e non impegnate alla data del 30 giugno 1999, sono

trasferite alla SIMEST spa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero.

4. Con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e con il Ministro degli affari esteri, sono individuati:

a) i Paesi in via di sviluppo più svantaggiati, cui riservare ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, condizioni particolarmente agevolate del finanziamento delle quote di capitale di rischio nelle imprese miste;

b) le modalità del trasferimento della gestione dei crediti concessi ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987,

n. 19 prima del 30 giugno 1999, nonché del trasferimento dal Ministero degli affari esteri alla SIMEST spa delle domande di finanziamento la cui istruttoria non sia stata conclusa entro la data predetta».

**39.0.4** DE ZULUETA, MICONE, CIONI, CORRAO, LAURICELLA, VOLCIC

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Sono nulli di diritto gli atti deliberativi, le concessioni e i contratti di assegnazione di immobili, e le relative agevolazioni finanziarie, in regime di edilizia residenziale pubblica a favore di soggetti di cui sia stato definitivamente accertata la non veridicità della dichiarazione dei redditi. La nullità opera unicamente qualora siano accertati redditi non dichiarati, che sommati a quelli dichiarati, comportino un reddito superiore del 20 per cento al limite previsto per beneficiare delle assegnazioni o delle agevolazioni finanziarie.

2. Sono revocati di diritto ogni contributo, agevolazione, corrispettivo, provvidenza che abbia come presupposto il reddito del soggetto beneficiario, qualora sia definitivamente accertato che i redditi non dichiarati sommati a quelli dichiarati comportano un reddito superiore del 20 per cento a quello previsto per godere dei benefici.

3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi l'Amministrazione Finanziaria dello Stato cura con cadenza semestrale, in supplemento della Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione dei nomi dei contribuenti per i quali sia stato accertato con decisione non impugnabile un maggior reddito.

Le amministrazioni interessate e gli enti responsabili della concessione dei benefici provvedono ad adottare i provvedimenti di annullamento e/o revoca, previa comunicazione dell'inizio del procedimento all'interessato.

Sugli immobili illegittimamente assegnati non si costituiscono diritti reali per usucapione.

Per la riscossione di somme conseguenti all'adozione dei provvedimenti di autotutela la prescrizione decennale decorre dalla data della pubblicazione, di cui al primo periodo del presente comma».

**39.0.5**

BESOSTRI, MURINEDDU

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Per il solo anno finanziario 1999, ciascun deputato e ciascun senatore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono rinnovare la dichiarazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 2 gennaio 1997, n. 2».

**39.0.6**

NAPOLI Roberto

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Proroga condono edilizio)*

1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni si applicano a tutte le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 gennaio 1995. Per edifici ultimati si intendono quelli nei quali sia stata eseguita la struttura portante e sia stata completata la copertura. Restano escluse comunque dalla concessione e/o dall'autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione della legge 8 agosto 1985, n. 431 ad eccezione di quelle le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1995.

2. Il comma i dell'articolo 39 della legge 724 del 23 dicembre 1994 è così modificato:

«Art. 39-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1995 e che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui soprarelative a nuove costruzioni. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver carichi pendenti in relazione ai delitti di cui articoli 416-*bis* 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale».

3. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge 724 del 23 dicembre 1994 le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1999».

4. Al comma 5 dell'articolo 39 della legge 724 del 23 dicembre 1994 le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1999».

5. Al comma 11 dell'articolo 39 della legge 724 del 23 dicembre 1994 le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1999».

6. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge 431 dell'8 agosto 1985 aggiungere il seguente 8-*bis*): «Nel territorio della regione Sicilia non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, nonchè per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale».

7. Alla lettera *d*) del comma 37 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662 sopprimere l'ultimo periodo.

8. Alla lettera *f*) del comma 37 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: «31 marzo 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1999».

9. Al comma 39 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: «sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive modificazioni »sono sostituite dalle seguenti: «sono fatti salvi i benefici previsti dall'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni».

10. Al comma 40 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopprimere le seguenti parole: «da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11. Al comma 41 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopprimere le seguenti parole: «da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopprimere il comma.

13. Alla fine del comma 53 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 aggiungere il seguente periodo: «Rientra nella tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 il mutamento di destinazione d'uso non conforme agli strumenti urbanistici e/o che implichi variazioni tipologiche agli *standards* urbanistici previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968».

14. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni è soppresso.».

**39.0.7**

MINARDO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'emittenza radiotelevisiva)*

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione, riqualificazione e razionalizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, di evitare il contenzioso e di superare le difficoltà di soluzioni attardate da criteri tecnici obsoleti che non consentono di salvaguardare tutti coloro che già operano nè permettono ad altri di cimentarsi nel settore, il Governo, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, è delegato ad adeguare la normativa in vigore per l'emittenza radiotelevisiva, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, entro e non oltre il 31 marzo 1999:

a) coesistenza del maggior numero possibile di programmi chiaramente ricevibili, anche mediante riassetto delle frequenze RAI;

b) utilizzazione dello *standard* di trasmissione digitale già stabilito a livelli sovranazionali e per il quale sono già state effettuate prove tecniche, che hanno confermato la possibilità di ricevere chiaramente con un rapporto segnale/disturbo di 6 dB e poste in commercio, sul mercato nazionale, le relative apparecchiature anche di produzione nazionale;

c) stabilire un'area massima di servizio per le emittenti locali che permetta una dignitosa esistenza ricorrendo solo alle proprie forze (indicativamente un bacino di alcuni milioni di utenti);

d) predisporre un Piano delle frequenze in cui le mittenti nazionali, RAI compresa, si vedano assegnare una singola frequenza o un singolo canale di irradiazione su tutto il territorio nazionale e quelle locali una singola frequenza o un singolo canale di copertura dell'area di servizio;

e) aumentare consistentemente il numero delle frequenze disponibili per i trasferimenti anche essi digitalizzati;

f) semplificare e rendere meno onerose le procedure di omologazione degli apparati;

g) prevedere appositi incentivi nel rispetto degli obblighi comunitari e di reciprocità, per le ditte che metteranno in produzione gli apparati digitali che necessiteranno alle emittenti radiotelevisive, purchè realizzati sul territorio nazionale e, preferibilmente, nelle aree depresse;

h) fissare la data, non procrastinabile, per trasmettere in digitale e sulle frequenze definitive, al 1° gennaio 2006, data ultima per la conversione totale al digitale stabilita dagli USA, già in fase di transizione da circa due anni;

i) prevedere appositi incentivi nel rispetto degli obblighi comunitari e di reciprocità per l'ingresso nei mercati dei paesi terzi del sistema digitale di trasmissione standardizzato dai paesi europei e più avanzato di quello americano;

l) stabilire la detassazione dei trasferimenti di impianti o di intere emittenti per facilitare la razionalizzazione dell'attuale situazione, con il vincolo della percezione del beneficio una sola volta per impianto od emittente;

m) stabilire, con largo anticipo, le modalità per l'accesso al mercato radiotelevisivo di nuovi operatori da rendere operativi dopo la riorganizzazione di quelli già esistenti ed in coincidenza con l'applicazione del nuovo Piano delle frequenze;

n) consentire e facilitare, lungo l'iter di adempimento della delega, accessi informativi ai delegati della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle associazioni rappresentative del settore ed ai titolari di reti nazionali ed assegnare agli organi tecnici ministeriali competenti il compito di una interlocuzione, documentata, con essi».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**39.0.8** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Sono nulli di diritto gli atti deliberativi, le concessioni e i contratti di assegnazione di immobili e le relative agevolazioni finanziarie in regime di edilizia residenziale pubblica a favore di soggetti di cui sia stato definitivamente accertata la non veridicità della dichiarazione dei redditi. La nullità opera unicamente qualora siano accertati redditi non

dichiarati, che sommati a quelli dichiarati, comportino un reddito superiore del 20 per cento al limite previsto per beneficiare delle assegnazioni o delle agevolazioni finanziarie.

2. Sono revocati di diritto ogni contributo, agevolazione, corrispettivo, provvidenza che abbia come presupposto il reddito del soggetto beneficiario, qualora sia definitivamente accertato che i redditi non dichiarati sommati a quelli dichiarati comportano un reddito superiore del 20 per cento a quello previsto per godere dei benefici.

3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi l'Amministrazione Finanziaria dello Stato cura con cadenza semestrale, in supplemento della Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione dei nomi dei contribuenti per i quali sia stato accertato con decisione non impugnabile un maggior reddito.

Le amministrazioni interessate e gli enti responsabili della concessione dei benefici provvedono ad adottare i provvedimenti di annullamento e/o revoca, previa comunicazione dell'inizio del procedimento all'interessato.

Sugli immobili illegittimamente assegnati non si costituiscono diritti reali per usucapione.

Per la riscossione di somme conseguenti all'adozione dei provvedimenti di autotutela la prescrizione decennale decorre dalla data della pubblicazione, di cui al primo periodo del presente comma».

**39.0.9**

BESOSTRI

*Sopprimere l'articolo.*

**40.1**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio" aggiungere le seguenti: "e all'ingrosso";

2) al comma 2, dopo le parole: "al netto dell'IVA", sopprimere le seguenti: "e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio"

**40.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**Art. 40-bis.**

*(Semplificazione di adempimenti in materia di fatturazione e bollettazione)*

1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministero delle finanze 16 dicembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1980, n. 349 recante: "Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano" si applicano anche ai servizi di nettezza urbana e di raccolta di rifiuti solidi urbani effettuati da aziende speciali o consortili».

**40.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Riordino delle competenze in materia agricola)*

1. Tutte le competenze in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, caccia, acquacoltura e pesca marittima, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e, nel rispetto dei relativi statuti, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Alle stesse sono, altresì trasferite le competenze in materia di veterinaria, fatte salve quelle attribuite al Ministero della Sanità.

2. Nelle materie di cui al comma 1, sono attribuite al Ministero per le politiche agricole, le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il coordinamento delle attività amministrative regionali, ai fini dell'attuazione delle politiche comunitarie e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le materie di cui al comma 1, il compito di individuare le linee politiche da sostenere in sede comunitaria e internazionale è demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. provvede a definire l'organizzazione degli uffici del Ministero delle politiche agricole ed a distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del Ministero delle politiche agricole, tra le regioni, le province autonome ed il medesimo Ministero in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni dalla presente legge.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta uno o più decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il trasferimento alle regioni ed alle province autonome delle funzioni del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, per il riordino in un unico ente della totalità degli istituti di ricerca vigilati dal Ministero per le politiche agricole, per il decentramento territoriale dell'AIMA.

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppressi».

**40.0.2**

ANTOLINI, BIANCO, LAGO, MORO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Riordino degli istituti di ricerca agraria sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole)*

1. Gli Istituti di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, alla legge 25 febbraio 1963, n. 258, al regio decreto 16 giugno 1938 n. 1049 e successive modificazioni, gli uffici di cui al regio decreto 26 novembre 1876 n. 3534 ed alla legge 26 marzo 1921 n. 321, nonché tutti gli altri istituti o centri di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sono soppressi ed è abolita ogni loro preesistente struttura organizzativo-funzionale, ivi compresa la distinzione tra sedi centrali e sezioni periferiche.

2. È istituito l'ente per la ricerca scientifica tecnologica e economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF) di seguito denominato «Ente», cui sono trasferiti il patrimonio, le strutture ed il personale degli istituti di cui al comma 1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico, avente grado pari agli istituti scientifici universitari, è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.70 e successive modificazioni ed è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero del-

le politiche agricole e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina un commissario per ciascun istituto di cui al comma 1. I commissari devono essere scelti tra persone di provata capacità scientifica e tecnico-amministrativa, anche provenienti dalla pubblica amministrazione, purché estranei, sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti. Ai commissari è affidato il compito di porre in essere tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti all'Ente del patrimonio, delle strutture e del personale degli istituti di cui al comma 1. Sempre con l'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro nomina un Collegio straordinario dei revisori dei Conti, composto da cinque membri, di cui due indicati dai Ministri vigilanti e tre dal Ministro del tesoro che indica anche chi, tra essi, dovrà svolgere le funzioni di presidente del collegio medesimo. I membri del collegio straordinario dei revisori dei conti devono essere estranei, sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti ed hanno il compito di affiancare l'opera dei commissari, per quanto riguarda l'esecuzione di accurate verifiche amministrative sugli istituti di cui al comma 1, volte ad evitare il trasferimento all'Ente di preesistenti problemi amministrativi, finanziari e gestionali. Le gestioni commissariali ed il mandato del collegio straordinario dei revisori dei conti hanno termine al momento della nomina degli organi ordinari dell'Ente che deve, comunque, avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I compiti, gli organi direttivi e di controllo e la strutturazione dell'Ente sono determinati da un decreto legislativo emanato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n 400, in base ai seguenti criteri:

a) l'Ente è strutturato in più unità territoriali delimitate su base regionale o interregionale che raggruppano uno o più centri di ricerca a carattere interdisciplinare;

b) l'Ente è articolato in più dipartimenti che, per ciascun gruppo disciplinare da essi rappresentato, costituiscono il riferimento scientifico per lo svolgimento delle attività interdisciplinari dell'Ente medesimo;

c) gli organi dell'Ente sono compresi all'interno di una unità centrale di coordinamento e sono costituiti dal Presidente, dal Consiglio scientifico nazionale, dalla Direzione generale, dal Collegio dei revisori dei conti. il Presidente dell'Ente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta dei Ministri vigilanti, nell'ambito di una rosa di cinque nomi individuati attraverso una selezione in-

ternazionale tra personalità con elevata qualifica scientifica. Il Consiglio scientifico nazionale è l'organo che delibera sulla attività scientifica dell'Ente e che ne approva i bilanci preventivi e consuntivi. I membri del Comitato scientifico nazionale sono nominati di concerto dai Ministri vigilanti e tra essi, ferma restando la partecipazione, in forma paritaria, di rappresentanti delle amministrazioni statali vigilanti, delle regioni e delle province autonome, prevalgono le competenze di carattere scientifico. La Direzione generale è l'organo di amministrazione dell'Ente ed è articolata in tre direzioni centrali che assicurano, rispettivamente, la gestione amministrativa, lo svolgimento di particolari funzioni di supporto all'attività di ricerca, quali la gestione dei servizi informatici, della stampa, della divulgazione e dei rapporti con le istituzioni nazionali ed estere, il raccordo tra il Consiglio scientifico nazionale e le unità territoriali di cui alla lettera *a*). Il Direttore generale è nominato, di concerto, dai Ministri vigilanti, sentito il Presidente dell'Ente tra persone estranee, sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati di concerto dai Ministri vigilanti e dal Ministro del tesoro che indica chi, tra essi, deve svolgere funzioni di presidente».

**40.0.3**

ANTOLINI, BIANCO, LAGO, MORO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Suppressione del Ministero delle politiche agricole)*

1. Il decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 è soppresso.
2. Tutte le competenze in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, caccia, acquacoltura e pesca marittima, ad eccezione di quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e, nel rispetto dei relativi statuti, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Alle stesse sono, altresì trasferite le competenze in materia di veterinaria, fatte salve quelle attribuite al Ministero della sanità.
3. Le funzioni in materia di opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *d*) della legge 4 dicembre 1993, n. 491 sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Nelle materie di cui al comma 1, sono attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche della Unione europea, le seguenti funzioni:
  - a*) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il coordinamento delle attività amministrative regionali, ai fini dell'attuazione delle politiche comunitarie e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Per le materie di cui al comma 1, il compito di individuare le linee politiche da sostenere in sede comunitaria e internazionale è demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire l'organizzazione degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea ed a distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tra le regioni, le province autonome ed il medesimo Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni dalla presente legge.

7. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente della Repubblica emana uno o più decreti legislativi, adottati dal Governo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il trasferimento alle regioni ed alle province autonome delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, per il riordino in un unico ente della totalità degli istituti di ricerca vigilati dal Ministero per le politiche agricole, per il decentramento territoriale dell'AIMA».

**40.0.4**

ANTOLINI, BIANCO, LAGO, MORO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici)*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, com-

ma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 56, comma 2, della legge 27 dicembre 1998, n. 149, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999».

**40.0.5**

CARPINELLI, SCIVOLETTO

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui concessi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 321 del 1996, all'Ente nazionale per la cellulosa e carta in liquidazione.

3. Le economie rivenienti dalla rinegoziazione sono utilizzate per le finalità della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta».

**40.0.6**

MANTICA, MACERATINI, PONTONE, PACE, MEDURI

**Art. 41.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**41.1**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, dopo le parole: «Per il finanziamento» inserire le seguenti: «degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 72 e».*

**41.2**

VELTRI, CAPALDI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «del programma nazionale di bonifica» fino a: «del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».*

**41.3**

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

*Al comma 1, dopo le parole: «ripristino ambientale dei siti inquinati,» inserire le seguenti: «dei programmi di difesa del mare, delle riserve marine statali».*

**41.4**

VELTRI, CAPALDI

*Al comma 1, le parole da: «dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente» fino a: «di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».*

**41.5**

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento» fino a: «di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».*

**41.6**

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento» fino a: «dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344».*

**41.7**

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

*Al comma 1, l'ultimo periodo, dopo le parole: «programmi regionali di tutela ambientale» inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 60 per cento del totale delle risorse disponibili».*

**41.8**

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

*Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole* «Nel caso in cui detti programmi non sono realizzati per acclarata inadempienza delle singole Regioni, il Ministro dell'ambiente provvede a diffidare la Regione interessata ad adempiere a quanto di sua competenza entro giorni 30 dalla diffida ministeriale. Nel caso continuasse trascorsi trenta giorni, a persistere lo stato di inadempienza il Ministro nomina un commissario al quale conferisce i poteri sostitutivi del caso».

**41.9**

FAUSTO CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Per il finanziamento dei programmi di difesa del suolo di cui agli articoli 89 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*. comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissate le modalità per la definizione di gruppi di intervento e di prevenzione delle calamità naturali, su base regionale, coordinati dal dipartimento della Protezione civile. Prioritariamente saranno inquadrati nei gruppi, dopo specifici corsi di formazione, soggetti che abbiano partecipato a progetti di L.S.U. nel campo della difesa del suolo. Le risorse relative ai programmi di difesa del suolo sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

**41.10**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario è aggiunto il diploma universitario in educazione e divulgazione ambientale.

3. La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, e successive modificazioni è integrata nel senso che le facoltà di agraria e di scienze matematiche, fisiche e naturali possono rilasciare il diploma universitario in educazione e divulgazione ambientale.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, è inserita nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, la tabella relativa al diploma universitario, in educazione e divulgazione ambientale nel rispetto dei seguenti principi:

a) il corso di diploma universitario ha durata triennale;

b) per conseguire il diploma è necessario aver superato venticinque esami».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**41.11** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. - (*Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso*). – Allo scopo di agevolare la razionalizzazione e parziale riconversione dell'attività da pesca del tonno rosso nel mare mediterraneo, sottoposto al rispetto di un totale di catture ammissibili imposto dal Regolamento CEE n. 65/98 del 19 dicembre 1997, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999, 20.000 milioni per l'anno 2000 e 10.000 milioni per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

1-ter. Il Ministro per le politiche agricole, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decreto fissa le modalità attuative dei relativi interventi.

1-quater. - (*Attuazione dei distretti di pesca*). – I distretti di pesca, previsti dal V Piano triennale della pesca e dell'acquacultura, sono gestiti, in via sperimentale, da consorzi volontari promossi dalle tre Associazioni nazionali del movimento cooperativo della pesca più rappresentative.

5-bis. Le modalità di attuazione del comma precedente sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima istituita ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963, articolo 5 e seguenti.

1-quinquies. - (*Fermo definitivo*). – Le misure previste dall'articolo 55, comma n. 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono state estese agli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 41».

**41.12** BARRILE, SCIVOLETTO, SARACCO, PREDA, PIATTI, MURINEDDU, CONTE

*Aggiungere i seguenti commi:*

«1. Ai fini della sostituzione, negli anni 1999 e 2000, delle navi che hanno effettuato servizio di collegamento per passeggeri o merci con le isole minori italiane negli ultimi cinque anni, è concesso un contributo statale di lire dieci milioni per tonnellata di stazza lorda, a condizione che:

a) le navi da demolire, costruite in ferro o alluminio, abbiano un'età superiore a venti anni, o a quindici se aventi una velocità superiore a ventotto nodi orari;

b) le navi di nuova costruzione siano in possesso della più alta classificazione del Registro italiano navale e appartengono a soggetti che non percepiscono contributi per la gestione da parte dello Stato o della Regione;

c) le navi di nuova costruzione siano adibite anche al trasporto di persone con ridotte capacità motorie;

d) le navi sostituite vengano demolite entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione.

2. Al fine di favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali ed il raggiungimento dell'obiettivo prefissato a seguito della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le navi di nuova costruzione devono altresì essere dotate di dispositivi di alimentazione dei motori tali da garantire un coefficiente stechiometrico definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle Finanze sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi che precedono, valutato rispettivamente in lire 50 miliardi per il 1999 e 100 miliardi per il 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

**41.13**

BALDINI, LAURO

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo le parole. "Regioni a statuti ordinari" sono aggiunte le parole "e alle Regioni Sardegna e Sicilia".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai fini della ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Nazionale per la Montagna che non siano state già ripartite alla data del 1° gennaio 1999».

**41.0.1**

NIEDDU

**Art. 42.**

*Sostituire le parole: «100 miliardi» con: «300 miliardi».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**42.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «100 miliardi,» con le seguenti: «200 miliardi».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone»».

**42.2**

MORO, CASTELLI, LAGO

*Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine, per una più corretta esplicazione degli interventi ivi previsti, all'articolo 1, comma 2 della legge n. 211 del 26 febbraio 1992, è aggiunto il seguente comma:*

“2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e *tapis roulant*”».

**42.3**

SARTO, RIPAMONTI, SCIVOLETTO, FIGURELLI

*Dopo il comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini della salvaguardia di Venezia, l'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1995 n. 206 è sostituito dal seguente: “2-bis. Sono in ogni caso vietate le estrazioni di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po”».*

**42.4**

SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO

*Dopo il comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «ivi compresi gli» fino a: «della sicurezza», con le altre: «al netto di quella necessaria alla messa in sicurezza del patrimonio di cui trattasi».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**42.5**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di lire 1200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1300 miliardi per l'anno*

2000 e di lire 1500 miliardi per l'anno 2001» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di lire 1300 miliardi per l'anno 1999, di lire 2000 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2200 miliardi per l'anno 1991».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 61.*

**42.6**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati i limiti di impegno di lire 300 miliardi dall'anno 1999, di lire 550 miliardi dall'anno 2000 e di lire 750 miliardi dall'anno 2001.

Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate ad assumere obbligazioni nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998 nel limite della somma complessiva prevista per il triennio 1999-2001».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 39, comma 2.*

**42.7**

ASCIUTTI, SCOPELLITI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati i limiti di impegno di lire 300 miliardi dall'anno 1999, di lire 550 miliardi dall'anno 2000 e di lire 750 miliardi dall'anno 2001.

Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate ad assumere obbligazioni nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998 nel limite della somma complessiva prevista per il triennio 1999-2001».

**42.8**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «100 miliardi», «150 miliardi», «200 miliardi» rispettivamente con le seguenti: «1000 miliardi», «500 miliardi», «1000 miliardi».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**42.9**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 20 miliardi dall'anno 1999».*

**42.10**

PAGANO, MELE

*Al comma 1, lettera e) aggiungere in fine, le seguenti parole: «, finalizzati al potenziamento delle strutture informatiche per il controllo e l'identificazione dei cittadini extracomunitari presso le frontiere e presso le Questure».*

**42.11**

MANFROI, SERENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**42.12**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 65 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 80 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta, con priorità relativamente al tratto dell'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza) all'autostrada A27 tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso) e all'autostrada di Alemagna, O Venezia-Monaco, tra Pian di Vedoia e il confine di Stato con l'Austria, sotto le Alpi Aurine. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e l'esercizio della predetta autostrada nonché la realizzazione e la gestione dei servizi connessi: il progetto deve prevedere il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati»;

*Ai maggiori oneri si fa carico mediante la soppressione della lettera i).*

**42.13**

MANFROI, SERENA

*Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 65 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 80 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta, con priorità relativamente al tratto dell'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza) all'autostrada A27 tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso). L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e l'esercizio della predetta autostrada nonchè la realizzazione e la gestione dei servizi connessi: il progetto deve prevedere il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati»;

*Ai maggiori oneri si fa carico mediante la soppressione della lettera i).*

**42.14**

MANFROI, SERENA

*Al comma 1, alla lettera g) al primo periodo, sostituire le parole: «50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001», con le seguenti: «110 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 61 miliardi a decorrere dall'anno 2001», e aggiungere, all'infine della lettera, il seguente periodo: «La somma di lire 40 miliardi, quale limite d'impegno quindicennale è riservata alla creazione dei fondi per la realizzazione del tratto autostradale A4 Milano-Bergamo».*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere h) ed i).*

**42.15**

ROSSI, CASTELLI, MORO, LAGO

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale», con le seguenti: «A valere su tali risorse la somma di lire 20 miliardi quale limite di impegno quindicennale» e aggiungere in fine, le seguenti parole: «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, la somma di lire 20 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata ad opere di ristrutturazione e messa in sicurezza della tangenziale di Mestre e a nuove infrastrutture ad essa sostitutive da realizzare attraverso gara».*

**42.16**

SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, SEMENZATO

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «autostrada Pedemontana Veneta», sopprimere le seguenti: «con priorità».*

**42.17** SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO, BOCCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine, il seguente periodo: «La somma di lire 2 miliardi è destinata alla realizzazione del trasforo Valchiavenna (Sondrio)-Val Mesolcina (Confederazione Elvetica), da assegnare alla regione Lombardia».*

**42.18** PROVERA, MORO, CASTELLI, LAGO».

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine, il seguente periodo: «In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1975, n. 100, l'Ente nazionale per la strada è autorizzato a prorogare la durata della concessione rilasciata alla Società autovie venete spa, per la realizzazione degli interventi necessari ai collegamenti autostradali con i valichi confinari di Rabuiese (Trieste) e di S. Andrea (Gorizia)».*

**42.19** TAROLLI, BIASCO

*Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995 n. 438, relativi al deflusso delle acque nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla provincia di Cuneo per l'adeguamento dei ponti che presentano una sezione di deflusso insufficiente posti in prossimità o adiacenti a nuclei abitativi. A tal fine sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 3 miliardi dall'anno 1999»;

*Conseguentemente alla lettera h) del medesimo comma 1, sostituire le parole: «lire 24 miliardi» con le seguenti: 21 miliardi».*

**42.20** BRIGNONE, MORO, LAGO

*Al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:*

«g-bis) i rimborsi allo Stato da parte delle società concessionarie autostradali delle somme pagate per loro conto dal Fondo centrale di Garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane debbono intendersi regolati dagli articoli 5, comma 1, della legge 23 luglio 19980, n. 389, 15, comma 4, della legge 18 agosto 1982, n. 531 e 7, comma 19, della legge 27 aprile 1983, n. 130, anche se relativi ad interventi effettuati dal Fondo centrale di garanzia successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 1994, n. 644 ed in base all'articolo 15, comma 6, della legge 12 agosto 19982, n. 531, come sostituito dall'articolo 9, comma 2 del citato decreto-legge».

**42.21**

VERALDI

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'Anas fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto».

**42.22**

VEDOVATO

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**42.23**

CÒ, GRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**42.24**

SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**42.25**

SALVATO, SEMENZATO, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**42.26**

DOLAZZA, MORO, LAGO

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi dall'anno 2001» con le seguenti: «lire 12 miliardi dall'anno 1999, di lire 25 miliardi dall'anno 2000 e di lire 13 miliardi dall'anno 2001».*

**42.27**

DOLAZZA, MORO, LAGO

*Al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

«i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1998, n. 67, concernente rispettivamente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania, colpite dagli eventi sismici del 1980-82 e quelle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968, le regioni Basilicata e Campania e i comuni della valle del Belice sono autorizzati a contrarre mutui della durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4, 6 e 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di 6, 9 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 16 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 24 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

**42.28**

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) È autorizzato il limite di impegno ventennale di 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000 per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti».

*Conseguentemente:*

alla lettera a) ridurre da lire 100 miliardi a lire 95 miliardi dal 2000;

alla lettera b) ridurre da lire 30 miliardi a lire 25 miliardi dal 2000;

alla lettera c) ridurre da lire 82,1 miliardi a lire 77,1 miliardi dal 2000».

**42.29**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis è autorizzato il limite di impegno ventennale di 15 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000 per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 – ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti soggetti».

*Conseguentemente alla lettera a) ridurre da: «lire 100 miliardi» a: «lire 90 miliardi» dal 2000; alla lettera c) ridurre da: «lire 82,1 miliardi» a «lire 77,1 miliardi» dal 2000.*

**42.29** Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) È autorizzato il limite di impegno ventennale di 30 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 2000 per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica».

*Conseguentemente:*

alla lettera a) ridurre da lire 100 miliardi a lire 90 miliardi dal 2000;

alla lettera b) ridurre da lire 30 miliardi a lire 20 miliardi dal 2000;

alla lettera c) ridurre da lire 82,1 miliardi a lire 72,1 miliardi dal 2000».

**42.30**

PAGANO, BISCARDI, RIPAMONTI, FERRANTE

*Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:*

«l) (*Piccola pesca costiera*) per il completamento degli interventi volti al superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera previsti dall'articolo 2, comma 6 della legge 21 maggio 1998, n. 164, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 199, 2000 e 2001, dei quali 6.000 milioni annui da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali;

m) (*Prestito d'onore*) per la concessione di un prestito d'onore a soggetti che si costituiscono in società cooperative per l'attuazione di progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, come previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, sono

autorizzati limiti di impegno di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001».

*Il primo periodo dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio 1998, n. 164, è così sostituito: «Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai soggetti che si costituiscono in società o cooperative può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Il prestito d'onore è concesso, in via prioritaria, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione, o a color che svolgono lavori socialmente utili, o ai disoccupati di lunga durata residenti da almeno un anno nelle zone dell'Ob.1 alla data di entrata in vigore della presente legge».*

**42.31** BARRILE, MURINEDDU, PIATTI, CONTE, SCIVOLETTO, SARACCO, PREDA

*Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:*

«l) per il completamento degli interventi volti al superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera previsti dall'articolo 2, comma 6 della legge 21 maggio 1998, n. 164, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, dei quali 6.000 milioni annui da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali;

m) per la concessione di un prestito d'onore a soggetti che si costituiscono in società cooperative per l'attuazione di progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, come previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, sono autorizzati limiti di impegno di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001».

*Il primo periodo dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio 1998, n. 164, è così sostituito: «Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, ai soggetti che si costituiscono in società o cooperative può essere concesso un prestito d'onore con un onere massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Il prestito d'onore è concesso, in via prioritaria, ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione, o a color che svolgono lavori socialmente utili, o ai disoccupati di lunga durata residenti da almeno un anno nelle zone dell'Ob.1 alla data di entrata in vigore della presente legge».*

**42.32**

GUBERT

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«l) per la prosecuzione del programma di interventi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-

vertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati, con i medesimi criteri e per le stesse finalità ulteriori limiti di impegno decennali di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «6 per cento».*

**42.33**

TAROLLI, BIASCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«Nell'ambito delle risorse finalizzate alla prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998 relative al triennio 1999-2001, il CIPE destina la somma di lire 300 miliardi per il finanziamento degli interventi di ricostruzione dei comuni terremotati della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del 1968».

**42.34**

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«l) al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva».

**42.35**

PALUMBO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Autostrade del Veneto)*

1. Il Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati d'intesa con la regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in concessione a una o più Società per azioni la progettazione, il finanziamento, la costruzione, il completamento e la gestione delle Autostrade del Veneto senza oneri per lo Stato».

**42.0.1**

MANFROI, SERENA

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Autostrada di Alemagna)*

1. Il Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati d'intesa con la regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in concessione a una Società per azioni la progettazione, il finanziamento, la costruzione e la gestione dell'Autostrada di Alemagna (Venezia-Monaco di Baviera) senza oneri per lo Stato».

**42.0.2**

MANFROI, SERENA

*Dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Disposizioni per la ricostruzione nei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976)*

1. Per le opere pubbliche realizzate, o appaltate, fino all'entrata in vigore della presente legge nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nella Regione Friuli Venezia-Giulia, gli enti pubblici realizzatori procedono all'acquisizione delle relative aree private interessate, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, mediante approvazione da parte dell'organo esecutivo, su proposta del Responsabile del servizio tecnico, di un elaborato contenente l'identificazione grafica e catastale delle aree e delle superfici effettivamente occupate, come risultanti da apposito frazionamento approvato dal competente U.T.E., nonché la misura delle indennità spettanti, determinate mediante apposita perizia di stima redatta da Tecnici incaricati dagli enti con riferimento ai criteri normativi vigenti rispettivamente per le aree agricole e per quelle edificabili, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. L'elaborato così adottato sarà notificato ai proprietari interessati, i quali nei venti giorni successivi potranno presentare, per iscritto e senza altre formalità, osservazioni e/o opposizioni, ovvero dichiarazione di accettazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo comma 6.

3. Sulle osservazioni e/o opposizioni così pervenute si pronuncerà, previa istruttoria dell'Ufficio Tecnico, l'organo esecutivo, apportando all'elaborato le eventuali modifiche o confermandone il contenuto.

4. L'accettazione delle indennità notificate, anche previa ratifica in accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate, darà diritto all'incremento delle stesse nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

5. La delibera di conferma o di modifica divenuta esecutiva terra luogo di contratto e sarà registrata e trascritta, a titolo originario, a cura e spese dell'Ente procedente, esonerando il conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione di ipoteca legate.

6. Ai fini dell'accertamento di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e/o di privilegi sulle aree da trasferire, faranno fede le dichiarazioni rese dai proprietari delle aree, contestualmente all'accettazione delle indennità.

7. Dalla data di adozione della deliberazione di cui al precedente comma 5, decorrerà il termine di centottanta (180) giorni entro il quale l'Ente acquirente provvederà alla liquidazione delle indennità ai proprietari o ai beneficiari di privilegi e/o ipoteche, come indicati nelle dichiarazioni di cui al comma precedente. Le somme non accettate in titolo di indennità e quelle spettanti ai proprietari irreperibili saranno depositate entro lo stesso termine presso la cassa depositi e prestiti per il periodo di dieci (10) anni, al termine del quale le somme non reclamate saranno incamerate dall'Ente procedente.

8. Le operazioni di acquisizione di cui ai commi precedenti devono concludersi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2002. Fino alla suddetta data si intendono altresì prorogati i termini di occupazione d'urgenza e delle espropriazioni dei terreni interessati, anche se già scaduti.

9. Agli atti previsti dal presente articolo si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3-*quinquies* della legge 4 agosto 1977 n. 500.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle aree interessate da tutte le opere pubbliche, avviate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che saranno finanziate ai sensi della L.R. 63/77».

#### **42.0.3**

MORO LAGO

*Dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Integrazioni all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228)*

1. L'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è così integrato:

a) al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «L'estinzione del precedente finanziamento copre la quota capitale residua calcolata alla data di presentazione della domanda di rilocalizzazione e gli eventuali ratei scaduti e pagati dopo la presentazione della do-

manda di rilocalizzazione e prima della concessione dell'agevolazione verranno rimborsati entro 120 giorni dalla data della concessione dell'agevolazione medesima.»;

b) dopo d comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. La quota residua del precedente finanziamento erogato ai sensi della legge n. 35 del 1995, estinta per effetto del precedente comma 4, è equiparata ai contributi cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.».

**42.0.4**

BRIGNONE, MORO, LAGO

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Detassazione per nuovi investimenti)*

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività e corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitati ai beni strumentali per natura».

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1999, intendendosi correlativamente ridotte la relative autorizzazioni di spesa.*

*Conseguentemente sono soppressi gli articoli 42 e 61.*

**42.0.5** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Impiego dei proventi delle privatizzazioni per il finanziamento di investimenti pubblici)*

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, il 50 per cento dei proventi realizzati nel 1999 con la vendita di partecipazioni dello Stato sono impiegati per finanziare un piano di investimenti in opere pubbliche definito dal Governo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 1999 devono essere cedute tutte le partecipazioni dello Stato nell'ENI S.p.A., IRI S.p.A., ENEL S.p.A. ferma restando la facoltà del Tesoro di cedere altre partecipazioni.

3. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474, è soppresso».

**42.0.6** MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI, MEDURI

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Fondo speciale per la ricerca nei settori del trasporto aereo, marittimo e terrestre)*

1. In considerazione che al Ministro dei trasporti e della navigazione competono funzioni di pianificazione nei settori del trasporto aereo, marittimo e terrestre e di definizione degli investimenti per infrastrutture in detti settori, funzioni che richiedono metodi scientifici di supporto alle decisioni, acquisibili attraverso specifiche attività di studio e di ricerca:

a) si costituisce un fondo speciale per le attività di studio, di consulenza e di ricerca di base e tecnologica, a disposizione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) si alimenta detto fondo speciale con il prelievo di una quota pari all'1 per cento dagli importi che lo Stato assegna in ciascun esercizio finanziario agli investimenti nei settori del trasporto aereo, marittimo e terrestre;

c) si destina il 70 per cento delle disponibilità del fondo speciale alle attività di ricerca di base e tecnologica che saranno condotte in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 1945, n. 82 e dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168 organo dello Stato che esercita la consulenza per ciò che attiene all'attività scientifico-tecnica dello Stato;

d) si regolamento tale attività di ricerca con apposita convenzione tra il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) si destina il 30 per cento delle disponibilità del fondo speciale alle ulteriori attività speciali di studi di fattibilità di indagini, di consulenze per problematiche nazionali e internazionali necessarie alle funzioni di competenza;

f) si stabilisce non cumulabile ogni intervento del fondo speciale con altri finanziamenti aventi per oggetto stessi programmi o attività;

g) si assegna l'importo del fondo speciale ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione».

**42.0.7**

CARPINELLI

### **Art. 43.**

*Sopprimere l'articolo.*

**43.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole: «dal 24 giugno 1998, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «e nelle province nelle quali il tasso medio di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**43.2**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2. L'estensione alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 degli incentivi e dei benefici di cui al precedente comma 1 è in ogni caso subordinata al riconoscimento in via legislativa dell'equiparazione sul piano normativo, retributivo e contributivo dei soci lavoratori delle cooperative sociali ai lavoratori dipendenti del medesimo settore».

**43.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

1. Sono deducibili dal reddito d'impresa per l'anno 1999 i versamenti e le erogazioni a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuali ai sensi del comma 2, effettuati con il fine esclusivo di portare aiuto alle popolazioni delle Marche e dell'Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche ai soggetti non direttamente danneggiati e con sede fuori dai comuni disastri di fascia "A" che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare o ricostruire edifici e opere pubbliche distrutte o danneggiate, per poi donarli agli enti territoriali».

**43.0.1**

UCCHIELLI

**Art. 44.**

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**44.2**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

*Sopprimere il comma 2.*

**44.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «, fermo restando la totale corrispondenza di ciascuna finalità di indirizzo prevista dall'apposita norma istitutiva con l'esclusione delle risorse risultanti in eccedenza e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».*

**44.4**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere il comma 5.*

**44.1**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

### **Art. 45.**

*All'articolo 45, sostituire l'intero articolo con il seguente nuovo testo:*

«1. Per favorire l'introduzione dell'Euro, l'adeguamento all'anno 2000 e il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese agli acquisti di programmi informatici dotati di garanzia di regolare funzionamento oltre il 1° gennaio 2000 conforme ai criteri fissati dal Ministero dell'industria».

**45.1**

SELLA DI MONTELUCE

*All'articolo 45, sostituire l'intero articolo con il seguente nuovo testo:*

«1. Per favorire l'introduzione dell'Euro, l'adeguamento all'anno 2000 e il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese agli acquisti di programmi informatici commercializzati con idonea garanzia di fabbrica di regolare funzionamento oltre il 1° gennaio 2000».

**45.2**

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, sostituire le parole: «nelle piccole e medie imprese commerciali,» con le seguenti: «nelle imprese commerciali, nelle imprese di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistiche».*

**45.3**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. I benefici di cui al comma 1 sono erogati in base ai specifici accordi territoriali e/o aziendali, che introducono riduzioni d'orario finalizzate alla realizzazione delle 35 ore settimanali».

**45.4**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la semplificazione delle procedure fiscali inerenti a tale forma di commercio».

**45.5**

RIPAMONTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Ogni regione dispone l'attivazione, dopo specifica formazione, di LSU per la verifica e l'aggiornamento dei sistemi informatici pubblici».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**45.6**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Ogni regione dispone l'attivazione, dopo specifica formazione, di LSU per la pubblicazione presso gli enti pubblici del territorio, dei pericoli derivanti dal mancato aggiornamento dei sistemi informatici pubblici o di società che svolgono servizio pubblico, per la gestione della data 1° gennaio 2000 nei calcolatori».

**45.7**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio" aggiungere le seguenti: "e all'ingrosso";

2) al comma 2, dopo le parole: “al netto dell’IVA” sopprimere le seguenti. “e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio».

**45.8** VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

### Art. 46.

*Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) quanto a lire 140 miliardi, per l’anno 2000 per le agevolazioni di cui all’articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) quanto a lire 10 miliardi, per l’anno 1999, ad elevare la misura di deducibilità dei costi di acquisto di automobili per gli agenti di commercio da cinquanta milioni a sessanta milioni. A tal fine, all’articolo 121-bis, comma 1, lettera b) ultimo periodo del TUIR – decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 le parole “cinquanta milioni” sono sostituite con le parole: “sessanta milioni”».

**46.1** BONAVIDA

*Al comma 2, dopo le parole: «programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio» aggiungere le parole: «e dei pubblici esercizi».*

**46.9** VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Al comma 2, dopo le parole: «programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio» aggiungere le parole: «e dei pubblici esercizi».*

**46.6** ZILIO

*Al comma 2, sostituire le parole: «con la procedura di cui all’articolo 18, comma 1, lettera o)» con le parole: «con la procedura di cui all’articolo 18, comma 1, lettera aa)».*

**46.2** IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con la procedura di cui all’articolo 18, comma 1, lettera o)» con le parole: «con la procedura di cui all’articolo 18, comma 1, lettera aa)».*

**46.8** VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Sopprimere il comma 3.*

**46.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Il comma 3 è così sostituito:*

«3. L'articolo 24 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 è così modificato:

*Al comma 1 aggiungere all'inisione il seguente periodo: "Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi ed".*

*Al comma 2 sopprimere la lettera a).*

*Sopprimere il comma 3.*

*Al comma 4 dopo la lettera c) inserire la seguente:*

“d) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore mediante la costituzione di società partecipate dalla società finanziarie previste dal comma 1”.

*Al comma 6 sostituire le parole: "nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998" con le parole: "nel limite di 150miliardi di lire per gli anni 1999 e 2000".».*

**46.4**

PALUMBO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In considerazione della situazione di emergenza che riguarda gli sfratti degli esercizi commerciali; in considerazione dell'impatto che l'evento del Giubileo sta producendo con spinte speculative e conseguente espulsione di titolari di piccoli esercizi commerciali e attività artigianali dei centri storici; considerata la delicata fase di attuazione delle nuove norme sugli esercizi commerciali, è sospesa l'esecuzione degli sfratti per fine locazione relativi agli esercizi commerciali fino al 31 dicembre 2001 in tutta Italia».

**46.5**

DE LUCA ATHOS, RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO

*All'articolo 46 è aggiunto il seguente comma:*

«L'articolo 20, comma terzo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

“3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da

parte di chioschi, edicole o altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. I comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria".».

**46.7** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Interventi per il settore del commercio)*

1. Al fine di favorire la razionalizzazione del sistema distributivo, mediante la realizzazione di interventi di associazionismo economico e di impiego delle tecnologie dell'informazione, nonché di promuovere ed attuare interventi sperimentali in aree di particolare criticità riproducibili in altri ambiti territoriali, le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi possono promuovere apposite società finanziarie.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, assegnando le risorse, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, sulla base di accordi di programma stipulati con le Organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio del turismo e dei servizi, anche tramite le società finanziarie da esse costituite.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, i criteri per la ripartizione delle risorse e per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114».

**46.0.1**

GAMBINI

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche

non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 771 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1º gennaio 1999, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del medesimo decreto, nel registro dei beni ammortizzabili.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del medesimo decreto, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.

3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche già iscritti tra le attività relative all'impresa può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al precedente comma.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 1999. Se l'importo da pagare supera i cinque milioni, l'ecedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 1999 e 31 luglio 2000 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998, ovvero del 1º gennaio 1999, ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 1999 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

7. Le disposizioni dell'articolo 14 comma 2, legge 27 dicembre 1997 n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera f) della medesima disposizione anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1º gennaio 1998».

**46.0.2**

GAMBINI

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Regolazione dei canoni di locazione commerciale)*

1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 28 sostituire le parole: "all'altra parte" con le seguenti: "da parte del conduttore";

- b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 28;
- c) al comma 1 dell'articolo 29 sopprimere la parola: "prima";
- d) al comma 2 dell'articolo 32, sostituire la cifra: "75", con la cifra: "100";
- e) sopprimere gli articoli 34 e 35».

**46.0.8**

OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

1. Nelle regioni che, conformemente alle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217, hanno adottato o adotteranno norme specifiche per l'esercizio saltuario di ricettività leggera costituita da «alloggio e prima colazione», le prestazioni di accoglierla familiare resa all'interno dell'unità abitativa di residenza non costituiscono attività commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta ferma l'applicazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche».

**46.0.9**

GUBERT

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Interventi per il settore agroalimentare)*

1. I mutui agrari e fondiari stipulati a favore di imprese agricole singole o associate e delle cooperative agricole, per la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari, senza il concorso su pagamento degli interessi e per i quali siano trascorsi almeno 5 anni di ammortamento possono beneficiare, previa istruttoria dei competenti organi delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo in conto capitale pari all'attualizzazione, per il residuo periodo di ammortamento, della differenza tra la rata di ammortamento al tasso globale di riferimento vigente al momento del perfezionamento dell'operazione e la rata di ammortamento al tasso agevolato vigente nello stesso periodo. All'onere relativo si fa carico con gli stanziamenti di cui all'accantonamento per il provvedimento sugli interessi programmati in agricoltura.

2. Per consentire il completamento, l'adeguamento, la razionalizzazione e la manutenzione straordinaria dei serbatoi e delle opere di derivazione e di adduzione primaria delle acque a scopo irriguo e delle connesse reti di scolo aventi rilevazioni nazionali da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione concessionaria ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni di cui alla seconda

frase del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge n. 644 del 1994, sono prorogate per il triennio 1999-2001.

3. Per consentire al Ministero delle politiche agricole il razionale svolgimento dei propri compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nella materia del miglioramento genetico del bestiame attraverso la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche, anche attraverso l'affidamento delle attività alle associazioni degli allevatori, a partire dall'esercizio 1999, i finanziamenti occorrenti vengono considerati tra le spese correnti nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**46.0.3** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Interventi urgenti nel settore lattiero caseario)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5, si applicano anche al periodo 1998-1999. Di conseguenza, gli acquirenti sono autorizzati a trattenere, con gli interessi legali maturati, nel periodo 1999-2000, le somme eventualmente non versate nel periodo 1998-1999».

**46.0.4** ANTOLINI, BIANCO, LAGO, MORO

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Interventi urgenti nel settore lattiero caseario)*

1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero caseario, entro il 31 gennaio 1999, il Presidente della Repubblica emana un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base ai seguenti criteri:

a) procedere alla revoca totale o parziale delle quote latte assegnate a coloro che, in base agli accertamenti compiuti ai sensi del de-

creto legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, ed al decreto-legge 10 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, sono risultati, rispettivamente, privi di vacche da latte, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare la quantità di latte fatturato e, di conseguenza, prevedere una redistribuzione delle quote che riconduca la titolarità a produrre a coloro che effettivamente sono produttori di latte;

b) prevedere per ciascuna delle principali forme di irregolarità accertate ai sensi del decreto legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, e del decreto legge 10 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, l'istituzione di specifiche sanzioni da irrogare a titolo di condono delle ipotesi di reato compiute dai soggetti interessati;

c) determinare l'importo delle sanzioni, di cui al punto precedente, riferendosi alle quantità di latte oggetto di irregolarità, considerando queste ultime alla stregua di produzioni eccedenti i quantitativi di riferimento e, pertanto, prevedere, per esse, sanzioni unitarie, per chilo di latte, di entità non inferiore rispetto al prelievo supplementare applicato sulle quantità prodotte in eccesso rispetto alla quota comunitaria;

d) utilizzare l'importo ricavato dall'applicazione delle sanzioni al fine di sanare la situazione debitoria dell'Italia nei confronti della Unione europea.».

**46.0.5**

ANTOLINI, BIANCO, LAGO, MORO

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Interventi urgenti nel settore lattiero caseario)*

1. A ciascun produttore che, con riferimento alla campagna di commercializzazione 1997-98, risulta disporre di un numero di vacche lattiere tale da giustificare la media delle quantità di latte commercializzate nelle campagne 1995-1996 e 1996-1997 è assegnata una quota, ai sensi di quanto previsto dal regolamento 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive, modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. L'AIMA provvede a revocare in tutto, o in parte, le quote ai soggetti che, in base agli accertamenti compiuti ai sensi del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, ed al decreto-legge 10 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, sono risultati, rispettivamente, privi di vacche da latte, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare la quantità di latte fatturato.

3. Le quote recuperate a seguito delle revoche di cui al comma 2 sono distribuite gratuitamente ai produttori di cui al comma 1, in relazione al numero di vacche da latte di cui dispongono.».

**46.0.6**

ANTOLINI, BIANCO, LAGO, MORO

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Interventi urgenti nel settore agricolo)*

1. Il punto 1), lettera *a*), comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è soppresso.

2. All'articolo 1, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, le parole con gli interessi legali maturati sono soppresse.

3. All'articolo 5, comma 12 della legge 26 novembre 1992, n. 468, le lettere *b*), *c*), *d*) sono soppresse.

4. La società di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700 è posta in liquidazione. Alle relative procedure provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per le politiche agricole. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di loro competenza, hanno facoltà di operare nei settori di intervento della succitata società.

5. L'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 è soppresso.

6. Entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'agenzia di cui all'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 è posta in liquidazione. Alle relative procedure provvede il Ministero per le politiche agricole.

7. Il comma 50, dell'articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 è soppresso».

**46.0.7**

ANTOLINI, BIANCO, LAGO, MORO

**Art. 47.**

*Sopprimere l'articolo.*

**47.1**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Nella rubrica dopo le parole: «del 1993» inserire le seguenti: «e interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale)».*

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, quarto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. tale interpretazione ha efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**47.2**

THALER AUSSEHOFER

#### **Art. 48.**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «convenzionate ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

**48.1**

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

**48.2**

BARRILE, LAURICELLA, D'ALÌ, LAURIA, FIGURELLI, CIRAMI,  
RAGNO, LO CURZIO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».

**48.3**

BARRILE, LAURICELLA, D'ALÌ, LAURIA, FIGURELLI, CIRAMI,  
RAGNO, LO CURZIO

*Aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Entro il 31 dicembre 1999 possono comunque essere utilizzate, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».

**48.4**

TAROLLI, BIASCO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Con decorrenza 1° gennaio 1998, per gli interventi di recupero o di ricostruzione di immobili di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è commisurata al 4 per cento. Tale aliquota è estesa anche alle spese di progettazione ed agli onorari professionali. L'imposta pagata in eccedenza nell'anno 1998 è portata in rivalsa ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-ter. Gli interventi indicati nel comma 2-bis sono inoltre esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507»;

*Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 39 sostituire le parole: «5 per cento», con le parole: «5,5 per cento».*

**48.5**

DI PIETRO

## **Art. 49.**

*Sopprimere l'articolo.*

**49.1**

MANFROI, SERENA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. per gli interventi di cui al preente decreto non si applica quanto previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 20 dell'egge 11 febbraio 1994, n. 109”.

**49.2**

ASCIUTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 5 della legge 30 marzo 1998, n. 61 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-bis. – (*Provvidenza per la ripresa e lo sviluppo economico*)

– 1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo economico delle imprese di cui all'articolo 5, primo comma, che a seguito degli eventi sismici dimostrino, con attestazione del Sindaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis dell'articolo 17 dicembre 1997, n. 434, di aver subito un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa, viene corrisposto un contributo in conto interessi su una quota non inferiore a 10 milioni di lire e non eccedente 200 milioni di lire dei finanziamenti bancari concessi, ad un tasso non superiore al Ribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento. Il contributo, a valere sulle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riconosciuto, nella misura di due punti percentuali, per una durata non superiore a due anni ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.

2. Il contributo è riconosciuto nella misura di 2,5 punti percentuali nel caso in cui i finanziamenti siano garantiti dai Confidi, dalla Gepafin S.p.A. dell'Umbria e dalla Società regionale di garanzia Scrl delle Marche per una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento del loro ammontare”».

*Conseguentemente è soppresso l'articolo 39, comma 2.*

**49.3**

ASCIUTTI, SCOPELLITI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1997, n. 267, è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1 anche se già incorporati ed in servizio, sono, a domanda, esentati se impiegati fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale dell'amministrazione dello Stato, della regione e degli enti territoriali presso i comuni di residenza. I soggetti non ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero, a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato”».

**49.4**

IULIANO, BESSO CORDERO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le provvidenze di cui all'articolo 15, comma 7 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono estese alle provincie nei cui territori ricadono i comuni interessati alle provvidenze stesse».

**49.5**

PIERONI, MANCONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i comuni colpiti dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 individuati come disastri dalle ordinanze ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, sono sospesi, per la durata di anni tre, gli effetti dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 77 del 1995, laddove esso prevede, ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto, che l'organo regionale di controllo assegni al Consiglio dell'ente locale un termine per la deliberazione del dissesto e che ove decorso infruttuosamente tale termine, nomini il commissario *ad acta* per la deliberazione dello stato di dissesto in conseguenza del quali il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 39, comma 2.*

**49.6**

ASCIUTTI, SCOPELLITI

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«2. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa i termini previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 1999.

La regolarizzazione delle somme non corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in 4 rate trimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1999, la seconda entro il 30 giugno 1999, la terza entro il 30 settembre 1999 e la quarta entro il 31 dicembre 1999.

Le rate successive alla prima saranno gravate degli interessi legali per il periodo differimento».

*Conseguentemente, è soppresso l'articolo 39, comma 2.*

**49.7**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA,  
NOVI

*Aggiungere il seguente comma.*

«Al fine di consentire il proseguimento degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni interessati possono utilizzare i fondi loro trasferiti per effetto delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431; 25 maggio 1970, n. 364; 16 marzo 1972, n. 88; 17 maggio 1973, n. 205; 26 aprile 1976, n. 176 e non ancora impegnati».

**49.8**

CASTELLANI Pierluigi

*All'articolo 49, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 trova applicazione anche relativamente alle aree per insediamenti produttivi che presentino i seguenti requisiti: siano previste da strumenti urbanistici generali approvati alla data di entrata in vigore della presente legge; siano localizzate in modo compatibile con i Piani territoriali paesistici; siano dotate di Piano attuativo già adottato, a condizione che, ove ubicate in zone eventualmente esondabili dei bacini fluviali, non occupino un territorio superiore all'uno per mille della superficie dell'intera tratta considerata esondabile e che siano comunque previste adeguate soluzioni tecniche atte a garantire il libero deflusso delle acque; prevedano l'occupazione di un minimo di 100 dipendenti».

**49.9**

FUMAGALLI CARULLI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61: le parole "all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14 del presente decreto".».

**49.0.1**

SCIVOLETTO, FIGURELLI

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Integrazioni all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228)*

1. L'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,

convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è così integrato:

a) *al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:* "L'estinzione del precedente finanziamento copre la quota capitale residua calcolata alla data di presentazione della domanda di rilocalizzazione e gli eventuali ratei scaduti e pagati dopo la presentazione della domanda di rilocalizzazione e prima della concessione dell'agevolazione verranno rimborsati entro 120 giorni dalla data della concessione dell'agevolazione medesima".

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* "4-bis. La quota residua del precedente finanziamento erogato ai sensi della legge n. 35 del 1995, estinta per effetto del precedente comma 4, è equiparata ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".».

**49.0.2**

CARCARINO

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

**«Art. 49-bis.**

*(Integrazioni all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228)*

1. L'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è così integrato:

a) *al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:* "L'estinzione del precedente finanziamento copre la quota capitale residua calcolata alla data di presentazione della domanda di rilocalizzazione e gli eventuali ratei scaduti e pagati dopo la presentazione della domanda di rilocalizzazione e prima della concessione dell'agevolazione verranno rimborsati entro 120 giorni dalla data della concessione dell'agevolazione medesima".

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* "4-bis. La quota residua del precedente finanziamento erogato ai sensi della legge n. 35 del 1995, estinta per effetto del precedente comma 4, è equiparata ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".».

**49.0.3**

IULIANO, BESSO CORDERO

**Art. 50.**

*Sopprimere l'articolo.*

**50.1** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

**50.2** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Aggiungere in fine, le seguenti parole:* «, comunque entro i limiti che saranno definiti con decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**50.3** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974 n. 216, alle società cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13 comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

**50.0.1** PILONI, PASQUINI

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 50-bis.**

*(Disciplina della raccolta del risparmio effettuato dalle associazioni di fatto denominate "casse peote")*

1. Dopo la lettera f), comma 4, articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunta la seguente lettera:

“g) alle associazioni organizzate secondo consuetudine e senza fine di lucro denominate »Casse Peote« che raccolgono piccoli risparmi

in via esclusiva presso i propri soci e destinandoli a fini sociali e solidaristici tra gli appartenenti alla stessa comunità locale: il CICR, con apposito regolamento, determina limiti e criteri in relazione all'attività e alla forma giuridica dei soggetti suddetti che in ogni caso non possono esercitare attività di raccolta del risparmio con altri soggetti ed in genere con il pubblico”.

2. Il presente articolo ha come obiettivi:

“a) tutelare la tradizionale forma di risparmio effettuata dalle associazioni di fatto denominate «casse peote”;

b) regolamentare l'attività delle “casse peote” di cui alla lettera a), valorizzando nel contempo il loro ruolo di libere associazioni di solidarietà quali esse sono da secoli ed assicurare gli associati da eventuali rischi connessi alla gestione non controllata o impropria dei fondi raccolti.

3. È “cassa peota” un'associazione organizzata secondo consuetudine e senza fine di lucro, di antica data o di recente costituzione, radicata nella cultura del territorio ove raccoglie il piccolo risparmio spontaneo dei propri associati concedendo modesti prestiti per fini sociali e solidaristici.

4. Ogni “cassa peota” deve dotarsi di uno statuto al fine di escludere tassativamente ogni forma speculativa di impiego delle somme raccolte e di promuovere il mutuo soccorso all'interno delle circoscrutte comunità locali dove opera, anche come strumento deterrente per il fenomeno dell'usura.

5. Le “casse peote” possono costituirsi come associazioni secondo le norme del codice civile e devono dotarsi nei propri statuti di un codice di autoregolamentazione.

6. Tra le finalità delle “casse peote” di cui al presente articolo è esclusa in ogni caso quella di lucro.

7. Le associazioni oggetto del presente articolo devono essere iscritte nel registro regionale delle casse peote, che è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la giunta regionale.

8. È istituito un osservatorio presso la regione Veneto con funzioni di sorveglianza sull'attività di gestione delle “casse peote”, composto da sei membri di cui tre nominati dalle associazioni stesse e tre nominati dagli istituti di credito operanti nella regione.

9. L'osservatorio regionale riferisce periodicamente alla giunta regionale del Veneto in merito ai controlli effettuati sull'attività delle associazioni di cui al comma 7, proponendo alla stessa eventuali azioni sanzionatorie per la mancata osservanza del codice di autoregolamentazione.

10. L'osservatorio tiene aggiornato il registro regionale della casse peote, di cui al comma 6, provvedendo alla pubblicità dello stesso sul Bollettino ufficiale della regione.

11. L'osservatorio regionale può proporre alla giunta regionale

del Veneto le modifiche da apportare al codice di autoregolamentazione ove ne rilevi l'esigenza.

12. Ai membri dell'osservatorio regionale non viene corrisposto alcun gettone di presenza, ma il solo rimborso spese.

13. È istituito un fondo di solidarietà gestito da un ente assicurativo o bancario, a carico delle "casse peote" operanti nel territorio regionale, ai sensi del presente articolo, al fine di tutelare i soci nei casi di difficoltà accertate dall'osservatorio regionale di cui al comma 7.

14. La giunta regionale, con propria deliberazione, sentito l'osservatorio regionale di cui al comma 7, definisce le modalità di iscrizione al registro regionale delle casse peote di cui al comma 6, nonché lo schema contrattuale e i termini minimi della convenzione per l'adesione al fondo di solidarietà di cui al comma 12».

**50.0.2**

MANFROI, SERENA

### **Art. 51.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, aggiungere alla fine: "Per un periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda al fine di svolgere l'attività prevista dal presente comma, coloro i quali, in possesso del diploma di scuola media inferiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e abbiano svolto da almeno 5 anni, in modo non occasionale, attività nel campo dell'acustica ambientale"».

**51.1**

CASTELLI, MORO, LAGO

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Modifiche all'articolo 5, comma 1,  
del decreto del Presidente della Repubblica n. 496 del 1997)*

"1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, dopo le parole: 'Milano Malpensa', aggiungere le seguenti: ', limitatamente ai voli intercontinentali'"».

**51.0.1**

VELTRI, CAPALDI

**Art. 52.**

*al comma 1, sostituire le parole da: «destinate alla realizzazione dei programmi», fino alla fine del comma, con le seguenti: «ripartite tra le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere destinate ai propri programmi di recupero urbano».*

**52.1**

MORO, CASTELLI, LAGO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Sarà data priorità ai programmi che favoriscono nuclei familiari con persone con *handicap* non inferiore al 65 per cento o che abbiano un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui con a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore».

**52.2**

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, COSTA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata, possono essere oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.108 del 7 marzo 1996 dal 1° ottobre.

1-ter. La Direzione Generale di Edilizia Statale di concerto con l'INPDAP dovrà emanare entro tre mesi apposito regolamento.

1-quater. I minori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono finalizzati alla realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

**52.3**

VEDOVATO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e convenzionata, il cui ammortamento non ha raggiunto la metà del periodo temporale indicato nei relativi contratti, possono essere oggetto di ricontrattazione del tasso di riferimento per le restanti annualità.

1-ter. I minori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono finalizzati alla realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

**52.4**

VEDOVATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9, comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previsti dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico"».

**52.5**

PREIONI, MORO

*Alla fine dell'articolo 52 è inserito il seguente comma 3 aggiuntivo:*

«L'articolo 5 comma 1 del decreto legge 13 marzo 1997 n. 79 convertito nella legge 28 maggio 1997 n. 140 è sostituito dal seguente:

“È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i contratti riguardanti attività oggetto di cofinanziamenti da parte della Unione Europea l'anticipazione non può eccedere la somma complessiva del 20 per cento del prezzo dei contratti suddetti. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quella di cui al presente comma”».

**52.6**

DE MARTINO, VILLONE, PAGANO, BRUNO GANERI, BERTONI,  
DONISE, PELELLA, MELE

*Alla fine del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legge 13 marzo 1997 n. 79 convertito nella legge 28 maggio 1997 n. 140 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione Europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20% del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.».*

**52.7**

DE MARTINO, VILLONE, PAGANO, BRUNO GANERI, BERTONI,  
DONISE, PELELLA, MELE

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«... Anche in deroga alle vigenti disposizioni, su richiesta degli enti di cui alla lettera *a*) articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, la Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il resto di capitale da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal 1° comma dell'articolo 11 del decreto del ministero del tesoro del 7 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione operazione.

**52.10**

IL GOVERNO

*Aggiungere il seguente comma:*

«In deroga alle vigenti disposizioni, su richiesta degli enti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'articolo 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il resto di capitale da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione».

**52.10** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Edilizia residenziale pubblica e norme urbanistiche)*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, infine la seguente:

«*c-bis*) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino e trasmettano tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

*2-bis.* Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati

e trasmessi, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà immediata comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane».

3. Salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino all'adozione di apposite normative da parte delle Regioni, l'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della Regione, della Provincia o di altro ente locale, ove prevista, avviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato del medesimo strumento urbanistico o della relativa variante corredati dalla necessaria documentazione decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati.

4. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.

5. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

6. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce un osservatorio nazionale sul-

l'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.

7. Le Regioni, anche a Statuto Speciale, fatte salve le Province autonome di Trento e Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasformano gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, in Enti Pubblici economici, dotati di personalità giuridica, organizzati secondo i principi di cui all'articolo 23 della legge giugno 1990, n. 142.

8. Dopo il primo periodo del comma 10, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, aggiungere il seguente: «Qualora i prezzi di vendita degli alloggi risultino superiori al valore reale degli stessi o di mercato, le Regioni, fino all'attuazione della revisione generale degli estimi e su proposta degli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque determinati, possono fare riferimento a rendita catastale risultante da categoria e classe diversa da quella attualmente attribuita. Il provvedimento regionale dovrà essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta degli IACP, comunque denominati. Trascorso tale termine la proposta si intende accolta»».

**52.0.1** SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI,  
DE CORATO, RAGNO, MONTELEONE

### Art. 53.

*Modificare il titolo:* «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, investimenti per il Mezzogiorno e compiti sociali dell'Inail»

**53.1** NAPOLI Roberto

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**53.2** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,  
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,  
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,  
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,  
MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 1.*

**53.3** TAPPARO, SMURAGLIA, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA,  
SARACCO

*Sopprimere il comma 1.*

**53.4** BESOSTRI, MURINEDDU, IULIANO, BESSO CORDERO, MUNDI,  
DUVA

*Sopprimere il comma 1.*

**53.5**

BESOSTRI, PIZZINATO

*Sopprimere il comma 1.*

**53.6**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, recante disposizioni per interventi giubilari, le parole: "saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno posti in evidenza ai prezzi di mercato ed il loro ricavato è destinato al risanamento del bilancio dell'ente previdenziale proprietario"».

**53.7**

SPERONI, MORO, LAGO

*Al comma 1, dopo le parole: «disponibilità di tesorerie» aggiungere le seguenti: «per interventi comunque destinati a iniziative di rilevante interesse pubblico e riconducibili alle finalità istituzionali degli enti previdenziali».*

**53.8**

DUVA, SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo dalla parola: «limitatamente».*

**53.9**

DUVA, SMURAGLIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.

2. La presente disposizione si applica anche alle indennità percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennità percepita

dall'INPS alla costituzione di una nuova società cooperativa, possono fruire della prevista esenzione investendo nella società cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in lire 25 miliardi per l'anno 1999 e in lire 30 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del Fondo speciale di parte corrente, Tabella A, della legge finanziaria».

**53.10** ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, MANZI, CAPONI, BERGONZI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, già convenzionati col Servizio sanitario nazionale, che hanno continuato a svolgere l'attività professionale a favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale non assistiti da altro medico o pediatra convenzionato, anche dopo il raggiungimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a compenso per l'attività professionale prestata sino all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il compenso sarà erogato dalle Aziende sanitarie locali su richiesta del medico o del pediatra o dei suoi aventi causa.

«3-ter. Al fine di evitare l'illecito arricchimento delle Aziende sanitarie locali e il conseguente insorgere di controversie giudiziarie non è dovuta la restituzione dei compensi percepiti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, già convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per l'attività professionale prestata, in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale dopo il compimento del settantesimo anno di età sino all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche se già richiesta dalle Aziende sanitarie locali in base a sentenza civile passata in giudicato; le somme eventualmente già restituite dal medico o dal pediatra convenzionato, saranno restituite a richiesta del professionista o dei suoi aventi causa.

«3-quater. Il rapporto tra le unità locali e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età».

**53.11**

FOLLIERI

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-bis.

*(Proroga termine articolo 56 della legge n. 449 del 1997)*

1. Il termine 31 dicembre 1998, contenuto al comma 5 dell'articolo 56 della legge n. 449 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999».

**53.0.1**

MINARDO

*Sopprimere l'articolo.*

**54.1** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono sostituite dalle seguenti: «costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale».*

**54.2** MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317» aggiungere le seguenti: «nonchè quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle Regioni a Statuto speciale».*

**54.2** (Nuovo testo) MONTAGNINO

*Sopprimere il comma 4.*

**54.3** VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«6. Lo Stato, allo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 13 dello Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 4, punto 1, lettera *a*) del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2408/92 del 23 luglio 1992, considerando che i trasporti aerei tra la Sardegna e il continente sono da ritenersi essenziali per lo sviluppo economico della regione, impone oneri di servizio pubblico ai servizi di linea tra la Sardegna e il continente, nella misura necessaria a garantire che su tali rotte siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinare criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. Lo Stato, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, prescrive con apposito decreto che i vettori aerei che intendono operare sulle rotte per la Sardegna garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, in aggiunta alla rispondenza ai criteri precedentemente indicati».

*Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 21.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**54.4** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni relative alle Camere di commercio)*

1. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 le parole da: "Per il cofinanziamento..." fino a: "livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Per il finanziamento di iniziative e programmi anche pluriennali aventi per scopo il miglioramento delle condizioni economiche della provincia, lo sviluppo dell'occupazione e la valorizzazione delle condizioni di localizzazione degli investimenti le Camere di commercio».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**54.0.1** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni relative alle Camere di commercio)*

1. Per la realizzazione da parte delle Camere di commercio delle Camere di conciliazione di cui all'articolo 10 della legge n. 192 del 1998 e all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998, nonché di punti di accesso telematici per le imprese diretti a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché di osservatori provinciali sulle condizioni e le opportunità di localizzazione degli investimenti e sul flusso di investimenti esteri, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 10 miliardi, 20 miliardi e 15 miliardi per gli anni 1999, 2000 e 2001.

2. Gli stanziamenti di cui al precedente comma confluiscono nel fondo di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 e vengono ripartiti tra le Camere di commercio con le modalità previste nello stesso articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 2, le parole: «210 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi per l'anno 1999, 190 miliardi per l'anno 2000 e 195 miliardi a decorrere dall'anno 2001.*

**54.0.2** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni relative alle Camere di commercio)*

1. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 le parole da: "Per il cofinanziamento..." fino a: "livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Per il finanziamento di iniziative e programmi anche pluriennali aventi per scopo il miglioramento delle condizioni economiche della provincia, lo sviluppo dell'occupazione e la valorizzazione delle condizioni di localizzazione degli investimenti le Camere di commercio».

**54.0.3**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni relative alle Camere di commercio)*

1. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 le parole da: "Per il cofinanziamento..." fino a: "livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Per il finanziamento di iniziative e programmi anche pluriennali aventi per scopo il miglioramento delle condizioni economiche della provincia, lo sviluppo dell'occupazione e la valorizzazione delle condizioni di localizzazione degli investimenti le Camere di commercio».

**54.0.4**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Estensione degli incentivi pubblici al comparto del terziario non distributivo)*

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione, a programmi di rilevante interesse per la riorganizzazione e lo sviluppo della impresa di terziario non distributiva, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel definire i contenuti del decreto tiene prioritariamente conto delle attività del terzario non distributivo a maggiore impatto sull'utenza».

**54.0.5**

CAZZARO

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Proroga del contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica)*

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli costruiti secondo le indicazioni tecniche della direttiva n. 97/24/CE.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 366, le parole: "al 1° gennaio 1989" sono sostituite dalle seguenti: "al 1° gennaio 1992".

3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1997".

4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori a due ruote, ai motoveicoli a due ruote e ai ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote a trazione elettrica, nelle seguenti misure:

a) ciclomotori a due ruote fino a lire 500.000;

b) motoveicoli a due ruote fino a lire 800.000;

c) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote fino a lire 30.000.000».

**54.0.6**

LARIZZA, GAMBINI, MICELE, DE LUCA Athos

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, rinvenienti dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, da erogarsi con le stesse modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

**54.0.7**

NIEDDU, PAPPALARDO, MACONI, MICELE

**Art. 55.**

*Sopprimere l'articolo.*

**55.1**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. – 1. Ai cittadini italiani con tre o più figli a carico viene attribuito un credito di imposta a partire dall'anno 1999, determinato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge da decreto del Miistro delle finanze in misura decrescente al crescere del reddito imponibile e crescente in rapporto al numero di figli a carico. nel caso nel quale i figli siano a carico di più contribuenti, il credito di imposta viene ripartito pro quota. L'ammontare complessivo dei crediti di imposta è determinato in 390 miliardi per il 1999, in 400 miliardi per il 2000 e in 405 miliardi a decorrere dal 2001.

**55.2**

GUBERT

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 55. – 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), idi cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pa-

ri a lire 36 milioni annui con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti è attribuito un incremento delle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base di quanto indicato al comma 2. Per i nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una ulteriore detrazione per figli a carico per un ammontare di lire 2.400.000, per valori dell'ISE inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo. Per valori dell'ISE compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 la detrazione sarà pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quella del beneficiario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto dei ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

4. gli importi delle detrazioni di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della valutazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Le minori entrate previste non potranno superare lire 390 miliardi per l'anno 1999, lire 400 miliardi per l'anno 2000 e lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

**55.3**

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «tutti con età inferiore ai 18 anni» con le seguenti: «tutti a carico».*

*Conseguentemente ridurre gli importi dell'assegno di cui al comma 3 fino a concorrenza del maggiore onere.*

**55.4**

GUBERT

*Al comma 1, rigo 4 aggiungere le parole: «tutti con età inferiore ai 18 anni oppure fino a 26 anni se studenti».*

**55.5**

MARINI, MANIERI, MELONI

*Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'assegno è esente dalle imposte sui redditi».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**55.6** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai fini del valore dell'ISE, si considera facente parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", anche qualora esso sia costituito anagraficamente in nucleo diverso».*

**55.7** GUBERT

*Al comma 2 premettere il seguente periodo: «L'assegno di cui al comma 1 è erogato dall'ente erogatore dell'assegno al nucleo o da analoghe forme di assegni familiari, nella stessa forma e contestualmente ai medesimi per le persone aventi diritto a tali integrazioni di reddito. Per gli altri nuclei,...».*

**55.8** GUBERT

*Aggiungere in fine, le seguenti parole: «a tutti coloro che avendone i requisiti ne hanno fatto richiesta».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**55.9** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'ammontare dell'assegno è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alle determinazioni delle tabelle relative all'assegno al nucleo, in misura direttamente proporzionale al numero di figli a carico e allo scarto tra il valore ISE del beneficiario e il valore ISE di cui al comma 1».

**55.10** GUBERT

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'assegno è determinato annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, contestualmente alle tabelle per gli assegni al nucleo, come percentuale dello scarto tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il valore dell'ISE del beneficiario, per un ammontare complessivo erogabile presunto non superiore agli stanziamenti di cui al successivo comma 5».

**55.11**

GUBERT

*Al comma 3 sopprimere le parole da: «per valori dell'ISE...» fino alla fine del comma».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**55.12**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 5, sostituire le parole da: «in lire 390» fino alla fine del comma con le seguenti: «in lire 420 miliardi per l'anno 1999, in lire 440 miliardi per l'anno 2000, e in lire 450 miliardi a decorrere dall'anno 2001».*

*Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti proporzionalmente di 30 miliardi per il 1999, di 40 miliardi per l'anno 2000 e di 45 miliardi per il 2001, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa»*

**55.13**

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e comunque fermo restando la dotazione necessaria a soddisfare tutte le domande presentate e conformi al comma 1 del presente articolo».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**55.14**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. In alternativa al beneficio di cui ai commi precedenti, gli aventi diritto possono optare per la totale esenzione fiscale».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**55.15** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

Lo Stato garantisce alle famiglie ai loro figli e alle loro figlie la libertà di scelta delle istituzioni preposte all'istruzione e alla formazione, e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per assecondarne la frequenza. In attesa della emanazione di una legge organica che sancisca la parità, lo Stato contribuisce al finanziamento delle scuole non statali, parificate o legalmente riconosciute, mediante detrazione di imposta riconosciuta ai genitori degli alunni che frequentano i corsi di istruzione e di formazione della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola secondaria superiore e delle agenzie della formazione professionale, per le spese sostenute per ogni figlio-figlia il cui ammontare unitario è determinato annualmente e statisticamente con riferimento al costo medio sostenuto dallo Stato per un alunno od alunna che frequentano il corrispondente grado e ordine di istruzione e formazioni statali».

**55.0.1**

ASCIUTTI

**Art. 56.**

*Nel comma 1, è aggiunto il seguente periodo:*

«L'assegno è esente dalle imposte sui redditi».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**56.1** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 1, sostituire da: «non tirolari» fino a: «autonome» con «che non beneficiano delle indennità di maternità sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

**56.2**

PILONI, DUVA, PELELLA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° gennaio 1999, le madri cittadine italiane residenti, nonché a quelle di altra nazionalità regolarmente residenti in Italia, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non titolare della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti ed autonome, è concesso un assegno per maternità pari a alire un milione mensili per cinque mensilità. L'assegno è erogato dai comuni ed è corrisposto a domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data del parto, a tutti coloro che, avendone diritto, lo richiedano».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**56.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al termine del comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1.bis. Con decreto da emanarsi entro il 30 marzo 1998, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al precedente comma, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il decreto ministeriale 27 maggio 1998».

**56.4**

SMURAGLIA, TAPPARO, DUVA, PILONI, PELELLA

*Al comma 2, dopo le parole: «nucleo familiare» aggiungere le altre: «e di fatto».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**56.5**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le altre: «70 milioni».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**56.6**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, sostituire le parole: «il nucleo familiare di appartenenza delle madri» con le parole: «la madre».*

Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 1 del medesimo articolo fino a concorrenza del maggiore onere.

**56.7**

GUBERT

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'assegno di maternità non spetta qualora la maternità sia originata da accertata fecondazione artificiale eterologa o da procedure di fecondazione o di trasferimento di embrioni non consentite dalla legge».

*Conseguentemente gli importi dell'assegno di cui al comma 1 sono incrementati fino a concorrenza della minore spesa a favore delle maternità nell'ambito del matrimonio.*

**56.8**

GUBERT

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'assegno di maternità non spetta qualora la maternità sia originata da accertata fecondazione artificiale di donna che pubblicamente manifesta scelte di convivenza lesbica».

*Conseguentemente gli importi dell'assegno di cui al comma 1 sono incrementati fino a concorrenza della minore spesa a favore delle maternità nell'ambito del matrimonio.*

**56.9**

GUBERT

*Al comma 3 sostituire le parole da: «di cui al comma 1 da parte» fino a: «al medesimo comma 1» con le altre: «tirolari della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti e autonome risulti inferiore a lire un milione mensile,».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**56.10**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, e comunque fermo restando la dotazione necessaria a soddisfare tutte le domande presentate e conformi ai requisiti richiesti.».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**56.11**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento ai figli adottivi per effetto di provvedimenti pronunciati successivamente al 1° luglio 1999, ivi compresi i provvedimenti di affidamento preadottivo poi tamutati in adozione».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**56.12**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Deduzioni delle spese di collaborazione domestica e di assistenza domiciliare)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari e per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza nella misura del 19 per cento”;

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76».

*Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18.*

**56.0.1**

THALER AUSSERHOFFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Art. 57.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 mensili» con le seguenti: «120.000 mensili».*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:*

**«Art. 20.**

*(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)*

“Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni”»:

1999 - 350 miliardi;  
2000 - 350 miliardi;  
2001 - 350 miliardi.

**57.1**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la detrazione per redditi da pensioni al minimo, erogate ad ogni singola regione, avviene in base alla variazione del rispettivo indice regionale annuo dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat sulla media degli indici provinciali di ciascuna regione.

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: “5 per cento” con le seguenti: “20 per cento”».*

1999: - 600;  
2000: - 900;  
2001: - 1050».

**57.2**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 335» aggiungere le altre: «nonchè dei titolari di pensione di invalidità civile con meno di 65 anni di età e al di sotto del minimo».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**57.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'adeguamento delle pensioni erogate ad ogni singola regione avviene in base alla variazione del rispettivo indice regionale annuo dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat sulla media degli indici provinciali di ciascuna regione.

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "del Ministero della difesa" fino alla fine del periodo con le seguenti: "del Ministero del lavoro, con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis dell'articolo 57".*

*Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 39, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

1999: - 600;  
2000: - 900;  
2001: - 1050».

**57.4**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «pensione sociale» aggiungere le seguenti: «e dell'assegno sociale».*

**57.5**

TAPPARO, SMURAGLIA, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA,  
SARACCO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

3. Dei comitati provinciali dell'INPS di cui all'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fa parte anche il presidente provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili della rispettiva sede, per tutte le questioni amministrative e contenziose riguardanti gli invalidi civili».

**57.6**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Aggiungere il seguente comma:*

«3. Dei comitati provinciali dell'INPS di cui all'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, fa parte anche il presidente provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili della rispettiva sede, per tutte le questioni amministrative e contenziose riguardanti gli invalidi civili».

La norma proposta si rende necessaria in seguito al trasferimento all'INPS della funzione erogatoria delle pensioni degli invalidi civili, previsto dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

**57.7**

CAMO

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Norme per il calcolo dell'integrazione al trattamento minimo di pensione)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

“3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni, l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione che risulta di importo a calcolo meno elevato”».

**57.0.1**

MANFROI, SERENA

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Estensione delle agevolazioni previste per i portatori di handicap ai minorati della vista e dell'udito)*

1. Le disposizioni relative all'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto al due per cento per l'acquisto e la modificazione di veicoli privati destinati al trasporto di persone, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 e successive modificazioni, sono estese ai non vedenti affetti da cecità per oltre il 90 per cento, bilaterale e permanente, nonché ai sordomuti come definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Sono altresì estese ai soggetti indicati nel comma 1 le disposizioni della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla detraibilità per un importo pari al 22 per cento dell'onere sostenuto per l'acquisto dell'autovettura personale.

3. I soggetti interessati, anche minorenni, devono essere intestatari del veicolo. Con decreto del ministro delle finanze saranno stabiliti i cri-

teri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge».

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 39, sostituire le parole: «5 per cento», con le altre: «5,2 per cento».*

**57.0.2**

DI PIETRO, OCCHIPINTI

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi che prevedano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 384 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, nel caso di lavoratori che abbiano raggiunto i 62 anni di età e nel caso di soggetti che svolgano lavori cosiddetti usuranti di cui alla legge n. 724 del 1994.

2. Per l'anno 1999 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle sole pensioni di anzianità, è differito al 1° gennaio 2000. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a coloro che abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 40 anni di contribuzione e nel caso di soggetti che abbiano svolto lavori cosiddetti usuranti di cui alla legge n. 724 del 1994.

3. La perequazione automatica relativa alle sole pensioni di anzianità non si applica ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici fino al raggiungimento dei 65 anni di età, per la parte eccedente il doppio del trattamento pensionistico minimo.

4. I nuovi trattamenti di pensione di anzianità sono calcolati secondo il metodo contributivo.

5. La lettera *b*) del comma 12, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogata. (in alternativa).

6. Il comma 12, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato.

7. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, sono abrogati i regimi agevolativi fiscali e contributivi

previsti in favore delle società cooperative commerciali e di servizi con più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie o comunque partecipanti a consorzi aventi analoghi caratteristiche.

8. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, sono abrogati i regimi agevolativi fiscali e contributivi previsti in favore delle società cooperative di produzione e lavoro con più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie o comunque partecipanti a consorzi aventi analoghe caratteristiche.

9. Le minori spese e le maggiori entrate di cui ai commi precedenti sono utilizzate per la riduzione del prelievo tributario sui redditi».

**57.0.3**

GRILLO, VENTUCCI

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Fondo nazionale per la prevenzione della prostituzione)*

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 miliardi per l'anno 1999, ripartito fra le regioni e le province autonome con i criteri adottati per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, destinato ad iniziative di sostegno, studio e comunicazione, finalizzate alla prevenzione della prostituzione ed al reinserimento delle persone che intendono lasciare tale attività quali:

a) istituzione di appositi centri di accoglienza, pubblici o privati;

b) interventi diretti a facilitare l'accesso dei predetti soggetti a corsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato;

c) iniziative di studio e comunicazione;

d) corsi di formazione per operatori;

e) particolari iniziative a favore dei minori, sia ai fini del loro reinserimento che sotto forma di campagne di sensibilizzazione.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento dei programmi cofinanziati dalla Comunità europea.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno le regioni e le province autonome presentano una relazione al Ministro dell'interno, al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro della sanità ed al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle possibili misure da adottare negli ambiti delle rispettive competenze.

*Conseguentemente è maggiorata dell'1 per mille la quota erariale relativa a "lotto, lotterie ed altre attività di gioco"».*

**57.0.4**

FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 1, dopo le parole: «gennaio 1999», sopprimere le parole: «e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124».*

**58.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, dopo le parole: «dagli assistiti», sopprimere la parola: «esenti».*

**58.2**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le prescrizioni relative alle prestazioni erogate in regime di day hospital, di assistenza termale, di assistenza riabilitativa extra ospedaliera in regime residenziale, semi residenziale, domiciliare e ambulatoriale, di pronto soccorso non seguito da ricovero, nonché per le prescrizioni farmaceutiche».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**58.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto prevista ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, è a totale carico del Servizio sanitario nazionale».*

**58.4**

SARTO, RIPAMONTI, PIZZINATO

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 3», aggiungere la seguente: «nonchè», e sopprimere alla fine del comma le parole: «la quota fissa dovuta dagli assistiti esenti è pari a 6.000 lire».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**58.5**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere il comma 2.*

*All'articolo 39, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «del Ministero della difesa», fino alla fine del periodo con le seguenti: «del Ministero della Sanità, con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla soppressione all'articolo 58 del comma 2».*

**58.6**

LAGO, MANARA, TIRELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 in contrasto con le disposizioni di cui al precedente comma 1 sono abrogate».

**58.7**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.8**

DE ANNA, TOMMASSINI

*Sopprimere il comma 4.*

*All'articolo 39, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «del Ministero della difesa», fino alla fine del periodo con le seguenti: «del Ministero della Sanità, con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla soppressione all'articolo 58 del comma 4».*

**58.9**

LAGO, MANARA, TIRELLI

*Al comma 4, dopo le parole: «Per ciascuna delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale», sono soppresse le seguenti: «per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori».*

**58.10**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il prezzo delle specialità medicinali a base di principi attivi che non hanno mai goduto in Italia della tutela brevettuale è ridotto del 20 per cento».

**58.11**

NAPOLI Roberto

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.12**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo:*

«Ai fini della valutazione dell'eccedenza di spesa di ogni anno si opera la detrazione del differenziale di aumento di IVA, dal 4 per cento al 10 per cento, non rifinanziato con il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 669 del 1996».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.13**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.14**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 6 sopprimere le parole da: «o assistenza domiciliare» fino alla fine del comma.*

**58.15**

NAPOLI Roberto

*Al comma 6, dopo le parole: «sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «e le organizzazioni delle imprese distributrici».*

**58.16**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 6 dopo le parole: «day hospital» sopprimere tutto da: «o assistenza domiciliare» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 52, comma 1.*

**58.17**

TOMASSINI, DE ANNA

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.18**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 7, lettera c), terza riga, sopprimere le apole: «e confrontare».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.19**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 7, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.20**

TOMASSINI, DE ANNA

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**58.21**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,  
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,  
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,  
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,  
MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 7, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**58.22**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,  
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,  
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,  
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,  
MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**58.23** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 7, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**58.24** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 7, alla lettera c), sopprimere le parole da: «attraverso le farmacie» a «in ambito ospedaliero» e, conseguentemente, sopprimere al terzo rigo le parole: «e confrontare».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**58.25** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.26** TOMASSINI, DE ANNA

*Sopprimre il comma 10.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**58.27** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Alla fine del comma 10 aggiungere le seguenti parole: «purchè siano di paesi aderenti all'Unione Europea».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.28** TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 10 sostituire le parole: «di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico» con le seguenti: «dell'Agenzia europea per i farmaci (EMEA) e della Food and Drug Administration (FDA)».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**58.29** TOMASSINI, DE ANNA

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«11. Alla fine del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347 è aggiunto il seguente periodo:

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici di produzione extra-UEE presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque notificati».

**58.30** TOMASSINI, DE ANNA

*Al punto 1, lettera a) l'ultimo capoverso che recita ...e di quello dell'edilizia, sia aggiunto: «al punto 1, dopo la lettera e): “Le imprese edili che si avvalgono degli accordi di riallineamento contributivo di cui al presente articolo sono escluse dalle gare di appalto per gli importi superiori a 150.000 ECU, come previsto dalla cosiddetta legge Merloni-ter, indette dagli enti pubblici della provincia e nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento”».*

**59.1** ERROI

*Al comma 1, inserire la seguente:*

«c) per i soggetti affetti da epilessia farmaco-resistente o non controllabile con le terapie correnti, su certificazione e prescrizione da parte di centri o medici specializzati, tutti i farmaci della farmacopea ufficiale anche se inseriti nelle classi B e C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**59.2** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. Dopo il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

“8-bis. Il Ministro della sanità può stabilire che le regioni e le province autonome provvedano all'acquisto all'estero nell'ambito dell'Unione europea, anche attraverso una struttura di coordinamento nazionale, di medicinali destinati al trattamento delle malattie invalidanti o delle malattie rare di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, in base alla normativa in vigore, siano trasferiti nella classe prevista dalla lettera c) del medesimo comma 10 in conseguenza di decisioni o comportamenti dell'azienda titolare”»

**59.2** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Aggiungere la seguente lettera:*

«c) per i soggetti affetti da cefalea a grappolo, farmaci in grado di alleviare le sintomatologie dolorose».

**59.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. A tutte le donne operate al seno per neoplasia mammaria il Servizio sanitario nazionale fornisce gratuitamente due protesi mammarie a seguito dell'intervento subito. Il tempo minimo che dovrà trascorrere per la richiesta della fornitura gratuita di una nuova protesi mam-

maria è fissato in due anni dalla precedente fornitura. Il limite di cui al periodo precedente può essere abbreviato, previo accertamento medico, nel caso in cui lo stato psico-fisico dell'assistita si sia modificato o nel caso in cui l'usura del presidio sia tale da non garantire la perfetta funzionalità».

*Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere i commi 3 e 4 e, al comma 12, dell'articolo 27, sopprimere l'ultimo periodo.*

**59.4** THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

### **Art. 60.**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«A decorrere dal 1° gennaio 1999 non è dovuta dagli assistiti la quota di fissa di partecipazione per le prescrizioni di farmaci».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**60.1** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro il 31 marzo del 1999 la CUF ripartisce i farmaci rimborsabili in quattro classi di compartecipazione alla spesa secondo l'importanza socio-sanitaria delle relative patologie. I farmaci aventi la stessa principale indicazione terapeutica sono inseriti nella medesima classe di rimborsabilità.

Sulle quattro classi, in ordine decrescente rispetto all'importanza socio-sanitaria delle patologie, si applica una quota di compartecipazione alla spesa pari, rispettivamente, allo 0 per cento; al 10 per cento; al 25 per cento; al 40 per cento.

Sono esenti dalla quota di compartecipazione alla spesa i cittadini con un reddito annuale lordo inferiore al doppio della pensione sociale o i cittadini affetti da patologie croniche, individuate dal Ministro della sanità con apposito decreto, da emanarsi entro il 31 marzo del 1999.

*Conseguentemente sopprimere all'articolo 62 il comma 1.*

**60.2** TOMASSINI, DE ANNA

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente sopprimere all'articolo 62 il comma 1.*

**60.3** TOMASSINI, DE ANNA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscono che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in “note” a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le “note” predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l’indicazione della nota di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla “nota” cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425».

**60.4** DI ORIO, BERNASCONI, MIGNONE, CAMSNINI, VALLETTA,  
LAURIA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscono che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in note a tal fine approvate della stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le note predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l’indicazione della nota, controfirmata, di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla nota cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425».

**60.4** (Nuovo testo) DI ORIO, BERNASCONI, MIGNONE, CAMERINI, VAL-  
LETTA LAURIA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del servizio nazionale alle condizioni indicate in “note” predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone a lato del nome del farmaco prescritto l’indicazione della nota di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla “nota” cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425».

**60.5** NAPOLI Roberto

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Un farmaco, riconosciuto e a carico del SSN, che non riporti come principale indicazione o nelle note aggiuntive finalità terapeutiche riconosciute e validate all'estero, può essere prescritto secondo queste ultime indicazioni purchè corredato della documentazione degli Stati e degli Istituti di ricerca che ne hanno riconosciuto l'efficacia per quelle patologie ove si intenda utilizzarlo.

*Conseguentemente all'articolo 62 sopprimere il comma 1.*

**60.6**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «se il medico prescrittore» a: «sotto l'annotazione» e sostituirle con le seguenti: «se il medico prescrittore non indica sulla ricetta la “nota” di riferimento».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**60.7**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 2 sostituire le parole: «indica sul retro della ricetta la “nota” di riferimento, apponendo timbro e firma sotto l'annotazione» con le altre: «appone a lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della nota di riferimento».*

**60.8**

LAVAGNINI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente all'articolo 62 sopprimere il comma 1.*

**60.9**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 4.*

**60.10**

MONTELEONE, CASTELLANI, PINTUS, MEDURI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente all'articolo 62 sopprimere il comma 1.*

**60.11**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 5, dopo la parola: «autorizzazione» aggiungere: «non sottoposti alla disciplina del prezzo medio europeo».*

**60.11** (Nuovo testo)

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 5.*

**60.12**

BRUNI, FUMAGALLI CARULLI

*Sopprimere il comma 5.*

**60.13**

LAVAGNINI, BERNASCONI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**60.14**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«Per i medicinali di nuova autorizzazione per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perchè privi di riferimenti e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, si applica il disposto dell'articolo 36, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fino al 1 agosto 1999 non possono essere ammessi alla rimborsabilità i farmaci antidepressivi della categoria omogenea SSRI».

*Conseguentemente all'articolo 62 sopprimere il comma 1.*

**60.15**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 5 sopprimere le parole: «e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità».*

**60.16**

BRUNI, FUMAGALLI CARULLI

*Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità».*

**60.17**

DE ANNA, TOMASSINI

**Art. 61.**

*Sopprimere l'articolo*

**61.1**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Nella rubrica, sopprimere le parole: «nei grandi centri urbani».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.2**

DE ANNA, TOMASSINI

*Nella rubrica, sopprimere le parole: «e quelli turistici».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.3**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria è stanziata la somma di complessive lire 1500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999, e 700 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Dette risorse sono ripartite con decreto del Ministro della sanità da emanarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle regioni in base al numero degli abitanti ivi residenti».*

**61.4**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Allo scopo» fino a: «281» con le seguenti: «Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria individuale, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le regioni ed i grandi centri urbani più bisognosi di tali interventi.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.5**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «assistenza sanitaria nei grandi» con le seguenti: «e medi».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.6**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «centri urbani» le seguenti: «e nelle rilevanti realtà insulari ad elevato interesse turistico».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.7**

DE ANNA, TOMASSINI, LAURO

*Al comma 1, dopo le parole: «1.500 miliardi» aggiungere le seguenti: «, al netto di quella necessaria alla messa in sicurezza delle strutture sanitarie secondo quanto previsto dalla legge n. 626 del 1996».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**61.8**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, alla fine della lettera a) aggiungere le seguenti parole: «rendendo operativa la Carta dei servizi».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.9**

TOMASSINI, DE ANNA

*Dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a1) screening programmati da estendere a tutto il territorio nazionale in base alle linee guida del Ministero della sanità elaborate dalla*

Commissione oncologica nazionale per le patologie tumorali per cui è dimostrata una reale utilità».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.10**

TOMASSINI

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali».*

**61.11**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Al comma 1, alla fine della lettera b) aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto dei bacini di utenza e della popolazione di riferimento».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.12**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 1, alla fine della lettera c) aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto dei piani sanitari regionali e delle strutture sanitarie pubbliche e private esistenti nel medesimo territorio».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.13**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 1, alla fine della lettera e) aggiungere la seguente:*

*«e-bis) il finanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'innovazione tecnologica in sanità nelle regioni obiettivo 1 e 2 U.E.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.14**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 1, alla fine della lettera e) aggiungere la seguente:*

*«e-bis) realizzazione del SEU (Servizio emergenza urgenza)».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.15**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 1, inserire la seguente:*

«f) la effettiva fruibilità delle prestazioni libero-professionali intramurarie da parte dei sanitari, attraverso il potenziamento qualitativo-quantitativo delle dotazioni strutturali e tecnologiche».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**61.16** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: «d'intesa con gli organismi di coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane, ove istituiti, e».*

**61.17** BERNASCONI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «il cui finanziamento...», fino a: «tra le Regioni interessate».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**61.18** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, dopo le parole: «Associazione nazionale dei comuni italiani» aggiungere le seguenti: «assieme all'UNICEM»*

**61.19** GUBERT

*Al comma 1, all'inizio del terzo periodo, dopo le parole: «Il Ministro della sanità, con proprio decreto e previo parere delle competenti commissioni parlamentari».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.20** DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: «i comuni di cui» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le regioni ed i comuni*

di cui al comma 1, nei successivi 30 giorni, possono presentare al Ministro della sanità propri progetti».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.21**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sanitari regionali assicurata» aggiungere le seguenti: «, ove richiesto».*

**61.22**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «La valutazione dei progetti ammessi cofinanziati deve essere sottoposta al parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**61.23**

TOMASSINI, DE ANNA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le regioni, al fine di razionalizzare la spesa sanitaria, contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza da parte dei portatori di patologie degenerative in stato avanzato e terminale ed assicurare le terapie antalgiche, istituiscono nelle Aziende ospedaliere e nelle Aziende sanitarie locali le “Unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative”. A tale scopo è istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo nazionale per le “Unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative”, con una dotazione di 100 miliardi di lire per l'anno 1999. Il fondo è ripartito tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente è maggiorata dell'1 per cento la quota erariale relativa a «lotto, lotterie ed altre attività di gioco».*

**61.24**

BRUNI, FUMAGALLI CARULLI

*Nell'articolo 61, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«3. Ai fini della realizzazione da parte dell'INAIL di immobili da destinarsi a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro, e da gestire, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 26 dicembre 1995, n. 549 ed all'articolo 2, comma 129, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto di approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità».

**61.25**

PALUMBO

## **Art. 62.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 69-bis.**

*(Zone speciali)*

1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nella quali, oltre ad applicarsi gli articoli 1 e 2, è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali, la normativa statale in tema di collocamento, di durata della prestazione lavorativa, di retribuzione, di cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa ad accordi tra le parti.

**62.1** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 1.*

**62.3**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.2**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'opzione è obbligatoria per le aziende unità sanitaria locale e le aziende ospedaliere in cui sono state individuate le strutture adeguate allo svolgimento della libera professione intramuraria».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.4**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.5**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine predetto è consentita l'attuazione di progetti sperimentali che prevedano, per le associazioni professionali di medici di famiglia e specialisti per attività di diagnosi e cura primaria, forme di assistenza alternativa alla degenza ospedaliera».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.11**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.13**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Il rapporto di lavoro di dirigenti del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «inquadrate in aziende unità sanitarie locali e in aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate allo svolgimento della libera professione intramuraria».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.17**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.18**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il rapporto di lavoro deidirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, optano per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.21**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 2, dopo le parole: «anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al potenziamento della chirurgia di breve ricovero, dell'ospedalizzazione di un giorno e di promozione delle Unità di cure primarie affidate ai medici di medicina generale».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.8**

TOMASSINI, DE ANNA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Il personale dirigente di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che sia in possesso di più specializzazioni, può esercitare l'opzione per la libera professione *intra o extra moenia* con riferimento al ruolo che lo stesso investe all'interno del servizio pubblico. È da considerarsi irrilevante sotto il profilo giuridico l'esercizio della libera professione *extramoenia* per le specializzazioni estranee all'attività esercitata nell'ambito del servizio pubblico».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.27**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.28**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2000, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 15 per cento e quella di risultato è ridotta del 50 per cento».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.31**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 4, dopo le parole: «a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti» aggiungere le seguenti: «del ruolo sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate all'esercizio della libera professione intramuraria».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.35**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «è comunque ridotta» con le seguenti: «potrà essere ridotta».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.36**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sostituire la cifra: «50 per cento» con la seguente: «5 per cento».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.37**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sostituire la cifra: «50 per cento» con la seguente: «10 per cento».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.38**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sostituire la cifra: «50 per cento» con la seguente: «15 per cento».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.39**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sostituire la cifra: «50 per cento» con la seguente: «20 per cento».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.40**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sostituire la cifra: «50 per cento» con la seguente: «25 per cento».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.41**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sostituire la cifra: «50 per cento» con la seguente: «30 per cento».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.42**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sostituire la cifra: «50 per cento» con la seguente: «35 per cento».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.43**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sostituire la cifra: «50 per cento» con la seguente: «40 per cento».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.44**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sostituire la cifra: «50 per cento» con la seguente: «44 per cento».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.45**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e non si dà luogo alla retribuzione di risultato».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.46**

DE ANNA, TOMASSINI

*Alla fine del comma 4, sostituire la parola: «esclusivamente», con la seguente: «prioritariamente».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.48**

TOMASSINI, DE ANNA

*Alla fine del comma 4, aggiungere le parole: «in aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate all'esercizio della medesima».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.49**

DE ANNA, TOMASSINI

*Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «ed in caso di insufficienza di questi ai dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività extracomunitaria».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.50**

TOMASSINI, DE ANNA

*Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «in ogni caso non è possibile affidare incarichi dirigenziali di struttura a dipen-*

denti che non abbiano i requisiti di legge per un periodo superiore a 60 giorni».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.51**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 5, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «all'interno di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate all'esercizio della medesima».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.52**

DE ANNA, TOMASSINI

*Alla fine del comma 5, sopprimere le parole: «e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 8».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.53**

TOMASSINI, DE ANNA

*Alla fine del comma 5, sostituire le parole: «secondo i criteri», con le seguenti parole: «secondo criteri meritocratici, in relazione alla quantità di lavoro svolto e alla qualificazione tecnica».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.55**

TOMASSINI, DE ANNA

*Alla fine del comma 5, aggiungere le parole: «L'entità e la distribuzione dei benefici sono pubblici».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.56**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.58**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «per l'esercizio della libera professione intramuraria», aggiungere le seguenti: «all'interno di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate allo svolgimento della medesima».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.59**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito», inserire le seguenti: «eccetto quelle non inerenti la qualifica funzionale e l'area di appartenenza».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.61**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «la risoluzione del rapporto di lavoro», con le seguenti: «una sospensione dal lavoro di 30 giorni per l'istruttoria e per acquisire il parere del Consiglio dei sanitari».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.67**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità», con le seguenti: «non superiore ad un quinto dello stipendio per la durata da uno a tre anni».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.68**

TOMASSINI, DE ANNA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. L'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria è riferire in via esclusiva alla specializzazione per la quale il personale della dirigenza del ruolo sanitario intrattiene il proprio rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale.*

*6-ter. Il personale della dirigenza del ruolo sanitario in possesso di più specializzazioni è autorizzato a svolgere la libera professione intramuraria anche presso i reparti attinenti le specializzazioni possedute».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.69**

DE ANNA, TOMASSINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per i dirigenti del ruolo sanitario è comunque consentito senza alcuna penalizzazione, l'esercizio della libera professione extracomunitaria per specializzazioni o prestazioni sanitarie che non rientrano nelle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.70**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.72**

TOMASSINI, DE ANNA

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Al Direttore generale spettano oltre ai compiti di comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo, l'applicazione delle sanzioni previste al medesimo comma».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.73**

TOMASSINI, DE ANNA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per coloro che hanno specializzazioni mediche diverse da quelle relative alla posizione funzionale d'impiego con il Servizio sanitario nazionale non vi sono vincoli d'incompatibilità al di fuori degli orari di servizio».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.75**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.77**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 8, dopo le parole: «Il Ministro della Sanità», aggiungere le seguenti: «sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità e della Federazione Nazionale Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO) e previa approvazione delle competenti commissioni parlamentari».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.78**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 8, dopo le parole: «con proprio regolamento, da emanare», inserire le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari e dei sindacati autonomi».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.82**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.83**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I ministri della sanità e della ricerca scientifica e tecnologica devono comunicare al Parlamento, ogni sei mesi, il rendiconto delle risorse che si rendano disponibili e la loro destinazione».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.87**

DE ANNA, TOMASSINI

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.88**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «libera professione intramuraria», aggiungere le seguenti: «salvo i casi in cui vi sia una specifica richiesta del paziente ricoverato».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.91**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «libera professione intramuraria», aggiungere le seguenti: «salvo i casi di deroga giustificati da apposita relazione del Direttore generale».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.92**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 10, sopprimere il secondo periodo e sostituire le parole: «La stessa riduzione è applicata», con le seguenti: «Una riduzione del 30 per cento degli emolumenti spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è applicata».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.95**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 11, dopo le parole: «sulla base di criteri stabiliti», inserire le seguenti: «del Contratto collettivo nazionale di lavoro».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.107**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 11, dopo le parole: «in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia», inserire le seguenti: «in psicologia».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.108**

TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «diploma di laurea in medicina e chirurgia», aggiungere le seguenti: «e del diploma di specializzazione per l'area a cui vengono destinati».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 62, comma 1.*

**62.109**

DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 2, dopo le parole: «e 2001» aggiungere le seguenti: «predispongono programmi di intervento e».*

**62.6**

BRUNI

*Al comma 2, dopo le parole: «di ricovero ordinario» sostituire le parole da: «anche attraverso...» fino a: «...degenza ordinaria» con le seguenti: «tramite l'istituzione della ospedalizzazione domiciliare secondo le indicazioni previste dal Piano operativo tutela della salute dell'anziano approvato con risoluzione parlamentare il 31 gennaio 1992».*

**62.7**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, dopo le parole: «alla degenza ordinaria» inserire le seguenti: «anche mediante programmi finalizzati all'istituzione di unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative».*

*Conseguentemente, è aumentata dell'un per cento la quota erariale relativa a «lotto, lotterie ed altre attività di gioco».*

**62.9**

BRUNI

*A fine comma, dopo le parole: «anno precedente» aggiungere il seguente periodo: «nel rispetto del rapporto posti-letto abitanti secondo quanto stabilito dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 e successive modificazioni e integrazioni».*

**62.10**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Il direttore sanitario è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie ad evitare che il paziente che si presenta per accertamenti diagnostici o per interventi di qualsiasi tipo in una struttura pubblica, venga indirizzato verso una struttura privata senza preciso e documentato motivo».*

**62.12**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13.*

*Conseguentemente, è aumentata dell'un per cento la quota erariale relativa a «lotto, lotterie ed altre attività di gioco».*

**62.14**

BRUNI, FUMAGALLI CARULLI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.16** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 è fatto divieto ai dirigenti del ruolo sanitario di esercitare la libera professione extramuraria in strutture private di qualunque tipo. I dirigenti del ruolo sanitario potranno esercitare la libera professione unicamente nel proprio studio. A partire dalla data di applicazione del prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro, è eliminato l'esercizio della libera professione extramuraria. Di tale divieto si tiene conto nella determinazione dell'aumento dei livelli retributivi dei dirigenti del ruolo sanitario in sede di contrattazione collettiva».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**62.15** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.19** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al secondo periodo del comma 3, le parole da: «La disciplina» fino a: «professione intramuraria» sono sostituite dalle seguenti: «La disciplina del nuovo contratto, per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge, prevederà, negli istituti economici e normativi, meccanismi incentivanti o discentivanti rispettivamente per chi opta per la libera professione intramuraria o extramuraria».*

**62.22** NAPOLI Roberto

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«La disciplina del nuovo contratto, per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge, prevederà, negli istituti economici e normativi, meccanismi incentivanti o disincentivanti rispettivamente per chi opta per la libera professione intramuraria o extramuraria».

**62.23**

TAROLLI

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«La disciplina del nuovo contratto, per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge, prevederà, negli istituti economici e normativi, meccanismi incentivanti o disincentivanti rispettivamente per chi opta per la libera professione intramuraria o extramuraria».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.24**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «La disciplina» a: «della libera professione» e sostituirle con le seguenti: «La disciplina del nuovo contratto, per il periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge, prevederà, negli istituti economici e normativi, meccanismi incentivanti o disincentivanti rispettivamente per chi opta per la libera professione intramuraria o extramuraria».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.25**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «e il conferimento» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.26** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 4.*

**62.122**

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.29** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«Le risorse che si renderanno complessivamente disponibili a seguito dei disincentivi individuati dalla contrattazione collettiva a carico dei dirigenti del ruolo sanitario che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria contribuiscono, nella misura del 90 per cento, ad alimentare il fondo per l'esclusività di rapporto, di cui al successivo comma 5».

**62.30**

NAPOLI Roberto

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le risorse che si renderanno complessivamente disponibili a seguito dei disincentivi individuati dalla contrattazione collettiva a carico dei dirigenti del ruolo sanitario che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria contribuiscono, nella misura del 90 per cento, ad alimentare il fondo per l'esclusività di rapporto, di cui al successivo comma 5».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 11 e, sempre conseguentemente, al comma 13, settima riga, sostituire le parole: «dal comma 11» con le seguenti: «dal comma 4».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.32** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«Le risorse che si renderanno complessivamente disponibili a seguito dei disincentivi individuati dalla contrattazione collettiva a carico dei dirigenti del ruolo sanitario che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria contribuiscono, nella misura del 90 per cento, ad alimentare il fondo per l'esclusività di rapporto, di cui al successivo comma 5».

**62.33** TAROLLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le risorse che si renderanno complessivamente disponibili a seguito dei disincentivi individuati dalla contrattazione collettiva a carico dei dirigenti del ruolo sanitario che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria contribuiscono, nella misura del 90 per cento, ad alimentare il fondo per l'esclusività di rapporto, di cui al successivo comma 5».

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.34** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «a decorrere dalla stessa data» fino alla fine.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.47** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma.*

**62.123**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 6, sostituire le arole: «alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito» con le altre: «attività libero-professionista extramuraria».*

*Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole: «e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito».*

**62.60**

PAPINI, BERNASCONI

*Al comma 5, dopo le parole: «non gratuito» inserire le parole: «ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza».*

**62.56a**

PAPINI

*Al comma 5, dopo le parole: «comma 8» aggiungere le seguenti: «e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza».*

**62.56** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 6.*

**62.57**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 6, dopo le parole: «non gratuito» inserire le parole: «ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza».*

**62.62**

PAPINI

*Al comma 6, dopo le parole: «comma 8» inserire le parole: «ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza».*

**62.62** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 6, dopo la parola: «comportano» inserire le seguenti parole: «ove perdurino anche a seguito di diffida a far cessare entro un termine congruo lo stato di illegittimità contestato».*

**62.63**

NAPOLI Roberto

*Al comma 6, dopo la parola: «comportano» inserire le seguenti parole: «ove perdurino anche a seguito di diffida a far cessare entro un termine congruo lo stato di illegittimità contestato».*

**62.64**

TAROLLI

*Al comma 6, primo periodo, dopo il termine: «comportano» inserire il seguente inciso: «ove perdurino anche a seguito di diffida a far cessare entro un termine congruo lo stato di illegittimità contestato».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.65**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 6, dopo la parola: «comportano» inserire le seguenti parole: «ove perdurino anche a seguito di diffida a far cessare entro un termine congruo lo stato di illegittimità contestato».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.66**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 7.*

**62.71**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 7, sostituire le parola da: «comporta» fino a: «In caso» con le altre: «comporta che, in caso»; sostituire le parole da: «autono-*

ma» a «adotta» con le altre: «autonoma, il Ministro della sanità adottati».

*Infine sostituire la parola: «presente» con la parola: «precedente».*

**62.74**

PAPINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «e la conseguente riduzione del 30 per cento degli emolumenti spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» con le seguenti: «costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale».*

**62.74** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 8.*

**62.76**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 8, sostituire le parole da: «Il Ministro della sanità» fino a: «disciplina» con le seguenti: «Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate».*

**62.5000**

IL GOVERNO

*Al comma 8, dopo le parole: «la concorrenza e del mercato e» aggiungere le seguenti parole: «d'intesa con».*

**62.79**

TAROLLI

*Al comma 8, dopo le parole: «del mercato e» inserire le seguenti parole: «d'intesa con».*

**62.80**

NAPOLI Roberto

*Al comma 8, dopo le parole: «del mercato e» inserire le seguenti parole: «d'intesa con».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.81** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.84** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere il comma 9.*

**62.85** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire al comma 9 il periodo: «Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» con il seguente: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità».*

**62.86** ASCIUTTI, TONIOLLI

*Al comma 9, sostituire le parole: «da Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «di concerto dai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».*

**62.86** (Nuovo testo) IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 10*

**62.89** LAGO, MORO, MANARA TIRELLI

*Al comma 10, sopprimere il primo ed il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le arole: «La stessa riduzione» con le seguenti: «La riduzione del 30 per cento degli emolumenti spettanti ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.90** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 10, sostituire le parole da: «l'inosservanza» fino alle parole: «In particolare il direttore generale,» con le parole: «le regioni e le province autonome»; conseguentemente sostituire le parole: «è tenuto» con le parole: «sono tenute» e le parole: «dall'azienda» con le altre: «dalle aziende».*

**62.93**

PAPINI

*Al comma 10, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «L'inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nei successivi periodi del presente comma, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale».*

**62.93** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 10, sopprimere le parole da: «La stessa riduzione è» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**62.94**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 10, l quarto periodo, dopo le parole: «strutture e spazi» aggiungere le seguenti parole: «separati e distinti».*

**62.96**

NAPOLI Roberto, GUBERT

*Al comma 10, sostituire le parole: «spazi per l'esercizio dell'attività» con le altre: «spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività».*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla realizzazione di idonei ambulatori all'interno dell'azienda destinati all'attività libero professionale, è consentito l'utilizzo di ambulatori di strutture sanitarie private non accreditate, nonché di studi professionali privati».*

**62.97**

DI ORIO, BERNASCONI, LAVAGNINI, MIGNONE, LAURIA

*Al comma 10, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate dal Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto ministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997».*

**62.97** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 10, sopprimere la parola: «straordinaria».*

**62.98**

NAPOLI Roberto

*Al comma 10, la parola «straordinarie» è abrogata.*

**62.99**

TAROLLI

*Al comma 10, quarto periodo, sopprimere la parola «straordinarie».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.100** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 10, quarto periodo, sostituire la parola «straordinarie» con la seguente: «temporanee».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.101** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Alla fine del comma 10, aggiungere i seguenti periodi: «Al personale della dirigenza sanitaria, che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, è comunque consentito di utilizzare, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria, strutture private, ivi compresi gli studi professionali, per lo svolgimento di attività ambulatoriali. La relativa attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme che regolano l'attività intramurale, con obbligo di specifica contabilizzazione e prevedendo l'utilizzazione di collettori dell'azienda per l'emissione delle fatture inerenti le prestazioni rese agli utenti».*

**62.102** NAPOLI Roberto, GUBERT

*Sopprimere il comma 11.*

**62.103** NAPOLI Roberto

*Il comma 11 è abrogato.*

**62.104** TAROLLI

*Sopprimere il comma 11.*

**62.105**

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: «comma 11» con le seguenti: «comma 4».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.106**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sopprimere le parole da: «nonchè, in misura non» fino a: «du cui al comma 5».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*

**62.110**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.*

**62.300**

IL GOVERNO

*Al comma 11, ultimo periodo, la parola: «provinciale» è sostituita dalle seguenti: «e delle province autonome».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.111**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario le norme di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli Venezia Giulia. Nei predetti enti, i principi di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme d'attuazione.

**62.2500**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:*

«11-bis. - 1. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati che transitano al rapporto di dipendenza ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.

2. Ai soggetti indicati nel presente articolo è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ENPAM.

3. L'opzione di cui al comma 2 deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con successivo decreto del Ministro della sanità, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale».

**62.112**

LAVAGNINI, ZILIO, MINARDO

*Il comma 12 è così modificato:*

«In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le norme di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione della Valle d'Aosta».

**62.113**

GUBERT

*Al comma 13, sostituire le parole: «comma 11» con le seguenti: «comma 4».*

**62.114**

TAROLLI

*Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.115** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 14, sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è applicato esclusivamente per l'attività libero professionale intramuraria che si svolge all'interno di strutture e spazi propri delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere».*

**62.116** NAPOLI Roberto

*Al comma 14, le parole: «è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «è applicato esclusivamente per l'attività libero professionale intramuraria che si svolge all'interno di strutture e spazi propri delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere».*

**62.117** TAROLLI

*Al comma 14, sostituire le parole finali: «è abrogato» con le seguenti: «è applicato esclusivamente per l'attività libero professionale intramuraria che si svolge all'interno di strutture e spazi propri delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.118** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Al comma 14, ultimo rigo, sopprimere le parole: «è abrogato» con le seguenti: «è applicato esclusivamente per l'attività libero professionale intramuraria che si svolge all'interno di strutture e spazi propri delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere».*

*Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*

**62.119** MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Dal 1° luglio 1999 cessano i rapporti convenzionali o gli incarichi dei medici veterinari dipendenti dal Ministero della sanità o dalle aziende sanitarie locali, le regioni, il Ministero della sanità, ai fini del miglioramento dei servizi veterinari, inquadrano, con decorrenza 1° luglio 1999, a domanda, ed anche il sovrannumero, nel primo livello dirigenziale, con trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, i medici veterinari, che al 31 dicembre 1998 hanno un rapporto convenzionale o siano incaricati, che svolgono attività con incarico inferiore a ventotto ore settimanali nell'ambito delle unità sanitarie locali o negli uffici del Ministero della sanità e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età».

**62.120** IULIANO, BESSO CORDERO

*All'articolo 32, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il primo periodo, dalle parole: «All'articolo 3» alle parole: «o la locazione» è sostituito dal seguente: «I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici sono destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione».*

**62.121** DE MARTINO Guido

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«... A decorrere dal 1° gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute (legge n. 266 1991) e le ONLUS (decreto-legge n. 460 1997) sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio sanitarie di protezione civile.

*Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 62 sostituire l'importo «970» con l'importo «968,5», l'importo «190» con l'importo «189,5» l'importo «380» con l'importo «379,5» l'importo «400» con l'importo «399,5».*

**62.1500** IL GOVERNO

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«... A decorrere dal 1° gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute (legge n. 266 del 1991) e le ONLUS (decreto-legge n. 460 del 1997) sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile».

*Conseguentemente:*

1) *al comma 1, dell'articolo 62 sostituire l'importo «970» con l'importo «968,5», l'importo «190» con l'importo «189,5» l'importo «380» con l'importo «379,5» l'importo «400» con l'importo «399,5»;*

2) *al comma 1, sopprimere le parole: «a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 36-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni»;*

3) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 36-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di 190 miliardi per l'anno 1999, 380 miliardi per l'anno 2000, 400 miliardi per l'anno 2001».

**62.1500** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

1. L'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, destina annualmente una quota-parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonchè per finanziare progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aziende che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro».

**62.0.1**

MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

1. All'articolo 17, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la parola: "effettua" è sostituita dalla seguente: "coordina" e al comma 2, dopo la parola: "medici" aggiungere la seguente parola: "anche"».

**62.0.2**

NAPOLI Roberto, GUBERT

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

1. I termini previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono riaperti fino al 30 marzo 1999».

**62.0.3**

NAPOLI Roberto

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle materie di competenza delle medesime, compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione».

**62.0.4**

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

1. Il comma 12 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è sostituito dal seguente: per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, dovranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999.

2. Le graduatorie concorsuali approvate dalle disciolte Unità sanitarie locali in vigore ai sensi del comma precedente dovranno essere utilizzate indistintamente sia dalle Aziende sanitarie locali che dalle Aziende ospedaliere con opzione finale dei soggetti collocati in graduatoria».

**62.0.5**

TAROLLI, BIASCO, ZANOLETTI

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Sabato 5 dicembre 1998, ore 10*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 e *relative* Note di variazioni (3660, 3660-bis e 3660-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– Stati di previsione dell'entrata e del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 1999 (Tabb. 1, 1-bis, 1-ter, 3, 3-bis e 3-ter).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

